

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

COMUNE DI FIUME VENETO

**SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA
ECONOMICA**

SERVIZI CIMITERIALI

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31.12.2022

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

A. NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Servizi Cimiteriali

B. CONTRATTO DI SERVIZIO

Indicare:

- ☐ **Oggetto:** custodia; manutenzioni e operazioni cimiteriali di inumazione feretro, inumazione ceneri a terra, tumulazione feretro in loculo/tomba di famiglia, tumulazione cassetta resti ossei/ceneri in loculo o cella ossario, collocazione resti/ceneri in ossario/cinerario comune, esumazione straordinaria, esumazione ordinaria con mineralizzazione, estumulazione ordinaria di cassetta contenete resti ossari o urne da loculo ossario o cinerario, estumulazione straordinaria, traslazione, dispersione ceneri, ricognizione sepoltura loculo,

L'appalto comprende per i cinque cimiteri comunali (Fiume Veneto, Bannia, Cimpello; Pescincanna, Praturrone) i servizi cimiteriali intesi come l'insieme delle operazioni necessarie alla movimentazione di cadaveri; il servizio di custodia e sorveglianza dei cimiteri volto al presidio dei cimiteri; i servizi di manutenzione del verde dei cimiteri, ovvero il complesso delle attività volte a garantire un consono livello di decoro estetico, funzionale e agronomico delle aree Verdi; servizi di pulizia dei locali posti all'interno dei cimiteri e di movimentazione dei bidoni dei rifiuti all'interno dei cimiteri per lo svotamento.

esumazione ordinaria, estumulazione ordinaria senza mineralizzazione con inumazione, estumulazione ordinaria di cassetta contenente resti ossari o urne da loculo ossario o cinerario

- ☐ **data di approvazione:** 17/12/2021 con determinazione n. 827, durata: tre anni dal 01.01.2022 - scadenza affidamento: 31.12.2024;

- ☐ **valore complessivo e su base annua del servizio affidato:**

		IMPORTO TRIENNALE
IMPORTO ANNUO IVA ESCLUSA	€ 59.839,57	179.518,17
di cui:		

OPERAZIONI CIMITERIALI	€ 20.976,94	62.930,82
CUSTODATO	€ 11.940,80	35.822,40
MANUTENZIONI	€ 26.921,83	80.765,49
INTERVENTI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE IN SERIE		34.616,00
Oneri sicurezza	328,00	984,00
IMPORTO TRIENNALE IVA ESCLUSA	60.167,57	215.118,32

- ❑ **criteri tariffari:** la tariffa per le operazioni cimiteriali è stata determinata a copertura del costo del servizio della singola operazione, non tiene conto dei costi complessivi di gestione dei cimiteri sia quanto a custodia, pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria.
- ❑ **principali obblighi posti a carico del gestore:** trattandosi di appalto e non concessione l'appaltatore non fa investimenti diretti sui cimiteri, deve garantire la qualità dei servizi previsti nella convenzione sottoscritta con la Regione e non riscuote tariffe dagli utenti provvedendovi il Comune.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Il monitoraggio e controllo del servizio è svolto dal personale dell'Ufficio Servizi Cimiteriali mensilmente in sede di liquidazione del compenso e con sopralluoghi sia su segnalazione che di verifica.

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

- ❑ **dati identificativi:** Coop. Noncello Soc. Coop. Sociale Impresa Sociale Onlus, c.f. e p.i. 00437790934, iscr. Tribunale di PN n. 5205 – C.C.I.A.A. di PN n. 31909 reg. regionale coop. n. A117148 sez. Coop. a mut. Prev. di diritto – coop. sociali – coop. prod. Lavoro

❑ **oggetto sociale:**

La cooperativa, in quanto cooperativa sociale, è retta dai principi della mutualità e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, secondo quanto previsto dalla legge 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

in particolare, lo scopo sociale di cui sopra verrà perseguito attraverso l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate nonché, con modalità funzionali connesse al predetto scopo principale, mediante la gestione di servizi educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari, in modo che sia garantito l'esercizio di attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 381/1991, nel rispetto delle condizioni organizzative previste dalla legge, anche di natura amministrativa, nonché le finalità solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d. lgs. 112/2017.

Lo scopo mutualistico della cooperativa è quello di favorire l'inserimento lavorativo e la stabilità occupazionale, in qualità di soci, delle persone in cerca di occupazione, dei lavoratori in genere e, per le attività funzionalmente connesse, dei soggetti svantaggiati utenti dei servizi socio assistenziali, tramite la gestione, in forma associata delle attività oggetto della stessa.

Le persone svantaggiate, ai sensi delle leggi vigenti, devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa. le modalità di computo della percentuale dei lavoratori svantaggiati rispettano le vigenti circolari e normative emanate di volta in volta dal ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per l'effettivo raggiungimento degli scopi perseguiti, è necessario il collegamento funzionale fra le attività di tipo b) e di tipo a) di cui all'art. 1 della legge 381/91, nel rispetto delle condizioni organizzative previste dalla legge, anche di natura amministrativa, con la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate di tipo b) e di tipo a), ai fini della corretta applicazione della vigente normativa.

Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro con le modalità previste dal regolamento interno.

La cooperativa promuove tutte le azioni volte allo sviluppo di politiche che favoriscano e promuovano la creazione di contesti sociali e culture diffuse di riconoscimento, pratica e sviluppo del diritto delle persone svantaggiate di abitare, lavorare e socializzare, con piena libertà di scelta.

Pertanto, per raggiungere i propri scopi sociali e mutualistici la cooperativa si prefigge, in via principale, la gestione di unità produttive che permettano l'accesso e la fruizione di diritti opportunità "casalavoro socialità" a persone in situazione di svantaggio che abbiano difficoltà di acquisire e/o mantenere le abilità necessarie ad un'integrazione sociale soddisfacente.

La cooperativa intende perseguire, altresì, lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di

occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i propri soci cooperatori
Per l'efficace realizzazione di tali scopi la cooperativa si propone di seguire le persone in tutte le fasi di reintegrazione nella comunità locale, attraverso l'utilizzo coordinato di tutti gli strumenti disponibili.

La cooperativa sociale svolge le seguenti attività con riferimento a quanto indicato dalle lettere b) ed a) dell'art. 1 della legge n. 381/1991

- con riferimento alla lettera b) della legge 381/1991 l'attività di:

1. -pulizie generali e speciali, civili, industriali, sanitarie e per industrie alimentari, rifacimento letti, pulizie e riordino mense;
2. -pulizie di strade ed aree pubbliche, sgombero neve;
3. -pulizia di locomotive, vetture ferroviarie, autobus, stazioni ferroviarie, autostazione e metropolitane, aeroporti;
4. -disinfestazione, derattizzazione e bonifica di immobili, locali e spazi chiusi e aperti, ivi comprese condutture, fognature e tubature, espurgo di pozzi neri;
5. -la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti di ogni genere e provenienza anche pericolosi e anche di origine ospedaliera;
6. -l'autotrasporto di cose per conto proprio e/o di terzi, la raccolta e la distribuzione di merci per conto proprio e/o terzi, traslochi, il trasporto di persone con idonei mezzi propri e/o di terzi, in forma singola o collettiva;
7. -la gestione di merci per conto terzi, in propri ed altrui magazzini; la terziarizzazione parziale o totale dei processi logistici ed amministrativi aziendali, in ogni fase della catena, ivi comprese le operazioni accessorie, quali, a titolo di esempio, controllo qualitativo e quantitativo delle merci e delle giacenze, imballaggio, raccolta degli ordinativi, spedizione, contabilizzazione; la movimentazione di beni, prodotti, attrezzature, merci, contenitori ed ogni altra cosa mobile, con o senza l'ausilio di mezzi meccanici; il facchinaggio, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, e le attività a questo preliminari, complementari o accessorie, quali ad esempio insacco, pesatura, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, selezione e cernita, deposito, presa in consegna; la pulizia di magazzini, depositi, piazzali, carri, autocarri, contenitori, celle frigorifere, con correlative operazioni relative a rifiuti e materiali di risulta; ogni altro servizio, anche diverso da quelli specificamente menzionati alle lettere precedenti, avente comunque natura logistica o connessione con attività di logistica già svolte dalla cooperativa;
8. lo svolgimento di servizi di gestione e manutenzione programmata del patrimonio immobiliare pubblico e privato, di stabilimenti industriali, edifici pubblici, aziende, unità produttive, anche in regime di global service e chiavi in mano (a risultato), ivi comprese le attività di progettazione del servizio, catalogazione e censimento del patrimonio immobiliare, manutenzione fabbricati ed aree pertinenziali, gestione sistemi informativi, gestione sistemi riproduttivi ed archivistici, gestione laboratori, trasmissione posta interna, gestione degli spazi, gestione materiali;
9. i lavori, le manutenzioni e le gestioni nei settori edili, stradali e meccanici, energetici, delle comunicazioni, idrotermo sanitari, costruzioni e demolizioni, scavi e sbancamenti; promozione e coordinamento programmi di intervento nel settore edile, del restauro e affine per la costruzione di immobili industriali e residenziali finiti, per la manutenzione e riparazione in genere di immobili e comunque per tutti quegli interventi di natura edilizia o affine, il tutto secondo un disegno organico unendo la forza produttiva dei soci con la possibilità di utilizzare le migliori tecnologie esistenti nel territorio;
10. l'installazione e la manutenzione segnaletica stradale, ospedaliera, sanitaria ed aziendale, orizzontale e verticale, la gestione di parcheggi ed autorimesse;
11. gli interventi di arredo urbano, realizzazione e manutenzione di aree verdi, sfalcio di erba, diserbo, giardinaggio, coltivazione serre, vendita fiori e piante, potatura anche in altezza, abbattimento piante, interventi fitosanitari, piantumazione;
12. la gestione di parchi e riserve naturali, impianti sportivi e ricreativi;
13. servizi di "service", come ad esempio: il montaggio e lo smontaggio, il servizio di assistenza e di organizzazione di fiere, mostre, congressi, convegni, meeting, concerti, attività musicali, servizi culturali ed espositivi, attività teatrali e cinematografiche, ricevimenti, banchetti e cerimonie in genere;
14. il servizio di rilevazione generale delle utenze, lettura contatori gas, acqua ed elettricità, distribuzione bollette e cartelle, studi e progettazioni per il recupero energetico, agenzia di recapito, vuotatura e trasporto cassette postali; l'attività di affissione per conto di soggetti pubblici e privati;
15. la prestazione di servizi e la gestione diretta di attività di lavanderia, stireria, tintoria e guardaroba per enti pubblici e privati;
16. la prestazione di servizi di vigilanza, portierato, prevenzione incendio, servizio di emergenza su impianti di ascensore, gestione di emergenza, guardiania e sicurezza, telesicurezza, sorveglianza scolastica e accompagnamento scuolabus;
17. la prestazione di servizi amministrativi e contabili per conto di terzi, di consulenza al marketing, di servizi di promozione e immagine e di pubblicità;
18. lo svolgimento di attività editoriali, grafiche, tipografiche, nel rispetto della normativa vigente; 21. la gestione di aree cimiteriali, la prestazione di servizi ed attività cimiteriali quali esumazioni, inumazioni, tumulazioni ed estumulazioni;
19. la gestione servizi mortuari, compreso il trasporto salme e parti anatomiche riconoscibili con idonei mezzi, osservazione, igiene e preparazione della salma (come da normativa e protocolli sanitari), vestizione e deposizione nella bara, supporto all'anatomopatologo;
20. la gestione di laboratori protetti in cui si svolgono attività artigianali di produzione, lavoro e servizio nei vari campi di attività (ad esempio: falegnameria, ceramica, meccanica, tessitura, assemblaggi), oltre che nei settori indicati ai punti precedenti;
21. assunzione lavori di "taglio e cucito", maglieria, sartoria e rammendo;
22. lo svolgimento delle medesime od altre attività artigianali presso terzi;
23. la gestione di laboratori protetti in cui si svolgeranno attività di tipo agricolo, agrituristico, zootecnico, forestale;
24. vendita diretta di prodotti di attività della cooperativa e di altri soggetti produttori;

25. la prestazione di due o più delle attività indicate ai numeri precedenti, in forma integrata ed organizzata, anche in regime di global service e chiavi in mano (a risultato), in favore di soggetti pubblici e privati;

26. la gestione e l'esercizio di ristoranti, mense e pubblici esercizi ivi compresi i servizi di catering, il trasporto e la somministrazione di pasti, strutture alberghiere, bed & breakfast, campeggi, agriturismi sia in forma diretta che per conto di enti pubblici e privati; l'organizzazione e la gestione di servizi residenziali con finalità sociali (ostelli per studenti, strutture di housing sociale, ecc. ecc.);

27. produzione, vendita, acquisto, importazione ed esportazione di prodotti agricoli, forestali e zootecnici, loro derivati e mezzi tecnici da impegnarsi in agricoltura e nel campo forestale, attività di produzione e lavorazione nei diversi gradi di ogni prodotto della terra e del bosco, coltivazione e vendita di prodotti floreali e ortofrutticoli;

28. attività di studio, progettazione e realizzazione di impianti, per conto proprio e di terzi, anche attraverso la partecipazione e/o costituzione di apposita società di servizi energetici o energy services company (e.s.co.), per la produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili;

29. costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di centri di raccolta e riutilizzo, impianti di compostaggio, impianti di smaltimento, impianti di trattamento e di ricondizionamento per ogni tipo e specie di rifiuti oltre che qualsiasi attività di ricerca, studio e realizzazione di innovazioni tecnologiche volte al conseguimento della riduzione dei rifiuti e degli scarti di lavorazione o della diminuzione della loro pericolosità e complessità di smaltimento;

30. attività di studio, progettazione, realizzazione, manutenzione, controllo e gestione di impianti e processi inerenti all'aria, all'acqua, ai rifiuti e ad ogni altro settore di rilevanza ambientale, escluse le attività che la legge riserva ad iscritti a particolari albi o elenchi;

31. attività di formazione mirata alla creazione, all'inserimento lavorativo o alla qualificazione di nuove figure professionali da impiegare a sostegno di programmi di innovazione di processo e/o di prodotto/servizio nell'ambito della tutela, del recupero e della salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali;

32. attività di progettazione, produzione, commercializzazione di impianti di climatizzazione e/o riscaldamento, impianti solari termici, impianti fotovoltaici, inclusa installazione e manutenzione.

Con riferimento alla lettera a) della legge 381/1991 ai fini di agevolare e supportare l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate come sopra individuate, la cooperativa, in via funzionale, si propone altresì di svolgere le seguenti attività:

1. gestione di strutture alloggio e comunità di accoglienza anche in collaborazione e/o convenzione con gli enti locali, la regione, le associazioni assistenziali e di volontariato sociale, finalizzate all'apprendimento ed allo sviluppo delle capacità di inserimento nel mondo lavorativo;

2. gestione di case - abitazione in proprietà mutuale, divisa o indivisa, in usufrutto, in contratto nominale d'affitto a favore delle persone che versano in situazione di svantaggio come sopra definite;

3. prestazione di servizi di assistenza domiciliare, servizi sociali e socio-sanitari in genere a favore delle persone in situazione di svantaggio come sopra definite;

4. gestione di attività e servizi educativi a favore delle persone in situazione di svantaggio come sopra definite;

5. progettazione, promozione e gestione di attività volte alla valorizzazione del concetto di socialità/ affettività, con la realizzazione di reti sociali, culturali, affettive e di auto - aiuto;

6. la realizzazione di corsi di formazione professionale e culturale, sia come strumento di crescita dei soci, sia per utenti dei servizi sociali, sanitari ed educativi indicati dalla legislazione nazionale e regionale, anche come formazione, finalizzati a scopo terapeutico, di inserimento sociale e di successivo inserimento in attività di lavoro; l'attività di accompagnamento al lavoro e tutoraggio effettuato presso propri cantieri, anche con personale specializzato, finalizzato all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui alla l. 381/91;

7. gestione, in forma stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi, di servizi socio - sanitari di trasporto, accompagnamento e sostegno, anche con automezzi speciali, orientati ai bisogni di persone in situazione di svantaggio come sopra definite.

la cooperativa può, stabilmente o temporaneamente, per conto proprio o per conto di terzi, assumere da amministrazioni statali, anche autonome, da regioni, province, comuni, aziende sanitarie, comunità montane, da qualsiasi ente pubblico nonché da qualsiasi committente, anche privato, l'appalto di servizi e l'esecuzione di opere e forniture di qualsiasi genere, nei settori sopra indicati, da affidare per la relativa esecuzione ai soci.

La cooperativa, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico e quindi con esclusione delle attività indicate negli art. 106 e 113 del d.lgs.

01.09.1993 n.385, e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal predetto decreto legislativo e dal d.lgs. 24.02.1998 n.58, può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali, e può svolgere qualunque altra attività connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sopra elencati e quant'altro utile o necessario al fine di diffondere i principi della cooperazione mutualistica.

a tal fine essa può:

a) assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi scopi affini, analoghi o complementari;

b) concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o dei soci o per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

c) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

d) dare adesione ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art. 2545septies del codice civile.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa si impegna ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti

opportunità, la propria attività con quella degli altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi destinata a prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa può operare anche con soggetti non soci

3. ANDAMENTO ECONOMICO

☐ costo pro capite per cittadino € 5,52 e complessivo € 65.334,37 (calcolato su n. 11.829 abitanti - popolazione residente al 31.12.2022)

☐ costi di competenza del servizio nell'ultimo anno, con indicazione dei costi diretti ed indiretti:

	IMPORTO ANNUO IVA ESCLUSA	Con iva 22%
OPERAZIONI CIMITERIALI	€ 18.198,90	€ 22.202,65
CUSTODATO	€ 11.345,82	€ 13.841,90
MANUTENZIONI	€ 23.418,56	€ 28.570,64
INTERVENTI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE IN SERIE	0	0
Oneri sicurezza	328,00	400,00
Ritenuta 0.5%	270,49	330,00
IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA	53.552,77	€ 65.334,37

☐ ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo anno, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione;

anno 2022: **€ 22.369,00**. Trattasi di quanto introitato dagli utenti per le sole operazioni cimiteriali; l'importo supera la spesa in quanto per le operazioni cimiteriali dei defunti non residenti, che hanno titolo per la sepoltura nei cimiteri comunali, la tariffa è maggiorata del 30%; per i residenti la copertura è circa al 97,5%.

La spesa per i servizi di custodia, le manutenzioni, la gestione del verde, le pulizie trova comunque copertura con i canoni di concessione dei loculi/ossari e dei rinnovi delle concessioni che per l'anno 2022 ammontano a **€ 222.250,00**.

☐ n. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario:

personale del Comune	% proprio monte ore lavorativo	costo annuo
n. 1 collaboratore amministrativo	100% del	€ 31.258,25

Personale della ditta appaltatrice

Nella tabella a continuazione, per ogni figura professionale impiegata in ambito d'appalto viene espresso un costo lavoro medio annuo e il relativo costo unitario calcolato su una media di 1548 ore/anno equivalenti a un incarico full time.

CCNL applicato	inquadramento	mansioni	Costo indicativo annuo full time	Costo indicativo/ora
Coop Sociali	Operaio comune livello A2	Addetti alle pulizie, verde, attività cimiteriali	€ 24.760,30	€ 16,00
Coop Sociali	Operaio qualificato livello B1	escavatoristi, necrofori, verde	€ 26.023,08	€ 16,81
Coop Sociali	Operaio specializzato livello C1	Capisquadra diretti, escavatoristi, necrofori	€ 28.770,57	€ 18,59
Coop Sociali	Operaio specializzato super livello D1/D2	Responsabili di servizio	€ 31.287,53	€ 20,21
Coop Sociali	Responsabile livello D2 (indiretto)	Responsabile qualità	€ 31.987,70	€ 20,66
Coop Sociali	Responsabile livello E1 (indiretto)	Responsabile RSPP	€ 34.060,42	€ 22,00

☐ tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e /o di servizio prestato;

DESCRIZIONE	Tariffe Pagate da utenti*	Costo per il Comune
Inumazione del feretro bambini fino a 10 anni	€ 166,00	€ 170,00
Inumazione del feretro bambini oltre i 10 anni e adulti	€ 229,00	€ 236,00
Inumazione di ceneri in terra	€ 134,00	€ 137,00
Tumulazione di feretro in loculo bambini fino a 10 anni	€ 146,00	€ 150,00
Tumulazione di feretro in loculo bambini oltre i 10 anni e adulti	€ 190,00	€ 195,00
Tumulazione di cassetta resti ossei/urna cineraria in loculo	€ 107,00	€ 110,00
Tumulazione di cassetta resti ossei/urna cineraria in loculo ossario/cinerario	€ 54,00	€ 55,00
Collocazione resti ossei/ceneri in ossario/cinerario comune	€ 24,00	€ 25,00
Esumazione ordinaria (massiva)	€ 224,00	€ 230,00
Esumazione straordinaria	€ 322,00	€ 331,00
Estumulazione ordinaria con mineralizzazione	€ 156,00	€ 160,00
Estumulazione ordinaria senza mineralizzazione (con contestuale inumazione per completamento mineralizzazione)	€ 254,00	€ 261,00
Estumulazione ordinaria di cassette contenenti resti ossei o urne cinerarie da loculi ossari o cinerari	€ 73,00	€ 75,00
Estumulazione straordinaria	€ 200,00	€ 206,00

Traslazione	somma tariffe delle singole operazioni	
Dispersione ceneri	€ 49,00	€ 50,00
Ricognizione della sepoltura (in loculo)	€ 98,00	€ 100,00
Interventi di ripristino per l'usabilità del manufatto	€ 366,00	€ 376,00
Fornitura cassetta di zinco	€ 44,00	€ 45,00
Fornitura cofano di cellulosa biodegradabile	€ 64,00	€ 65,00
Fornitura pozzetto (per interrimento ceneri)	€ 55,00	€ 55,00
Ritiro permesso di seppellimento	€ 22,00	€ 22,00
Apertura e chiusura cella mortuaria	€ 61,00	€ 61,00
*le tariffe per i non residenti sono aumentate del 30%		

**viene riportato l'andamento del solo anno 2022 in quanto il servizio negli anni precedenti era affidato in concessione, non in appalto, ad altro operatore con modalità completamente diverse*

4. QUALITÀ DEL SERVIZIO

Si allega tabella con gli indicatori di qualità/quantità indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Si indicano di seguito i servizi espletati nel corso del 2022:

OPERAZIONE	Numero operazioni/anno
inumazione di feretro fino a 10 anni	1
inumazione di feretro oltre i 10 anni	8
inumazione di ceneri in terra	8
tumulazione di feretro in loculo fino a 10 anni	
tumulazione di feretro in loculo oltre i 10 anni	47
tumulazione di cassetta resti ossari/urna in loculo	37
tumulazione di cassetta resti ossari/urna in loculo ossario/cenerario	26
collocazione resti ossari/ceneri in ossari/cinerario comune	
esumazione straordinaria	
estumulazione ordinaria con mineralizzazione	21
estumulazione ordinaria di cassetta contenente resti ossari o urne da loculo ossario o cenerari	6
estumulazione straordinaria	1
Traslazione	
disposizione ceneri	
ricognizione della sepoltura in loculo	
interventi di ripristino per l'usabilità del manufatto	
manutenzione dei campi di inumazione	
fornitura pozzetto	8
costo ad intervento per apertura e chiusura cella mortuaria	1
OPERAZIONE IN AGGIUNTA SOLO 1 ANNO	
esumazione ordinaria	

estumulazione ordinaria senza mineralizzazione con successiva inumazione	
fornitura casetta in zinco	
fornitura cofano in cellulosa	
CUSTODATO	<i>Numero ore/anno</i>
servizio di custodia e sorveglianza cimiteriale Gestione bidoni – trasporto dei bidoni (il venerdì) all'esterno dei cimiteri e riposizionamento degli stessi all'interno dei cimiteri dopo passaggio della ditta gestore dei rifiuti	260
servizio di custodia e sorveglianza cimiteriale pulizia bagni e celle con frequenza settimanale	260
calamità naturale, 1° novembre ed integrazione per gestione bidoni ricorrenza defunti	n. 120 ore nel mese di ottobre
presenza per ritiro permessi	n. 2/anno
MANUTENZIONI	<i>Mq. Area e n. interventi anno</i>
taglio tappeto erboso – prezzo ad intervento –previsti 10/11 sfalci anno	Mq. 6222 x 6 interventi
diserbo chimico prezzo ad intervento per 5/6 interventi anno	Mq. 8119 x 6 interventi
spazzatura aree perimetrali	Mq. 6800 x 12 interventi

Le operazioni ordinate e gli interventi di manutenzione/pulizia programmati sono stati eseguiti secondo le tempistiche e con le modalità previste dalla convenzione.

6. VINCOLI

Non sussistono disposizioni legislative determinanti obblighi gestionali, se non la normativa di riferimento ovvero il DPR 285/1990 e la L.R. 12/2011 e le normative di settore, né vincoli tecnici e/o tecnologici specifici incidenti sull'economicità e/o sostenibilità finanziaria della gestione del servizio e sulla qualità dello stesso ovvero sul rispetto degli obblighi contrattuali

7. CONSIDERAZIONI FINALI

Il Comune di Fiume Veneto dispone di cinque cimiteri, è di competenza del Comune ai sensi del DPR 285/1990, della L.R. 12/2011 e del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria effettuare le operazioni cimiteriali relativa alla sepoltura dei defunti e provvedere alla manutenzione e custodia dei cimiteri. L'Amministrazione, non dispone dei mezzi tecnici e delle professionalità necessarie per effettuare direttamente ed autonomamente detti Servizi. Tali servizi sono stati espletati fino al 31.12.2021 a cura di Ditta esterna, individuata con procedura ed evidenza pubblica, in concessione per quanto attiene alle operazioni cimiteriali ed in appalto per quanto riguarda custodia, pulizia e manutenzione del verde.

Atteso, il disposto dell'art. 28 della L.R. 21 ottobre 2011, n. 12 del rubricato "Gestione dei cimiteri" al comma 1 che prevede che: *"Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei*

cimiteri e degli obitori nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente” dal 01 gennaio 2022 l’Ente ha aderito alla "Convenzione" quadro, avente ad oggetto i "Servizi cimiteriali a favore degli enti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" di cui all'art. 43, comma 1 della Legge Regionale n. 26/2014 stipulata in data 14 maggio 2019, tra la Società Coop Noncello Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus con sede in Roveredo in Piano ed il Servizio "C.U.C. - Centrale Unica di Committenza" della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, all’esito della procedura di gara europea.

COMUNE DI FIUME VENETO

**SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA
ECONOMICA**

**SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO I CINQUE CIMITERI
COMUNALI**

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31.12.2022

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Servizio di illuminazione votiva.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Indicare:

☐ **oggetto:**

La concessione ha per oggetto il servizio di illuminazione votiva nei cinque cimiteri comunali (Fiume Veneto, Bannia, Praturrone, Cimpello e Pescincanna) e in particolare: 1. l'esecuzione di tutte le attività necessarie per allacciare gli utenti che lo richiedano all'impianto di illuminazione e a mantenere tutti gli impianti esistenti in perfetta efficienza e funzionalità, anche attraverso la sostituzione dei singoli

Il servizio di illuminazione votiva è affidato in concessione alla ditta Elettrotecnica C. LUX di Navoni Pietro & C. S.r.l. di Ponte nelle Alpi (BL). Esso consiste nell'insieme delle prestazioni volte ad installare e mantenere acceso un punto luminoso, quale simbolo di luce votiva, nei cinque cimiteri comunali.

Gli utenti per usufruire del servizio corrispondono al concessionario una tariffa per il primo allacciamento e una per il consumo annuo di energia elettrica, che vengono stabilite dall'Amministrazione con delibera di Giunta Comunale. Il concessionario deve versare al Comune, entro il 30 aprile di ogni anno, un canone pari al 65,61% delle tariffe di utenza introitate.

componenti, per i quali dovrà essere prodotta apposita certificazione di legge, qualora ne ricorrano i presupposti; 2. Il periodico monitoraggio e controllo, al fine di manutenzione ordinaria, sul buono stato degli impianti di illuminazione votiva e il mantenimento della loro conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti elettrici secondo il DM 37/2008 e s.m.i.; 3. la gestione e riscossione delle tariffe fissate dall'Amministrazione Comunale per l'allacciamento e per il consumo annuo di energia elettrica; 4. L'intestazione delle forniture di energia elettrica, sia votiva che quelle collegate ai servizi cimiteriali generali, linee elettriche e messe a terra.

☐ **data di approvazione, durata - scadenza affidamento:**

- Data di approvazione: determinazione n. 344 del 26.06.2020 con la quale è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione. Contratto stipulato in data: 29.07.2020

- Durata – scadenza affidamento: dal 01.07.2020 al 30.06.2023, con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni. Con determinazione n. 346 del 21.06.2023 la concessione è stata rinnovata per ulteriori tre anni a decorrere dal 01.07.2023, ai medesimi patti e condizioni in essere, fatta salva la rideterminazione dell'importo stimato della concessione, per effetto dell'aggiornamento delle tariffe a decorrere dal 01.07.2022.

□ valore complessivo e su base annua del servizio affidato:

- valore complessivo stimato per il periodo 01.07.2020 – 30.06.2023: euro 93.073,50, oltre IVA al 22%, di cui euro 60.718,50 di canone che il concessionario deve versare al Comune;

- valore stimato su base annua: euro 31.024,50, oltre IVA al 22%, di cui euro 20.355,17 di canone che il concessionario deve versare al Comune;

- valore effettivo anno 2022: euro 31.139,53, di cui euro 20.430,65 versati dal concessionario al Comune a titolo di canone e euro 10.708,88 che residuano in capo al concessionario.

□ criteri tariffari:

Le tariffe per il servizio, deliberate dalla Giunta Comunale, sono le seguenti:

- tariffe applicate per il periodo 01.07.2020 – 30.06.2022, stabilite con Delibera di Giunta Comunale n. 201/2019:

- euro 5,80, oltre IVA al 22%, per l'allacciamento;
- euro 7,85, oltre IVA al 22%, per il consumo annuo di energia elettrica di ciascuna lampadina;

- tariffe applicate per il periodo 01.07.2022 – 31.12.2023, stabilite con Delibera di Giunta Comunale n. 109/2022:

- euro 6,13, oltre IVA al 22%, per l'allacciamento;
- euro 8,30, oltre IVA al 22%, per il consumo annuo di energia elettrica di ciascuna lampadina;

- tariffe che saranno applicate dal 01.01.2024, stabilite con Delibera di Giunta Comunale n. 189/2023:

- euro 6,66, oltre IVA al 22%, per l'allacciamento;
- euro 9,01, oltre IVA al 22%, per il consumo annuo di energia elettrica di ciascuna lampadina;

□ principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:

Il concessionario:

- ha l'obbligo di una perfetta conservazione e adeguamento e/o mantenimento degli impianti elettrici alle norme di sicurezza, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente in materia;

- deve garantire il regolare funzionamento degli impianti, nonché la sostituzione di lampadine o quant'altro deteriorato. Gli interventi devono essere effettuati entro 7 giorni lavorativi dalla segnalazione;

- deve mettere a disposizione un recapito telefonico (la cui numerazione non è numerazione a sovrapprezzo/numerazione VAS o numeri speciali), attraverso il quale gli utenti possono mettersi in contatto per qualsiasi informazione e richiesta, nella fascia oraria 8.00 -19.00, per almeno 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì;

- è tenuto ad effettuare l'allacciamento entro 30 giorni dalla richiesta dell'interessato, previo pagamento di quanto richiesto;

- deve mettere a disposizione un conto corrente postale per l'effettuazione dei pagamenti o individuare altre forme di pagamento supplementare che agevolino i cittadini;

- è tenuto a garantire l'effettiva conoscenza da parte dell'utenza degli importi dovuti e a lasciare un termine di almeno 30 giorni solari consecutivi prima della scadenza dei pagamenti.

Per le attività sopra indicate nessun costo aggiuntivo è posto a carico degli utenti.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Il monitoraggio e controllo del servizio è svolto dal personale dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, annualmente al momento della fatturazione del canone di concessione o su segnalazione degli utenti.

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

☐ dati identificativi:

ELETTROTECNICA C. LUX DI NAVONI PIETRO & C. S.R.L. con sede in Ponte nelle Alpi (BL), Rione Santa Caterina n. 28/A, C.F. e P.IVA 00793560251

☐ oggetto sociale:

- servizio di illuminazione tombe, nonché la costruzione, gestione, manutenzione e noleggio di impianti elettrici, elettronici e di protezione antincendio, sia nei cimiteri sia altrove;
- costruzione, gestione, manutenzione e noleggio di manufatti cimiteriali e le opere edili in genere.

3. ANDAMENTO ECONOMICO

☐ costo pro capite per utente e complessivo, anno 2022:

- Costo 2022 per utente:

- tariffe applicate per il periodo 01.01.2022 – 30.06.2022:
 - euro 5,80, oltre IVA al 22%, per l'allacciamento;
 - euro 7,85, oltre IVA al 22%, per il consumo annuo di energia elettrica di ciascuna lampadina;
- tariffe applicate per il periodo 01.07.2022 – 31.12.2022:
 - euro 6,13, oltre IVA al 22%, per l'allacciamento;
 - euro 8,30, oltre IVA al 22%, per il consumo annuo di energia elettrica di ciascuna lampadina.

Il dato relativo ai costi complessivi non è disponibile in quanto il concessionario non fornisce il costo complessivo sulla singola commessa.

☐ costi di competenza del servizio nell'anno 2022, con indicazione dei costi diretti ed indiretti: il dato non è disponibile in quanto il concessionario non fornisce i costi sulla singola commessa.

☐ ricavi di competenza dal servizio anno 2022, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione:

I ricavi ammontano a euro 31.139,53, di cui euro 20.430,65 versati dal concessionario al Comune a titolo di canone e euro 10.708,88 che residuano in capo al concessionario.

☐ n. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario:

Il dato non è disponibile in quanto il concessionario ha comunicato che ciascun dipendente viene impiegato su più commesse.

☐ tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e /o di servizio prestato:

Le tariffe applicate nel 2022 sono le seguenti:

- tariffe applicate per il periodo 01.01.2022 – 30.06.2022:
 - euro 5,80, oltre IVA al 22%, per l'allacciamento;
 - euro 7,85, oltre IVA al 22%, per il consumo annuo di energia elettrica di ciascuna lampadina;
- tariffe applicate per il periodo 01.07.2022 – 31.12.2022:
 - euro 6,13, oltre IVA al 22%, per l'allacciamento;

- euro 8,30, oltre IVA al 22%, per il consumo annuo di energia elettrica di ciascuna lampadina.

4. QUALITÀ DEL SERVIZIO

Si allega tabella con gli indicatori di qualità/quantità indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Gli utenti che nell'anno 2022 si sono avvalsi del servizio sono n. 1.894. Il concessionario ha gestito n. 3.755 punti luce (di cui n. 58 costituiscono nuovi allacci), effettuando n. 24 interventi di manutenzione ordinaria e nessun intervento di manutenzione straordinaria. Non si sono registrate interruzioni di servizio. A fronte di n. 9 segnalazioni effettuate dall'utenza, il concessionario ha risolto positivamente tutte le problematiche nei tempi contrattualmente previsti.

Il concessionario ha provveduto all'incasso delle tariffe, con una morosità che si è attestata intorno al 2-3%, e ha provveduto a versare all'Ente l'importo pattuito a titolo di canone nei termini e con le modalità stabilite in sede di procedura di gara.

6. VINCOLI

Non sussistono disposizioni legislative determinanti obblighi gestionali né vincoli tecnici e/o tecnologici incidenti sull'economicità e/o sostenibilità finanziaria della gestione del servizio e sulla qualità dello stesso ovvero sul rispetto degli obblighi contrattuali

7. CONSIDERAZIONI FINALI

La gestione dell'impianto di illuminazione votiva di un cimitero integra un'attività accessoria alla gestione del cimitero sul quale insiste l'impianto e pertanto, configura un servizio pubblico direttamente correlato alla gestione del cimitero e di carattere universale perché potenzialmente rivolto a tutti gli utenti, la cui fruibilità va garantita ad un prezzo accessibile.

L'Ente, con l'attuale organizzazione e personale in servizio non sarebbe in grado di garantire il servizio in parola in amministrazione diretta. Va inoltre sottolineato che l'analisi economico-finanziaria, che in caso di amministrazione diretta del servizio attesta i costi annui di gestione in presunti euro 51.033,30, a fronte di un introito presunto annuo di euro 30.850,50, oltre IVA al 22%, conferma la sostenibilità del modello gestionale della concessione del servizio, adottato dall'Amministrazione.

La qualità nella gestione del servizio, testimoniata dagli indicatori riportati nell'allegata tabella, unitamente agli introiti realizzati, confermano che la scelta dell'Ente risponde ai principi di efficienza, efficacia ed economicità su cui si impenna l'azione amministrativa; pertanto si ritiene che debba essere mantenuta l'attuale modalità di gestione del servizio.

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

COMUNE DI FIUME VENETO

**SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA
ECONOMICA**

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31.12.2022

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE: **trasporto scolastico**

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Indicare:

- ❑ **Oggetto:** L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle Scuole dell'Infanzia, delle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado del Comune di Fiume Veneto di seguito elencate:
Scuole dell'Infanzia paritarie: "Angelo Custode" avente sede nel capoluogo, via C. Ricchieri, 4; "Maria Immacolata" avente sede nella frazione di Bannia, Piazza E. Fermi, 10; "Giovanni Baschiera" avente sede nella frazione di Pescincanna, Via A. Volta, 5. **Scuole primarie:** "C. Battisti" avente sede nel capoluogo, Via C. Ricchieri, 3; "E. De Amicis" avente sede nella frazione di Bannia, Piazza E. Fermi; "A. Manzoni" avente

Il servizio di trasporto scolastico viene svolto in appalto dalla ditta Euro Tours Srl di Mogliano Veneto (TV) a favore degli alunni delle tre scuole dell'Infanzia paritarie, delle tre scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado del Comune di Fiume Veneto. Il Servizio viene svolto con fermate identificate e prestabilite per quanto concerne gli iscritti frequentanti le scuole primarie e secondaria di primo grado, mentre per gli iscritti frequentanti le scuole dell'infanzia le fermate sono presso l'abitazione dell'utente. Gli utenti per usufruire del servizio corrispondono una tariffa agevolata stabilita dall'amministrazione.

sede nella frazione di Cimpello, Via Pascoli.
Scuola

Secondaria di Primo Grado "D. Alighieri" avente sede nel capoluogo Piazza Marconi, 57. Il servizio comprende il tragitto di andata dai luoghi di residenza degli alunni alle scuole di pertinenza e il tragitto di ritorno dalle scuole ai luoghi di residenza, secondo i giorni e gli orari determinati dalle autorità scolastiche, che possono prevedere uscite in orari diversificati e rientri pomeridiani. La ditta svolge il servizio con mezzi propri. Per l'espletamento del servizio di trasporto sono utilizzati 4 mezzi di tipo "scuolabus" ed immatricolati per tale uso, dovranno essere dotati di ogni dispositivo richiesto dalla normativa vigente, più uno di scorta, con i seguenti requisiti minimi: anzianità massima di immatricolazione non superiore a 9 anni; capienza di almeno 48 posti a sedere oltre al conducente e all'accompagnatore. Qualora uno o più mezzi non potessero iniziare o proseguire il servizio a causa avaria, incidente e/o altra causa l'appaltatore garantisce, a proprie spese e senza alcun onere aggiuntivo, un servizio sostitutivo con il mezzo di scorta e altri mezzi idonei, entro 20 minuti dal verificarsi dell'inconveniente, informandone tempestivamente la scuola e il Comune.

❑ data di approvazione, durata - scadenza affidamento:

1) Data di approvazione 17.08.2021. Proroga tecnica periodo settembre- dicembre 2022 mesi 4 scadenza 31.12.2022.

2) Data di approvazione 15.12.2022. Affidamento servizio periodo gennaio-giugno 2023 mesi 6 scadenza 30.06.2023

❑ valore complessivo e su base annua del servizio affidato;

1) periodo settembre-dicembre 2022 Euro 80.451,72 + iva 10% = 88.496,89

2) periodo gennaio-giugno 2023 Euro 132.998,67 + iva 10% = 146.298,54

base annua 211.769,07 + iva 10% = 234.784,42

❑ criteri tariffari;

Le tariffe per il servizio ad anno scolastico applicate sono le seguenti:

1° figlio euro 170,00

2° figlio euro 119,00

3° figlio euro 102,00

Dal 4° figlio euro 85,00

❑ principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti.

Gli Scuolabus messi a disposizione per il servizio sono:

- FY402LC, immatricolato in data 04/02/2020;

- GE822KZ, immatricolato in data 04/08/2021;

- GE823KZ, immatricolato in data 04/08/2021;

- GE825KZ, immatricolato in data 04/08/2021.

- GE824KZ, immatricolato in data 04/08/2021 automezzo attrezzato per il trasporto di alunni con disabilità, a disposizione su richiesta dell'Amministrazione.

Tutti i veicoli (incluso il mezzo di scorta) sono dotati di un dispositivo GPS idoneo a rilevare i percorsi oggetto del servizio e che consenta di monitorare tragitti, Km, velocità e orari del veicolo dalla centrale operativa e di geolocalizzare le informazioni registrate.

Gli autisti impiegati nel servizio che hanno frequentato il corso di primo soccorso rivolto a soggetti in età pediatrica nei tre anni antecedenti l'avvio della presente procedura

Per i servizi sopra indicati nessun costo aggiuntivo è posto a carico degli utenti.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Il monitoraggio e controllo del servizio è svolto dal personale dell'Ufficio Istruzione.

La verifica del servizio è svolta quotidianamente tramite linea diretta con genitore degli utenti tramite mail e/o telefono ufficio.

Possibilità di verifica del percorso e tempistica di realizzazione tramite consultazione dati trasmessi alla ditta tramite GPS presente in ciascun veicolo.

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

☐ dati identificativi;

DITTA EURO TOURS srl Via Raffaello 9 MOGLIANO VENETO TV P.I. 01831840267

☐ oggetto sociale:

La società ha come oggetto sociale le seguenti attività:

- l'esercizio di autonoleggi turistici e atipici;
- l'attività di trasporti scolastici e dei diversamente abili, di trasporti assistiti sociali e sanitari; la gestione di autolinee per il trasporto di persone e il trasporto conto terzi, di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, nonché tutti i trasporti in genere, compresi quelli di merci;
- servizi di noleggio di automezzi senza conducente; di noleggio di imbarcazioni e aeromobili con, o senza, conducente;
- la gestione di distributori di carburante ed energia elettrica per la ricarica di automezzi; officine e carrozzerie;
- la gestione di agenzie di viaggi, compresa l'attività di tour operator, di servizi di guida turistica, di accompagnatore turistico; la gestione di alberghi e ristoranti;
- il commercio di autovetture e automezzi industriali e commerciali;
- la gestione di piattaforme on-line per la vendita di beni e servizi;
- servizi di pulizie civili ed industriali;
- assistenza domiciliare;
- autoscuola per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di guida a uso privato per i veicoli a motore di tutte le categorie; la consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto;
- la prestazione di servizi di consulenza e assistenza alle imprese pubbliche e private nei settori dei trasporti, della mobilità, della intermodalità e della logistica in genere.
la società potrà, inoltre, avere a oggetto l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, il restauro, la gestione e la locazione di immobili sia rustici che urbani, nonché commerciali ed industriali.
la società potrà, infine, esercitare le seguenti attività:
- organizzazione e prestazione di servizi per la direzione, l'organizzazione, lo sviluppo e il marketing; l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale e manageriale; l'esecuzione di studi di pianificazione di fattibilità, servizi di pubblicità e di comunicazione; servizi di elaborazione di dati, di trasferimento tecnologico e di intermediazione dell'informazione; assistenza agli acquisti e agli appalti;
- organizzazione e prestazione di servizi di merchandising; - assunzione di rappresentanze, con o senza deposito, per lo svolgimento di interposizione commerciale sotto qualsiasi forma;
- editoria, con l'espressa esclusione della pubblicazione di quotidiani, ove la società manchi dei requisiti e condizioni prescritte dalla legge, realizzazione e diffusione di guide, dépliants e altre edizioni simili, su supporti analogici o informatici e similari.

3. ANDAMENTO ECONOMICO

☐ costo pro capite (per utente) e complessivo, nell'ultimo triennio;

- COSTO 2020 – 2021 utente € 702,42 complessivo € 209.322,53 n. 298 utenti
- COSTO 2021 - 2022 utente € 675,14 complessivo € 219.422,06 n. 325 utenti
- COSTO 2022 - 2023 utente € 764,77 complessivo € 234.784,42 n. 307 utenti

☐ costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti;

☐ ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione;

- RICAVI 2020 € 53.000
- RICAVI 2021 € 48.000
- RICAVI 2022 € 50.830

- n. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario;
 - n.1 istruttore al 30% del proprio monte ore lavorativo totale con costo annuo € 11.913,903
 - n. 1 istruttore al 5% del proprio monte ore lavorativo totale con costo annuo € 1.855,539

COSTO COMPLESSIVO ANNUO 13.769,44

	qualifica	inquadramento	costo orario	importo annuo (37 settimane di servizio)
1	conducente	ccnl noleggio automezzi anav 019 – livello c2	€ 23/h	€ 23.828,00
2	conducente	ccnl noleggio automezzi anav 019 – livello c2	€ 23/h	€ 23.828,00
3	conducente	ccnl noleggio automezzi anav 019 – livello c2	€ 23/h	€ 23.828,00
4	conducente	ccnl noleggio automezzi anav 019 – livello c2	€ 23/h	€ 23.828,00

TOTALE COSTO ANNUO COMPLESSIVO PERSONALE CONDUCENTE: € 95.312,00

- Le tariffe su base annua applicate sono le seguenti:

1° figlio euro 170,00

2° figlio euro 119,00

3° figlio euro 102,00

Dal 4° figlio euro 85,00

4. QUALITÀ DEL SERVIZIO

Si allega tabella con gli indicatori di qualità/quantità indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy

5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Tra gli obblighi contrattuali previsti e attuati ci sono:

- Procedure di emergenza in caso di veicolo in panne durante il servizio.
- Utilizzo di officine meccaniche autorizzate e officina mobile.
- Selezione del personale con criteri che prevedono tra gli altri almeno 10 anni di esperienza alla guida di scuolabus.
- Formazione annuale del personale comprendente anche il primo soccorso e sicurezza antincendio.
- Caratteristiche dei mezzi impiegati comprendenti alti standard di sicurezza quali ABS, ASR, EBD. HILL HOLDER, controllo automatico della distribuzione del carico, antirollio, freno di servizio a due circuiti indipendenti, freni a disco autoventilanti, freno di emergenza integrato in quello di servizio, aria condizionata, riscaldamento supplementare, sensori e telecamera posteriore, ricevitore GPS, gomme termiche oltre a tutti gli equipaggiamenti previsti dal D.M. 01.04.2010 per la sicurezza attiva e passiva.
- Mezzo per trasporto disabili a disposizione su richiesta.
- Realizzazione e pubblicazione on line del piano dei trasporti.
- Info point presso sede comunale nel mese di settembre.
- Uscite didattiche gratuite a favore delle scuole locali attuate nel numero di 45 nel corso dell'ultimo anno scolastico.

- Polizza assicurativa supplementare stipulata a favore degli iscritti al servizio scuolabus per eventi nel tragitto casa / fermata autobus e discesa autobus / casa.

6. VINCOLI

Non sussistono disposizioni legislative determinanti obblighi gestionali né vincoli tecnici e/o tecnologici incidenti sull'economicità e/o sostenibilità finanziaria della gestione del servizio e sulla qualità dello stesso ovvero sul rispetto degli obblighi contrattuali

7. CONSIDERAZIONI FINALI

Il servizio appaltato ad azienda esterna risponde ai principi di economicità, efficacia ed efficienza in quanto il servizio si compone di 4 linee realizzato con 4 autobus di recente immatricolazione e copre in modo capillare l'intero territorio comunale con 110 fermate. È a disposizione anche un mezzo di scorta con le medesime caratteristiche. Gli autisti impiegati hanno la professionalità e le competenze necessarie, sono adeguatamente e costantemente formati, oltre a possedere attestazione di frequenza del corso di primo soccorso pediatrico.

Un diverso modello gestionale del servizio, si pensi ad una amministrazione diretta, sarebbe difficilmente sostenibile, tenuto conto che al costo del personale stimato in € 160.000,00 annui andrebbe aggiunto quello per l'acquisto e il mantenimento dei mezzi. Considerato inoltre il fatto che il servizio di trasporto scolastico è finalizzato a garantire il diritto allo studio e pertanto i relativi costi non possono essere riversati completamente sugli utenti.

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

COMUNE DI FIUME VENETO

**SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA
IMPIANTI SPORTIVI**

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31.12.2022

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, *«i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».*

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale, prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

A1 – CAMPI DA CALCIO DI VIA N. SAURO A BANNIA

Gestione dell'impianto sportivo denominato "campi da calcio di via N. Sauro a Bannia" alla Società A.S.D. Calcio Bannia con sede in via N. sauro n. 64 a Bannia di Fiume Veneto, qualificabili come attività operative-gestionali, nonché attività complementari finalizzate alla gestione ottimale dell'impianto adibito al gioco del calcio, al suo miglioramento funzionale/operativo ed alla migliore fruibilità della struttura, consistente in:

- 2 fabbricati ad uso spogliatoi, n. 1 tribuna coperta, n. 1 biglietteria/sala riunioni/punto ristoro, n. 1 campo principale in erba, n. 1 campo d'allenamento con illuminazione, n. 1 campo di sfogo in erba;
 - Area verde circostante l'impianto e pertinenze.
-

A2 – CAMPI DA TENNIS PRESSO IL COMPLESSO DEL POLISPORTIVO DI FIUME VENETO

Gestione dell'impianto sportivo denominato "campi da tennis" presso il complesso del polisportivo a Fiume Veneto alla Società A.S.D. Tennis Club Fiume Veneto con sede in via G. Verdi n. 18 a Fiume Veneto, qualificabili come attività operative-gestionali, nonché attività complementari finalizzate alla gestione ottimale dell'impianto adibito al gioco del tennis, al suo miglioramento funzionale/operativo ed alla migliore fruibilità della struttura, consistente in:

- n. 2 campi da tennis con copertura a pallone stabile;
 - n. 1 campo da tennis scoperto;
 - n. 1 complesso di spogliatoi, distinti in locali per uomini e locali per donne, sala riunione e ufficio/segreteria;
 - aree verdi di pertinenza campi da tennis e spogliatoi.
-

A3 – IMPIANTI SPORTIVI ADIBITI AL GIOCO DELLE BOCCE DI VIA G. VERDI A FIUME VENETO

Gestione dell'impianti sportivi adibiti al gioco delle bocce di via G. Verdi a Fiume Veneto presso il complesso del polisportivo a Fiume Veneto alla Società Bocciofila Fortitudo con sede in via G. Verdi n. 18/A a Fiume Veneto, qualificabili in via generale, come attività operative-gestionali, nonché attività complementari finalizzate alla gestione ottimale dell'impianto adibito al gioco delle bocce, al suo miglioramento funzionale/operativo ed alla migliore fruibilità della struttura, consistente in:

- n. 1 fabbricato sviluppato su un livello, con campo da gioco a 4 corsie, n. 2 spogliatoi, n. 1 infermeria e n. 1 ingresso con punto ristoro soci, locali accessori;
 - area verde circostante l'impianto.
-

A4 – PALESTRA COMUNALE DI PIAZZALE CHIARANDINI A BANNIA DI FIUME VENETO

Il servizio oggetto del contratto comprende le seguenti prestazioni:

- gestione delle richieste per l'utilizzo dei locali da parte di terzi;
- servizio di sorveglianza con l'onere del servizio di pulizia.

della palestra Comunale di Piazza Chiarandini a Bannia di Fiume Veneto all'A.S.D. Basket Fiume con sede in Piazza Chiarandini, 2 a Bannia di Fiume Veneto.

L'immobile in oggetto viene utilizzato sia dagli alunni della vicina scuola primaria sia da associazioni sportive dilettantistiche per lo svolgimento di attività sportive compatibili con la struttura, ed è composta da:

- n. 1 fabbricato sviluppato su un livello con: ingresso-atrio-corridoio, n. 2 spogliatoi con docce e wc, n. 1 spogliatoio con servizio igienico, locale tecnico, magazzino e guardiola, sala riunioni, locale ad uso ambulatorio, un wc con anti e palestra ;
-

A5 – CAMPI DA CALCIO DI VIA G. VERDI A FIUME VENETO

Gestione dell'impianto sportivo denominato "campi da calcio di via G. Verdi" a Fiume Veneto alla Società A.S.D. Calcio Fiume Veneto Bannia con sede in via G. Verdi n. 18 a Fiume Veneto, al fine di gestire alcuni servizi presso lo stesso impianto Sportivo conformando la propria azione ai

principi che caratterizzano la pratica sportiva e il soddisfacimento di un interesse sociale, assumendo come proprie le finalità prevalentemente sportive, scolastiche e sociali che hanno motivato la costruzione dell'impianto.

Il servizio comprende:

- *gestione delle richieste per l'utilizzo dei campi da parte di terzi;*
 - *il servizio di sorveglianza e pulizia;*
 - *il servizio di manutenzione dei campi da gioco;*
 - *il servizio di manutenzione ordinaria degli immobili e delle pertinenze di cui al capitolato speciale;*
 - *il servizio di manutenzione ordinaria del percorso vita;*
-

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

B1 – CAMPI DA CALCIO DI VIA N. SAURO A BANNIA

OGGETTO

- *gestione e conservazione manutentiva dei beni mobili ed immobili afferenti al centro sportivo (incluse le pertinenze al centro sportivo), compresi gli interventi di cura generale e pulizia, in relazione alla principale finalizzazione d'uso dello stesso;*
- *gestione e conservazione manutentiva dei campi da gioco afferenti al centro sportivo, compresi gli interventi di cura generale, pulizia e manutenzione, in relazione alla principale finalizzazione d'uso dello stesso;*
- *sviluppo delle attività inerenti all'organizzazione e gestione del centro sportivo in base alle richieste degli utilizzi da parte della Società gestrice e di terzi;*
- *gestione dei servizi di assistenza all'utenza ed al pubblico in relazione alla fruibilità del centro sportivo e delle attività in esso realizzate;*
- *gestione delle attività di sorveglianza dei beni mobili ed immobili afferenti al centro sportivo, nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi allo stesso;*
- *gestione delle attività amministrative e contabili inerenti il funzionamento e le attività del centro sportivo;*

DATA DI APPROVAZIONE, DURATA – SCADENZA AFFIDAMENTO

Determinazione 491 del 24.08.2021 di affidamento della gestione dell'impianto sportivo denominato "campi da calcio di via N. Sauro a Bannia";

Durata dell'affidamento anni 6 a decorrere dal 01.09.2021;

Scadenza affidamento 31.08.2027.

In data antecedente il 01.09.2021 l'impianto sportivo è stato gestito dall'A.S.D.C Fiume Veneto – Bannia sulla base di aggiudicazione disposta con determinazione 572 del 31.08.2022 e successiva convenzione del 28.12.2012 rep. 2055.

VALORE COMPLESSIVO E SU BASE ANNUA DEL SERVIZIO AFFIDATO

Spesa complessiva per il periodo di 6 anni € 82.450,00 oltre all'IVA del 22% per un totale complessivo di € 100.589,00

Spesa complessiva su base annua € 13.741,67 oltre all'IVA del 22% per un totale complessivo di € 16.764,84;

CRITERI TARIFFARI

Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi di via N. sauro di Bannia sono state approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 262 del 08.10.2012 redatta su proposta dell'ufficio patrimonio in base alle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per il buon funzionamento degli impianti, modificata con delibera della giunta Comunale n. 104 del 08.07.2013

Le spese sono diversificate in base al campo di calcio utilizzato (A, B, C), al tipo di utilizzo, con o senza illuminazione, alla tipologia di utilizzatori (associazioni locali, non locali e under 18).

PRINCIPALI OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL GESTORE IN TERMINI DI INVESTIMENTI, QUALITÀ DEI SERVIZI, COSTI DEI SERVIZI PER GLI UTENTI

Sulla base di quanto previsto dall'art. 4 dell'atto unilaterale d'obbligo per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi sopra indicati, l'affidatario deve:

- *conformare la propria azione ai principi che caratterizzano la pratica sportiva e il soddisfacimento di un interesse sociale, assumendo come proprie le finalità prevalentemente sportive, scolastiche e sociali che hanno motivato la costruzione dell'impianto, assicurando l'impiego di personale qualificato ed assicurato;*
 - *prestare la propria collaborazione tecnico - organizzativa, gratuita, per iniziative sportive organizzate dall'Istituto Scolastico Comunale e dall'Amministrazione Comunale e che vengano a svolgersi negli impianti medesimi.*
 - *sostenere i costi per il personale in qualsiasi modo utilizzato; per le spese di custodia e vigilanza;*
 - *rispettare e far rispettare eventuali indicazioni stabilite dall'Amministrazione Comunale anche predisponendo un adeguato Regolamento d'uso che prima dell'entrata in vigore dovrà essere approvato dalla stazione adjudicatrice;*
 - *gestire le prenotazioni, autorizzazioni ed utilizzo dei campi da parte di Società terze e comunicazione delle stesse all'Amministrazione Comunale, al fine che la stessa possa accertare l'entrata della tariffa d'utilizzo (le tariffe verranno comunicate, dall'Amministrazione Comunale, all'inizio di ogni annata sportiva);*
 - *mantenimento e manutenzione delle zone di attività sportiva secondo le indicazioni previste dal Regolamento di Federazione, o dal Regolamento degli impianti ed in particolare:*
 - *provvedere alla sistemazione e manutenzione (arieggiatura, risemina, ecc.) dei campi da gioco di modo che gli stessi siano sempre funzionali all'uso cui sono destinati, acquistando concimi, sementi, terra di riporto e quant'altro necessario allo scopo ed utilizzando adeguate attrezzature;*
 - *predisporre i campi da gioco per la disputa di gare ufficiali o comunque autorizzate dall'Amministrazione Comunale e ogni qualvolta l'amministrazione ne faccia richiesta;*
 - *falciare periodicamente, massimo ogni 15 giorni, i tappeti erbosi dei campi da gioco, le aree adiacenti i campi da gioco e pertinenze con relativa asportazione dell'erba falciata in "Piazzola Ecologica", area attrezzata o in debita buca di compostaggio autorizzata dall'Amministrazione Comunale; annaffiare i campi da gioco per la perfetta crescita del manto erboso;*
 - *sostenere le spese di pulizia e sanificazione (comprese le spese di personale e l'acquisto di materiali di consumo) dei locali affidati secondo le seguenti modalità: effettuare la pulizia completa di spogliatoi, infermeria, servizi per il pubblico, sala riunioni, chiosco e tutti gli altri locali accessori almeno una volta al giorno e in caso di manifestazioni sportive un'ulteriore pulizia giornaliera prima o durante l'intervallo della manifestazione secondo le necessità; effettuare la pulizia vetri e serramenti almeno una volta al mese e all'occorrenza; effettuare la pulizia straordinaria pavimenti e disinfezione servizi almeno 3 volte l'anno e all'occorrenza;*
 - *provvedere alla manutenzione ordinaria delle varie attrezzature;*
 - *provvedere alla manutenzione ordinaria delle strutture e locali concessi (tinteggiatura interna, impianto d'illuminazione interno ed esterno ai locali, impianto d'irrigazione dei campi da calcio, ecc. ad esclusione degli impianti d'illuminazione dei campi da gioco che rimangono a carico dell'Amministrazione Comunale);*
 - *provvedere alla manutenzione ordinaria dell'impianto idrico/sanitario e riscaldamento;*
 - *provvedere alla gestione e verifica periodica, prevista dalla normativa vigente, dei dispositivi antincendio e d'emergenza (estintori, luci d'emergenza, maniglioni antipánico, vie di fuga, ecc.);*
 - *Sostenere le spese relative al Telefono/Fax, Tasse, Imposte e, su richiesta documentata dell'Amministrazione Comunale, della differenza delle spese sostenute per i consumi di energia elettrica ed acqua calda - riscaldamento (consumi di energia elettrica superiori a 20.550,00 Kwh annui - consumi di gas metano superiori a 9.000,00 mc annui);*
 - *osservare la normativa in materia, anche di futura emanazione, ed in particolare: D.M. 18/03/1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", e relative successive modifiche; Legge 23/03/1981 n. 91 "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti"; D.Lgs.81/2008 "Testo unico sulla Sicurezza" ed in particolar modo l'individuazione del Responsabile Sicurezza;*
 - *segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia all'Amministrazione Comunale;*
- Il concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e da incendio;*

Non è presente affidamento in house.

B2 – CAMPI DA TENNIS PRESSO IL COMPLESSO DEL POLISPORTIVO DI FIUME VENETO

OGGETTO

- *Gestione e conservazione manutentiva dei beni mobili ed immobili afferenti al centro sportivo, compresi gli interventi di cura generale e pulizia, in relazione alla principale finalizzazione d'uso dello stesso;*
- *Sviluppo delle attività inerenti l'organizzazione degli utilizzi del centro sportivo;*
- *Gestione dei servizi di assistenza all'utenza ed al pubblico in relazione alla fruibilità del centro sportivo e delle attività in esso realizzate;*
- *Gestione dell'attività di sorveglianza dei beni mobili ed immobili afferenti al centro sportivo e delle attività in esso realizzate, nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi allo stesso;*
- *Gestione delle attività amministrative e contabili inerenti il funzionamento e le attività del centro sportivo;*

DATA DI APPROVAZIONE, DURATA – SCADENZA AFFIDAMENTO

- *Determinazione 247 del 30.04.2021 di affidamento della gestione dell'impianto sportivo denominato "campi da tennis" presso il complesso del polisportivo di via Verdi a Fiume Veneto;*
- *Durata dell'affidamento anni 5 a decorrere dal 01.05.2021;*
- *Scadenza affidamento 30.04.2026.*

VALORE COMPLESSIVO E SU BASE ANNUA DEL SERVIZIO AFFIDATO

- *Spesa complessiva per il periodo di 5 anni € 30.752,00 oltre all'IVA del 22% per un totale complessivo di € 37.517,45*
- *Spesa complessiva su base annua € 6.150,40 oltre all'IVA del 22% per un totale complessivo di € 7.503,49;*

CRITERI TARIFFARI

- *L'affidamento prevede che l'affidatario si faccia carico della conduzione degli impianti, introitando e praticando nei confronti degli utenti i prezzi e le tariffe concordate con l'amministrazione comunale.*

PRINCIPALI OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL GESTORE IN TERMINI DI INVESTIMENTI, QUALITÀ DEI SERVIZI, COSTI DEI SERVIZI PER GLI UTENTI

Sulla base di quanto previsto dall'art. 4 dell'atto unilaterale d'obbligo per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi sopra indicati, l'affidatario deve:

- *conformare la propria azione ai principi che caratterizzano la pratica sportiva e il soddisfacimento di un interesse sociale, assumendo come proprie le finalità prevalentemente sportive, scolastiche e sociali che hanno motivato la costruzione dell'impianto, assicurando l'impiego di personale qualificato ed assicurato;*
- *garantire l'utilizzo gratuito degli impianti sportivi da parte delle scuole materne, primarie e secondarie di primo grado e per le attività di promozione sportiva e ricreativa compatibili con le finalità d'uso dell'impianto stesso che l'Amministrazione intende organizzare direttamente da concordare di volta in volta prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa, gratuita, per*

iniziative sportive organizzate dall'Istituto Scolastico Comunale e dall'Amministrazione Comunale che vengano a svolgersi negli impianti medesimi.

- *utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione, e garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.*
 - *provvedere, a sua cura e spese, all'osservanza delle disposizioni contenute nella Normativa legislativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro (D.Lgs. n. 81 del 2008), nonché a tutte le altre disposizioni normative e regolamentari che in seguito venissero approvate, restando il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.*
 - *per quanto attiene la manutenzione degli impianti idrici, termici ed elettrici dovrà avere cura di rivolgersi a ditte specializzate del settore, regolarmente autorizzate dalla C.C.I.A.A. o comunque idonee ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.*
 - *Sostenere gli oneri di conduzione relativi alle forniture di energia elettrica, acqua, telefono, tassa rifiuti, pulizia dell'intero immobile, oltre alle imposte applicate a qualsiasi titolo;*
 - *Sostenere il costo del riscaldamento e la sua manutenzione ordinaria, ottemperando a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti, comprese le revisioni periodiche dell'impianto;*
 - *provvedere alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale;*
 - *rispettare e far rispettare eventuali indicazioni stabilite dall'Amministrazione Comunale anche predisponendo un adeguato Regolamento d'uso che prima dell'entrata in vigore dovrà essere approvato dalla Stazione appaltatrice;*
 - *mantenere e manutentare le zone di attività sportiva secondo le indicazioni previste dal Regolamento di Federazione, o dal Regolamento degli impianti ed in particolare: provvedere alla sistemazione e manutenzione dei campi da gioco di modo che gli stessi siano sempre funzionali all'uso cui sono destinati, acquistando sabbia, terra di riporto e quant'altro necessario allo scopo ed utilizzando adeguate attrezzature; predisporre i campi da gioco per la disputa di gare ufficiali o comunque autorizzate dall'Amministrazione Comunale e ogni qualvolta l'amministrazione ne faccia richiesta; annaffiare i campi da gioco per il perfetto mantenimento del campo da gioco;*
 - *effettuare la pulizia completa di ufficio, spogliatoi, sala riunioni e tutti gli altri locali accessori almeno una volta al giorno e in caso di manifestazioni sportive un'ulteriore pulizia giornaliera prima o durante l'intervallo della manifestazione secondo le necessità; pulizia vetri e serramenti almeno una volta al mese o all'occorrenza; pulizia straordinaria pavimenti e disinfezione servizi almeno 3 volte l'anno o all'occorrenza;*
 - *provvedere alla manutenzione ordinaria delle strutture e locali concessi (tinteggiatura interna, impianto d'illuminazione interno ed esterno ai locali, manutenzione ordinaria degli impianti idrico - termico - sanitario con relative verifiche periodiche previste dalla normativa vigente, impianto d'irrigazione dei campi da tennis, ecc..*
 - *Provvedere alla gestione e verifica periodica, prevista dalla normativa vigente, dei dispositivi antincendio e d'emergenza (estintori, luci d'emergenza, maniglioni antipánico, vie di fuga, ecc.).*
 - *effettuare lo sfalcio periodico, massimo ogni 15 giorni, delle aree verdi adiacenti il fabbricato ed i campi da gioco con relativa asportazione dell'erba falciata (in "Piazzola Ecologica", area attrezzata o in debita buca di compostaggio autorizzata dall'Amministrazione Comunale), lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi e vialetti perimetrali dell'impianto;*
 - *segnalare tempestivamente prima dell'apertura degli impianti qualsiasi anomalia;*
 - *relativamente alle attrezzature ed ai complementi d'arredo, il concessionario provvede al controllo dei beni segnalando alla stazione aggiudicatrice quelli non più utilizzabili;*
- In caso di adeguamenti o rifacimenti strutturali di particolare entità, dovuti ad eventi eccezionali o a mutamenti sostanziali delle normative, in mancanza della cui esecuzione gli impianti non possano essere fruibili, le parti s'impegnano a concordare idonea soluzione.*

Il concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e danni da incendio;

Non è presente affidamento in house.

B3 – IMPIANTI SPORTIVI ADIBITI AL GIOCO DELLE BOCCE DI VIA G. VERDI A FIUME VENETO

OGGETTO

- gestione e conservazione manutentiva dei beni mobili ed immobili afferenti al centro sportivo, compresi gli interventi di cura generale e pulizia, in relazione alla principale finalizzazione d'uso dello stesso;
- sviluppo delle attività inerenti l'organizzazione degli utilizzi del centro sportivo;
- gestione dei servizi di assistenza all'utenza ed al pubblico in relazione alla fruibilità del centro sportivo e delle attività in esso realizzate;
- gestione delle attività di sorveglianza dei beni mobili ed immobili afferenti al centro sportivo, nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi allo stesso;
- gestione delle attività amministrative e contabili inerenti il funzionamento e le attività del centro sportivo.

DATA DI APPROVAZIONE, DURATA – SCADENZA AFFIDAMENTO

- Determinazione 246 del 30.04.2021 di affidamento della gestione dell'impianto sportivo denominato "bocciodromo" presso il complesso del polisportivo di via Verdi a Fiume Veneto";
- Durata dell'affidamento anni 5 a decorrere dal 01.05.2021;
- Scadenza affidamento 30.04.2026.

VALORE COMPLESSIVO E SU BASE ANNUA DEL SERVIZIO AFFIDATO

- Spesa complessiva per il periodo di 5 anni € 45.540,00 oltre all'IVA del 22% per un totale complessivo di € 55.558,80
- Spesa complessiva su base annua € 9.108,00 oltre all'IVA del 22% per un totale complessivo di € 11.111,76;

CRITERI TARIFFARI

- L'affidamento prevede che l'affidatario si faccia carico della conduzione degli impianti, introitando e praticando nei confronti degli utenti i prezzi e le tariffe concordate con l'amministrazione comunale.

PRINCIPALI OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL GESTORE IN TERMINI DI INVESTIMENTI, QUALITÀ DEI SERVIZI, COSTI DEI SERVIZI PER GLI UTENTI

Sulla base di quanto previsto dall'art. 4 dell'atto unilaterale d'obbligo per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi sopra indicati, l'affidatario deve:

- conformare la propria azione ai principi che caratterizzano la pratica sportiva e il soddisfacimento di un interesse sociale, assumendo come proprie le finalità prevalentemente sportive, scolastiche e sociali che hanno motivato la costruzione dell'impianto, assicurando l'impiego di personale qualificato ed assicurato;
- effettuare la custodia e vigilanza; la vigilanza deve essere organizzata in modo da garantire in particolar modo la verifica della chiusura serale e l'accesso di persone non autorizzate.
- Sostenere gli oneri di conduzione relativi alle forniture di energia elettrica e acqua.
- Sostenere tutte le spese di conduzione, tra le quali quelle relative al telefono, alla tassa rifiuti, ed alla pulizia dell'intero immobile, alle imposte applicate a qualsiasi titolo.
- Sostenere il costo del riscaldamento e la sua manutenzione ordinaria, sono a carico del concessionario il quale dovrà ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti, comprese le revisioni periodiche dell'impianto.
- provvedere alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale.
- assumerà, in via diretta esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti e/o alle attrezzature.
- rispettare e far rispettare eventuali indicazioni stabilite dall'Amministrazione Comunale anche predisponendo un adeguato Regolamento d'uso che prima dell'entrata in vigore dovrà essere approvato dalla Stazione appaltatrice.

- *mantenimento e manutenzione delle zone di attività sportiva secondo le indicazioni previste dal Regolamento di Federazione, o dal Regolamento degli impianti ed in particolare:*
- *provvedere alla sistemazione e manutenzione dei campi da gioco di modo che gli stessi siano sempre funzionali all'uso cui sono destinati;*
- *sostenere le spese di pulizia e sanificazione (comprese le spese di personale e l'acquisto di materiali di consumo) dei locali affidati;*
- *provvedere alla manutenzione ordinaria delle strutture e locali concessi (tinteggiatura interna, impianto d'illuminazione interno ed esterno ai locali, manutenzione ordinaria degli impianti idrico - termico - sanitario con relative verifiche periodiche previste dalla normativa vigente, impianto d'irrigazione dei campi da tennis, ecc..*
- *provvedere alla gestione e verifica periodica, prevista dalla normativa vigente, dei dispositivi antincendio e d'emergenza (estintori, luci d'emergenza, maniglioni antipanico, vie di fuga, ecc.).*
- *effettuare lo sfalcio periodico, massimo ogni 15 giorni, delle aree verdi adiacenti il fabbricato con relativa asportazione dell'erba falciata (in "Piazzola Ecologica", area attrezzata o in debita buca di compostaggio autorizzata dall'Amministrazione Comunale), lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi e vialetti perimetrali dell'impianto.*
- *prestare la propria collaborazione tecnico - organizzativa, gratuita, per iniziative sportive organizzate dall'Istituto Scolastico Comunale e dall'Amministrazione Comunale e che vengano a svolgersi negli impianti medesimi.*
- *segnalare tempestivamente prima dell'apertura degli impianti, a mezzo e-mail, alla Stazione Aggiudicatrice qualsiasi anomalia.*
- *Relativamente alle attrezzature ed ai complementi d'arredo, il Concessionario provvede al controllo dei beni segnalando Stazione Aggiudicatrice quelli non più utilizzabili.*
- *in caso di adeguamenti o rifacimenti strutturali di particolare entità, dovuti ad eventi eccezionali o a mutamenti sostanziali delle normative, in mancanza della cui esecuzione gli impianti non possano essere fruibili, le parti s'impegnano a concordare idonea soluzione.*

Non è presente affidamento in house.

B4 – PALESTRA COMUNALE DI PIAZZALE CHIARANDINI A BANNIA DI FIUME VENETO

OGGETTO

Il servizio oggetto del contratto comprende le seguenti prestazioni:

- *gestione delle richieste per l'utilizzo dei locali da parte di terzi;*
- *servizio di sorveglianza con l'onere del servizio di pulizia.*

DATA DI APPROVAZIONE, DURATA – SCADENZA AFFIDAMENTO

- o *determinazione 431 del 28.06.2012 del Responsabile area LL.PP., manutenzione e patrimonio di aggiudicazione e Convenzione del 31.07.2012 Rep n. 2015 del 02.08.2012 di affidamento del servizio di gestione delle richieste per l'utilizzo dei locali da parte di terzi e di sorveglianza con l'onere del servizio di pulizia della palestra comunale di piazzale Chiarandini a Bannia di Fiume Veneto*
- o *Durata dell'affidamento anni 15 a decorrere dal 31.07.2012;*
- o *Scadenza affidamento 30.07.2027.*

VALORE COMPLESSIVO E SU BASE ANNUA DEL SERVIZIO AFFIDATO

- o *Spesa complessiva per il periodo di 15 anni € 11.500,00/anno oltre all'IVA di legge ed all'aggiornamento ogni 3 anni in base all'adeguamento ISTAT, per un totale imponibile complessivo di € 172.500,00 oltre all'IVA di legge ed all'aggiornamento ogni 3 anni in base agli adeguamenti ISTAT;*
- o *Spesa complessiva su base annua, riferita all'anno 2022, € 11.628,92 (con aggiornamenti ISTAT escluso ritenuta 0,50%) oltre all'IVA del 22% per un totale complessivo di € 14.187,28;*

CRITERI TARIFFARI

Con Deliberazione della Giunta Comunale n 122 del 05.06.2003 sono state fissate le tariffe orarie per

l'utilizzo delle strutture pubbliche comunali e successivamente modificate con Delibere di Giunta Comunale:

- n. 176 del 28.08.2008;
- n. 231 del 13.09.2010;
- n. 03 del 13.01.2014;
- n. 185 del 05.10.2017 e n. 212 del 05.12.2022 (modifica criteri di applicazione associazioni non locali).

Le tariffe sono diversificate in base:

- Al periodo di utilizzo: estivo – invernale;
- Alla tipologia di associazioni utilizzatrici: associazioni locali, associazioni locali under 18, associazioni, enti extra comune e soggetti privati;
- Attività continuativa (periodo ottobre – maggio) e non continuativa;

PRINCIPALI OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL GESTORE IN TERMINI DI INVESTIMENTI, QUALITÀ DEI SERVIZI, COSTI DEI SERVIZI PER GLI UTENTI

Sulla base di quanto previsto dall'art. 4 della convenzione le prestazioni vengono effettuate in autonomia organizzativa e gestionale, secondo le specifiche modalità stabilite nel capitolato speciale d'appalto, che in sintesi prede che:

- *l'affidatario dovrà conformare la propria azione ai principi che caratterizzano la pratica sportiva e il soddisfacimento di un interesse sociale, assumendo come proprie le finalità prevalentemente sportive, scolastiche e sociali che hanno motivato la costruzione dell'impianto;*
- *l'aggiudicatario qualora in sede di gara abbia presentato debito progetto quale parte dell'offerta tecnica inerente "migliorie da apportare all'impianto", dovrà acquisire preventivo parere tecnico favorevole da parte del Settore Manutenzioni - Lavori Pubblici - Patrimonio del Comune di Fiume Veneto sul progetto medesimo valutato in sede di gara al fine di ottenere l'esecutività dei lavori di miglioria;*
 - o *precisato che con delibera di Giunta Comunale 172 del 09.07.2012 è stato rilasciato il nulla osta patrimoniale ai lavori di manutenzione e contenimento dei consumi energetici dell'importo complessivo pari ad € 80.000,00, offerti dall'aggiudicatario, precisando fra l'altro che non comporteranno alcun onere per l'Amministrazione Comunale ed in particolare realizzati con fondi del bilancio societario dell'ASD Basket Fiume ed in parte con contributo della Provincia di Pordenone;*
 - o *preso atto che tali lavori sono stati ultimati il 14.01.2013 come da comunicazione del 14.01.2013, prot. comunale 760/A a firma del Direttore dei lavori e del presidente dell'ASD Basket Fiume;*
- *Le manutenzioni straordinarie, competono alla STAZIONE AGGIUDICATRICE.*
- *alla fine del periodo di affidamento, l'AGGIUDICATARIO non ha diritto ad alcun rimborso degli investimenti effettuati sugli impianti che rimangono di proprietà del Comune di Fiume Veneto compresi quelli autorizzati e realizzati;*
- *Le spese di gestione a carico dell'AGGIUDICATARIO sono:*
 - *costi per il personale in qualsiasi modo utilizzato;*
 - *spese di custodia e vigilanza; la vigilanza deve essere organizzata in modo da garantire in particolar modo la verifica della chiusura serale.*
 - *mantenimento e manutenzione delle zone di attività sportiva secondo le indicazioni previste dal Regolamento di Federazione, o dal Regolamento degli impianti;*
 - *spese di pulizia e sanificazione (comprese le spese di personale e l'acquisto di materiali di consumo) dei locali affidati secondo le seguenti modalità:*
 - *pulizia completa di spogliatoi, infermeria, servizi e tutti gli altri locali accessori almeno una volta al giorno e in caso di manifestazioni sportive un'ulteriore pulizia giornaliera prima o durante l'intervallo della manifestazione secondo le necessità;*
 - *pulizia vetri e serramenti almeno una volta al mese o all'occorrenza;*
 - *pulizia straordinaria pavimenti e disinfezione servizi almeno 3 volte l'anno o all'occorrenza;*
 - *pulizia della zona adibita all'attività specifica (campo gioco) giornaliera e prima di ogni manifestazione sportiva;*
 - *Le pulizie dovranno essere effettuate in giornate ed orari che non interferiscano con le attività scolastiche e/o attività autorizzate dal Comune.*
 - *osservanza di tutta la normativa in materia di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", e relative successive modifiche, le Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti";*

- *segnalare tempestivamente prima dell'apertura degli impianti qualsiasi anomalia;*
- *in merito alle attrezzature ed ai complementi d'arredo, l'AGGIUDICATARIO provvede al controllo dei beni segnalando quelli non più utilizzabili.*
- *in caso di adeguamenti o rifacimenti strutturali di particolare entità, dovuti ad eventi eccezionali o a mutamenti sostanziali delle normative, in mancanza della cui esecuzione gli impianti non possano essere fruibili, le parti s'impegnano a concordare idonea soluzione.*
- *stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile;- ad applicare integralmente i contratti collettivi di lavoro per il personale dipendente, per il personale non dipendente il rispetto della normativa vigente in materia ed al pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche e ad assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);*
- *rispondere quanto indicato dagli artt. 2043 e 2050 del C.C.;*
- *rispettare il documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza predisposti dall'Amministrazione Comunale, a predisporre i relativi aggiornamenti ed integrazioni.*
- *per il personale eventualmente impiegato a titolo di volontariato, l'AGGIUDICATARIO s'impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare al personale stesso durante le attività di cui sopra o che il personale può causare agli utenti, esonerando la STAZIONE AGGIUDICATRICE da ogni responsabilità al riguardo.*
- *eventuali danni che venissero arrecati agli impianti o agli utenti od al personale, imputabili anche a negligenza o imperizia dell'AGGIUDICATARIO, ovvero per atti o fatti, anche omissivi, restano a carico dell'AGGIUDICATARIO, anche se non coperti dall'apposita polizza assicurativa.*
- *I soggetti interessati all'utilizzo temporaneo della struttura denominata palestra di Bannia (con esclusione dell'istituto scolastico e della STAZIONE AGGIUDICATRICE) dovranno presentare la richiesta di utilizzo allegando l'eventuale calendario all'AGGIUDICATARIO. La domanda dovrà essere redatta con le modalità previste dal Regolamento per la gestione dei beni immobili e per la concessione in uso temporaneo di locali e strutture fisse di proprietà comunale.*
- *alla STAZIONE AGGIUDICATRICE spetterà il compito di introitare la tariffa senza che L'AGGIUDICATARIO abbia nulla a pretendere.*

Non è presente affidamento in house.

B5 – CAMPI DA CALCIO DI VIA G. VERDI A FIUME VENETO

OGGETTO

Il servizio oggetto del contratto comprende le seguenti prestazioni:

- *la gestione delle richieste per l'utilizzo dei campi da parte di terzi;*
- *il servizio di sorveglianza e di pulizia;*
- *il servizio di manutenzione dei campi da gioco;*
- *il servizio di manutenzione ordinaria degli immobili e delle pertinenze di cui al presente capitolato;*
- *il servizio di manutenzione ordinaria del Percorso Vita;*

DATA DI APPROVAZIONE, DURATA – SCADENZA AFFIDAMENTO

- o *determinazione 573 del 31.08.2012 del Responsabile area LL.PP., manutenzione e patrimonio di aggiudicazione e Convenzione del 28.12.2012 Rep n. 2056 di affidamento della gestione degli impianti sportivi adibiti al gioco del calcio di via G. Verdi a Fiume Veneto*
- o *Durata dell'affidamento anni 10 a decorrere dal 28.12.2012;*
- o *Scadenza affidamento 27.12.2022.*

VALORE COMPLESSIVO E SU BASE ANNUA DEL SERVIZIO AFFIDATO

- o *Spesa complessiva per il periodo di 10 anni € 16.116,00/anno oltre all'IVA di legge ed all'aggiornamento ogni 3 anni in base all'adeguamento ISTAT, per un totale imponibile complessivo di € 161.160,00 oltre all'IVA di legge ed all'aggiornamento ogni 3 anni in base agli adeguamenti ISTAT;*
- o *Spesa complessiva su base annua, referita all'anno 2022, € 17.038,72 (compreso aggiornamenti ISTAT escluso ritenuta dello 0,50%) oltre all'IVA del 22% per un totale complessivo di € 20.787,24;*

CRITERI TARIFFARI

Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi di via G. Verdi a Fiume Veneto sono state approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 262 del 08.10.2012 redatta su proposta dell'ufficio patrimonio in base alle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per il buon funzionamento degli impianti, modificata con delibera della giunta Comunale n. 104 del 08.07.2013 ed integrate con delibera di Giunta Comunale n. 149 del 17.08.2021 relativa all'utilizzo del campo di calcio in erba sintetica;

Le spese sono diversificate in base al campo di calcio utilizzato (A, B, C), al tipo di utilizzo, con o senza illuminazione, alla tipologia di utilizzatori (associazioni locali, non locali e under 18).

Per il campo in erba sintetica le tariffe sono diversificate in base alla tipologia di utilizzo (calcio o rugby under 13), agli utilizzatori (gruppo occasionale o associazioni esterne, associazioni esterne under 16 over 65, associazioni locali, associazioni locali under 16 ed over 65).

PRINCIPALI OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL GESTORE IN TERMINI DI INVESTIMENTI, QUALITÀ DEI SERVIZI, COSTI DEI SERVIZI PER GLI UTENTI

Sulla base di quanto previsto dall'art. 4 della convenzione le prestazioni vengono effettuate in autonomia organizzativa e gestionale, secondo le specifiche modalità stabilite nel capitolato speciale d'appalto, che in sintesi prede che:

- *l'affidatario dovrà conformare la propria azione ai principi che caratterizzano la pratica sportiva e il soddisfacimento di un interesse sociale, assumendo come proprie le finalità prevalentemente sportive, scolastiche e sociali che hanno motivato la costruzione dell'impianto;*
- *l'aggiudicatario qualora intenda procedere a migliorie da apportare all'impianto a proprie cure e spese, dovrà acquisire preventivo parere tecnico favorevole da parte del Settore Manutenzioni - Lavori Pubblici - Patrimonio del Comune di Fiume Veneto;*
- *che con delibera di Giunta Comunale n. 4 del 13.01.2014 è stato rilasciato nulla osta all'ASDC Fiume Veneto Bannia all'installazione di n. 3 gazebo su pavimentazione esistente della spesa quantificata in € 21.250,00 come da istanza e progetto presentato il 28.11.2013, fatto salvo rilascio di atto autorizzativo edilizio, dando atto che l'esecuzione dei lavori non comporta alcun onere finanziario a carico del comune, al quale rimarrà in capo l'accatastamento;*
- *Le spese sostenute dall'AGGIUDICATARIO per realizzare gli interventi di cui al precedente punto vanno dettagliatamente rendicontate alla fine lavori;*

- Per la realizzazione degli interventi autorizzati l'AGGIUDICATARIO dovrà applicare le normative di riferimento in tema di Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), datore di lavoro, committente, Impiantistica Sportiva (D.M. 18/3/1996 e s.m.i.) ed attenersi ad ogni altra normativa, anche fiscale, circa le modalità di affidamento e realizzazione delle opere sollevando e tenendo indenne la STAZIONE AGGIUDICATRICE da ogni ed eventuale responsabilità inerente la realizzazione delle opere.
 - Le manutenzioni straordinarie, competono alla STAZIONE AGGIUDICATRICE.
 - Alla fine del periodo di affidamento, l'AGGIUDICATARIO non ha diritto ad alcun rimborso degli investimenti effettuati sugli impianti che rimangono di proprietà del Comune di Fiume Veneto compresi quelli autorizzati e realizzati in base a quanto disposto al precedente punto 2.
 - Le spese di gestione a carico dell'AGGIUDICATARIO sono:
 - costi per il personale in qualsiasi modo utilizzato;
 - spese di custodia e vigilanza; la vigilanza deve essere organizzata in modo da garantire in particolar modo la verifica della chiusura serale e l'accesso di persone non autorizzate;
 - rispettare e far rispettare eventuali indicazioni stabilite dall'Amministrazione Comunale anche predisponendo un adeguato Regolamento d'uso che prima dell'entrata in vigore dovrà essere approvato dalla STAZIONE AGGIUDICATRICE;
 - gestione delle prenotazioni, autorizzazioni ed utilizzo dei campi da parte di Società terze e comunicazione delle stesse all'Amministrazione Comunale, al fine che la stessa possa accertare l'entrata della tariffa d'utilizzo (le tariffe verranno comunicate, dall'Amministrazione Comunale, all'inizio di ogni annata sportiva);
 - mantenimento e manutenzione delle zone di attività sportiva secondo le indicazioni previste dal Regolamento di Federazione, o dal Regolamento degli impianti ed in particolare:
 - a) provvedere alla sistemazione e manutenzione (arieggiatura, risemina, ecc.) dei campi da gioco di modo che gli stessi siano sempre funzionali all'uso cui sono destinati, acquistando concimi, sementi, terra di riporto e quant'altro necessario allo scopo ed utilizzando adeguate attrezzature;
 - b) predisporre i campi da gioco per la disputa di gare ufficiali o comunque autorizzate dall'Amministrazione Comunale e ogni qualvolta l'amministrazione ne faccia richiesta;
 - falciare periodicamente, massimo ogni 15 giorni, i tappeti erbosi dei campi da gioco, le aree adiacenti ai campi da gioco e il Percorso Vita con relativa asportazione dell'erba falciata in "Piazzola Ecologica", area attrezzata o in debita buca di compostaggio autorizzata dall'Amministrazione Comunale;
 - annaffiare i campi da gioco per la perfetta crescita del manto erboso;
 - spese di pulizia e sanificazione (comprese le spese di personale e l'acquisto di materiali di consumo) dei locali affidati secondo le seguenti modalità:
 - pulizia completa di spogliatoi, infermeria, servizi per il pubblico, sala riunioni, chiosco e tutti gli altri locali accessori almeno una volta al giorno e in caso di manifestazioni sportive un'ulteriore pulizia giornaliera prima o durante l'intervallo della manifestazione secondo le necessità;
 - pulizia vetri e serramenti almeno una volta al mese o all'occorrenza;
 - pulizia straordinaria pavimenti e disinfezione servizi almeno 3 volte l'anno o all'occorrenza;
- Le pulizie dovranno essere effettuate in giornate ed orari che non interferiscano con le attività autorizzate dalla Società e/o Comune.
- provvedere alla manutenzione ordinaria delle varie attrezzature incluso il Percorso Vita;
 - provvedere alla manutenzione ordinaria delle strutture e locali concessi (tinteggiatura interna, impianto d'illuminazione interno ed esterno ai locali, manutenzione ordinaria degli impianti idrico - termico - sanitario con relative verifiche periodiche previste dalla normativa vigente, impianto d'irrigazione del nuovo campo da calcio, ecc. ad esclusione degli impianti d'illuminazione dei campi da gioco che rimangono a carico dell'Amministrazione Comunale);
 - provvedere alla gestione e verifica periodica, prevista dalla normativa vigente, dei dispositivi antincendio e d'emergenza (estintori, luci d'emergenza, maniglioni antipánico, vie di fuga, ecc.);
 - Sostenere le spese relative al Telefono/Fax, Tasse, Imposte e, su richiesta documentata dell'Amministrazione Comunale, della differenza delle spese sostenute per i consumi di energia elettrica ed acqua calda - riscaldamento (consumi di energia elettrica superiori a 35.000,00 Kwh annui - consumi di gas metano superiori a 11.300,00 mc annui);
 - Garantire l'accesso ed il passaggio all'Associazione "Gruppo Ciclistico Bannia - A.S.D.", alla quale l'Amministrazione Comunale ha concesso il diritto d'uso della pista d'atletica del campo principale per le finalità sociali e sportive e per l'eventuale costruzione di nuove opere. Le associazioni di cui sopra che

hanno in concessione d'uso le aree e/o gli immobili di cui ai precedenti punti dovranno stilare e concordare appositi orari per l'utilizzo degli stessi evitando commistioni di attività che precludano il normale svolgimento delle stesse anche in termini di sicurezza; qualora le associazioni non riescano ad addivenire ad un comune accordo sugli orari d'utilizzo provvederà direttamente il Comune di Fiume Veneto con proprio atto;

- *osservanza di tutta la normativa in materia di sicurezza, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”;*
- *D.Lgs.81/2008 “Testo unico sulla Sicurezza” ed in particolar modo l'individuazione del Responsabile Sicurezza;*
- *L'AGGIUDICATARIO dovrà prestare la propria collaborazione tecnico - organizzativa, gratuita, per iniziative sportive organizzate dall'Istituto Scolastico Comunale e dall'Amministrazione Comunale e che vengano a svolgersi negli impianti medesimi.*
- *a stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile per le attività dallo stesso organizzate e/o commissionate a terzi.*
- *a consegnare alla STAZIONE AGGIUDICATRICE, al termine del contratto, gli impianti, eventualmente integrati con le opere effettuate a cura e spese dell'AGGIUDICATARIO, senza vizi e difetti che ne inficino la funzionalità, fatto salvo il normale deperimento d'uso;*
- *ad applicare integralmente i contratti collettivi di lavoro per il personale dipendente, per il personale non dipendente il rispetto della normativa vigente in materia ed al pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche e ad assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)*
- *a rispondere quanto indicato dagli artt. 2043 e 2050 del C.C.;*
- *a rispettare il documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza predisposti dall'Amministrazione Comunale, a predisporre i relativi aggiornamenti ed integrazioni.*

Per il personale eventualmente impiegato a titolo di volontariato, l'AGGIUDICATARIO s'impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare al personale stesso durante le attività di cui sopra o che il personale può causare agli utenti, esonerando la STAZIONE AGGIUDICATRICE da ogni responsabilità al riguardo.

Eventuali danni che venissero arrecati agli impianti o agli utenti od al personale, imputabili anche a negligenza o imperizia dell'AGGIUDICATARIO, ovvero per atti o fatti, anche omissivi, restano a carico dell'AGGIUDICATARIO, anche se non coperti dall'apposita polizza assicurativa.

Non è presente affidamento in house.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

C1 – CAMPI DA CALCIO DI VIA N. SAURO A BANNIA

C2 – CAMPI DA TENNIS PRESSO IL COMPLESSO DEL POLISPORTIVO DI FIUME VENETO

C3 – IMPIANTI SPORTIVI ADIBITI AL GIOCO DELLE BOCCE DI VIA G. VERDI A FIUME VENETO

C4 – PALESTRA COMUNALE DI PIAZZALE CHIARANDINI A BANNIA DI FIUME VENETO

C5 – CAMPI DA CALCIO DI VIA G. VERDI A FIUME VENETO

- a. strutture NON preposte al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel

- b. altro ritenuto rilevante ai fini della verifica periodica: sopralluoghi periodici per la verifica dello stato di mantenimento delle strutture.**

Nel caso di partenariato pubblico-privato ai sensi dell'art. 174 del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, l'ente concedente esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico del rischio trasferito. L'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessario allo scopo, con le modalità stabilite nel contratto.

Non presente partenariato pubblico privato

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

2.1 CAMPI DA CALCIO DI VIA N. SAURO A BANNIA

- o dati identificativi: A.S.D. CALCIO BANNIA
sede in via N. Sauro n. 64 a Bannia di Fiume Veneto;
codice fiscale 91072400939 – partita IVA 01623460936
- o oggetto sociale: Associazione Sportiva Dilettantistica
- o altro ritenuto rilevante ai fini della verifica ---

Nel caso di società partecipata³

Non presente società partecipata

Nel caso di affidamento a società in house providing

Non presente società in house providing

2.2 CAMPI DA TENNIS PRESSO IL COMPLESSO DEL POLISPORTIVO DI FIUME VENETO

- o dati identificativi: A.S.D. TENNIS CLUB FIUME VENETO
sede in via G. Verdi n. 18 a Fiume Veneto;
codice fiscale 91008340936 – partita IVA 01415230935
- o oggetto sociale: Associazione Sportiva Dilettantistica
- o altro ritenuto rilevante ai fini della verifica ---

Nel caso di società partecipata³

Non presente società partecipata

Nel caso di affidamento a società in house providing

Non presente società in house providing

2.3 IMPIANTI SPORTIVI ADIBITI AL GIOCO DELLE BOCCE DI VIA G. VERDI A FIUME VENETO

- o dati identificativi: BOCCIOFILA FORTITUDO FIUME VENETO
Associazione Sportiva Dilettantistica
sede in via G. Verdi n. 18/A a Fiume Veneto;
codice fiscale 91014270937 – partita IVA 01234680930
- o oggetto sociale: Associazione Sportiva Dilettantistica
- o altro ritenuto rilevante ai fini della verifica ---

Nel caso di società partecipata³

Non presente società partecipata

Nel caso di affidamento a società in house providing

Non presente società in house providing

2.4 PALESTRA COMUNALE DI PIAZZALE CHIARANDINI A BANNIA DI FIUME VENETO

- o dati identificativi: A.S.D. BASKET FIUME
sede in piazza Chiarandini, 2 a Fiume Veneto;
codice fiscale 01351710932 – partita IVA 01351710932
- o oggetto sociale: Associazione Sportiva Dilettantistica
- o altro ritenuto rilevante ai fini della verifica ---

Nel caso di società partecipata³

Non presente società partecipata

Nel caso di affidamento a società in house providing

Non presente società in house providing

2.5 CAMPI DA CALCIO DI VIA G. VERDI A FIUME VENETO

- dati identificativi: A.S.D. CALCIO FIUME ENETO - BANNIA
 sede in via G. Verdi n. 18 a Fiume Veneto;
 codice fiscale 01577820937 – partita IVA 01577820937
- oggetto sociale: Associazione Sportiva Dilettantistica
- altro ritenuto rilevante ai fini della verifica ---

Nel caso di società partecipata³

Non presente società partecipata

Nel caso di affidamento a società in house providing

Non presente società in house

providing

3)ANDAMENTO ECONOMICO

3.1 CAMPI DA CALCIO DI VIA N. SAURO A BANNIA

- a. costo per spese gestione pro capite per cittadino dal 01.09.21 al 31.12.22 € 1,88;
costo complessivo per spese gestione dal 01.09.2021 al 31.12.2022 € 22.353,13;
- b. costi indiretti di competenza del servizio energia elettrica e gas:
 - periodo 01.09.2021 – 31.12.2022 € 19.391,40**Non indicati costi diretti in quanto pertinenti ad interventi su beni di proprietà dell'Ente Comunale e non dell'affidatario;**
- c. ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione: **I ricavi sono indicati come importo relativo alle tariffe per l'utilizzo della struttura sportiva come indicato al successivo punto e.;**
- d. investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito: **non valutabile in quanto non richiesto PEF;**
- e. tariffazione, con indicazione della natura delle entrate: Importo tariffe per l'utilizzo strutture sportive introitato anno 2020 € 1.050,00, da introitare per l'anno 2021 € 910,00, da introitare stagione sportiva 2022 – 2023 € 6.671,00;

3.2 CAMPI DA TENNIS PRESSO IL COMPLESSO DEL POLISPORTIVO DI FIUME VENETO

- a. costo per spese gestione pro capite per cittadino dal 01.05.21 al 31.12.22 € 1,05;
costo complessivo per spese gestione dal 01.05.2021 al 31.12.2022 € 12.505,82;
- b. costi indiretti di competenza del servizio energia elettrica e gas: **non previsti in quanto a carico affidatario**
Non indicati costi diretti in quanto pertinenti ad interventi su beni di proprietà dell'Ente Comunale e non dell'affidatario;
- c. ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione: **non previsti.**
- d. investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito: **non valutabile in quanto non richiesto PEF;**
- e. tariffazione, con indicazione della natura delle entrate: **non previsti in quanto a favore affidatario**

3.3 IMPIANTI SPORTIVI ADIBITI AL GIOCO DELLE BOCCE DI VIA G. VERDI A FIUME VENETO

- a. costo per spese gestione pro capite per cittadino dal 01.05.21 al 31.12.22 € 1,56;
costo complessivo per spese gestione dal 01.05.2021 al 31.12.2022 € 18.519,60;
- b. costi indiretti di competenza del servizio energia elettrica e gas: **non previsti in quanto a carico affidatario**
Non indicati costi diretti in quanto pertinenti ad interventi su beni di proprietà dell'Ente Comunale e non dell'affidatario;
- c. ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione: **non previsti.**
- d. investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché

eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito: **non valutabile in quanto non richiesto PEF**;

- e. tariffazione, con indicazione della natura delle entrate: **non previsti in quanto a favore affidatario**

3.4 PALESTRA COMUNALE DI PIAZZALE CHIARANDINI A BANNIA DI FIUME VENETO

- a. costo per spese gestione pro capite per cittadino dal 01.01.20 al 31.12.22 € 3,58;
costo complessivo per spese gestione dal 01.01.2020 al 31.12.2022 € 42.448,90;
- b. costi indiretti di competenza del servizio energia elettrica e gas:
- periodo 01.01.2020 – 31.12.2020 € 39.150,90
- Non indicati costi diretti in quanto pertinenti ad interventi su beni di proprietà dell'Ente Comunale e non dell'affidatario;**
- c. ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione: **non previsti.**
- d. investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito: **non valutabile in quanto non richiesto PEF**;
- tariffazione, con indicazione della natura delle entrate: Importo tariffe per l'utilizzo della palestra anno-2020 € 2.347,70, l'anno 2021 € 1.262,85, anno 2022 € 1.423,61;
-

3.5 CAMPI DA CALCIO DI VIA G. VERDI A FIUME VENETO

- a. costo per spese gestione pro capite per cittadino dal 01.01.20 al 31.12.22 € 5,14;
costo complessivo per spese gestione dal 01.01.2020 al 31.12.2022 € 61.053,03;
- b. costi indiretti di competenza del servizio energia elettrica e gas:
- periodo 01.01.2020 – 31.12.2020 € 58.684,20
- Non indicati costi diretti in quanto pertinenti ad interventi su beni di proprietà dell'Ente Comunale e non dell'affidatario;**
- c. ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione: **non previsti.**
- d. investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito: **non valutabile in quanto non richiesto PEF**;
- tariffazione, con indicazione della natura delle entrate: Importo introitato quali tariffe per l'utilizzo degli impianti anno-2020 € 2.130,00, anno 2022 € 13.717,95, anno 2021 non introitati € 942,48, anno 2022 non introitati € 2.154,24;

	Costo pro-capite per cittadino annuo	Costi Complessivi medi annui relativi a spese gestione e costi indiretti (EE.LL. gas)	Tariffe	Ricavi complessivi	Personale addetto	Impatto su finanza ente	PEF confronto
Contratto di Servizio 3.1	€ 1,41	€ 31.308,41	---	---	---	---	---
Contratto di Servizio 3.2	€ 0,63	€ 7.503,52 (esclusi costi indiretti)	---	---	---	---	---
Contratto di Servizio 3.3	€ 0,94	€ 11.111,76 (esclusi costi indiretti)	---	---	---	---	---
Contratto di Servizio 3.4	€ 1,19	€ 27.199,93	---	---	---	---	---
Contratto di Servizio 3.5	€ 1,71	€ 39.912,41	---	---	---	---	---
Risultati raggiunti	---	---	---	---	---	---	---
Scostamento	---	---	---	---	---	---	---

4) QUALITÀ DEL SERVIZIO

Indicare:

- a. i risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente;
- b. i risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark;

facendo riferimento:

- per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

Per ciascun servizio devono essere individuate diverse dimensioni della qualità (tra cui tempestività, accessibilità, trasparenza ed efficacia) e relativi indicatori⁶, raffrontando il risultato previsto ovvero standard ovvero derivante da benchmark riconosciuti, con il risultato ottenuto.

Indicare altresì le risultanze di indagini di soddisfazione dell'utenza, del trattamento delle segnalazioni dell'utenza, ovvero derivanti dall'attuazione di previste forme di consultazione dell'utenza.

In relazione a quanto previsto negli obblighi degli affidatari sopra indicati - non risultano segnalazioni negative.

C. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Indicare i valori raggiunti e/o l'adempimento o meno dei principali obblighi posti a carico del gestore in base al contratto di servizio ed agli documenti contrattuali, con rinvio alle altre tabelle per elementi già nelle stesse trattate.

	Volumi – quantità di attività (universalità)	Territorio servito (universalità)	Prestazioni specifiche da assicurare (socialità)	Obblighi di servizio pubblico (tutela ambiente)	Obblighi di servizio pubblico (altro)	Piano degli investimenti
<i>Contratto di servizio</i>						
<i>Risultati raggiunti</i>						
<i>Scostamento</i>						

Si vedano descrizioni attività in premessa.

CONSIDERAZIONI FINALI

Esprimere considerazioni finali in merito:

- alle risultanze della verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio pubblico locale;
- alla compatibilità della gestione del servizio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- alle conseguenze della gestione del servizio sugli equilibri di bilancio dell'ente locale;
- alla gestione del servizio in relazione a possibili modifiche, alternative ed innovazioni nelle sue modalità di erogazione e/o di gestione, anche in prospettiva futura.

Considerato che gli affidamenti dei servizi sopraindicati sono relativi a gestione, conservazione e fruizione dei rispettivi impianti sportivi assegnati, quindi non appalti prestazionali, si riscontra una sostanziale coerenza gestionale degli stessi impianti sportivi nel rispetto della pubblica fruizione.

RELAZIONE DI RICOGNIZIONE

EX ART. 30, D.LGS. N. 201 DEL 2022, PER L'ANNO 2022

GESTORE LTA S.P.A.

- PARTE PRIMA -

INTRODUZIONE GENERALE

CAPITOLO 1.

LA RELAZIONE DI RICOGNIZIONE

PREVISTA DALL'ART. 30, D.LGS. N. 201 DEL 2022.

1.1. Oggetto e scopo della relazione di ricognizione.

A) Nell'art. 30, [d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201](#)¹ è così previsto (secondo le modifiche introdotte dall'art. 18, co. 11, lett. a, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. dalla l. 21 aprile 2023, n. 41):

«1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

B) Lo scopo della disposizione e della relazione di ricognizione è individuato nel successivo art. 31, co. 1: «rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e

¹ Essendo preordinata dalla legge a fini di trasparenza e conoscibilità, questa Relazione contiene i *link* in rete agli atti e documenti indicati nel testo quando in esso appaiono per la prima volta (e talora anche successivamente per una migliore lettura). Le deliberazioni dell'AUSIR sono invece pubblicate - secondo la legislazione statale e regionale, nonché secondo lo Statuto dell'AUSIR - sul sito dell'Ente (<http://www.ausir.fvg.it/amministrazione-trasparente>).

la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica».

Tale scopo era indicato anche nella *Relazione illustrativa* che il Governo (Draghi-I) aveva allegato allo schema del decreto legislativo, inviato alle Camere per i pareri di competenza: fornire «*ampia pubblicità al fine di conoscibilità e trasparenza*», con l'ulteriore precisazione «*in modo da permettere ad operatori economici così come a cittadini e utenti di avanzare proposte*» (pag. 4, *Relazione illustrativa*, nel fascicolo della Camera dei deputati, [Atto del Governo 003](#)).

C) Le indicate disposizioni del d.lgs. n. 201 del 2022 si riallacciano ai principi e criteri direttivi posti dal Parlamento al Governo nella [legge di delegazione 5 agosto 2022, n. 118](#), che è la *Legge annuale per il mercato e la concorrenza - Concorrenza 2021* (cfr. in particolare art. 8, co. 2, lett. h, s, u).

D) Il d.lgs. n. 201 del 2022, che contiene il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, costituisce anche attuazione del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), secondo cui la Repubblica italiana doveva approvare, entro dicembre 2022, la legge sulla concorrenza 2021 (misura M1C2-6), nonché «*tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021*» (misura M1C2-8: cfr. decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, oggi in www.italiadomani.gov.it).

E) L'AUSIR (Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti) deve redigere la relazione-ricognizione per i servizi affidati nel territorio di sua competenza perché rientra nel novero degli «*enti competenti*», (art. 30, co. 1, d.lgs. n. 201 del 2022), a loro volta definiti dal medesimo decreto (art. 2, co. 1, lett. b) come gli enti locali e anche «*gli altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli enti di governo degli ambiti o bacini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le forme associative tra enti locali previste dall'ordinamento*».

Difatti l'AUSIR (v. *infra*, § 1.4.) è stata costituita dalla [l. Regione Friuli-Venezia Giulia 15 aprile 2016, n. 5](#) quale «*Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*» (con l'aggiunta di alcuni Comuni della Regione Veneto per il solo servizio idrico integrato: cfr. art. 4, co. 1).

F) La relazione-ricognizione annuale, ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022, è destinata a sommarsi alla relazione sullo stato di attuazione dei Piani d'ambito (per il servizio idrico integrato e per il servizio rifiuti) che ogni anno l'AUSIR deve presentare al Consiglio e alla Giunta della Regione Friuli-Venezia

Giulia, sempre per fini di trasparenza e conoscibilità, in base alla legge regionale n. 5 del 2016 (cfr. art. 14).

1.2. Periodo di riferimento per la ricognizione: anno 2022.

A) Questa Relazione è storicamente la prima del genere previsto dall'art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.

B) Essendo questa Relazione da redigere e approvare entro il 31 dicembre 2023 (cfr. co. 3 del medesimo art. 30), in essa l'AUSIR ha preso a riferimento l'anno 2022, per il quale esiste una base (certa e consolidata) di dati, in particolare sotto il profilo tariffario, sia per il servizio idrico integrato che per il servizio rifiuti, salvi alcuni riferimenti a dati, atti o eventi del 2021 o del 2023 che talvolta si faranno in questa Relazione per una migliore comprensione degli argomenti trattati.

1.3. Indicazioni dell'ANAC sulla relazione di ricognizione ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.

A) L'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), cui la Relazione deve essere inviata, non ha sinora adottato linee guida o un modello per le relazioni ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022, pur riservandosi di farlo in futuro al fine di «*orientare l'azione degli enti interessati verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices*» (cfr. <https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica>).

B) Sul suo sito, invece, l'ANAC ha indicato per il servizio idrico integrato e il servizio rifiuti alcuni atti e indicatori dell'ARERA, ex art. 7, d.lgs. n. 201 del 2022, di cui l'AUSIR ha tenuto conto in questa Relazione e prima ancora - secondo precisi doveri di legge - nei suoi vari atti d'esercizio delle funzioni riferite a tali servizi.

1.4. L'AUSIR quale ente competente ad approvare la relazione ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.

A) La [legge regionale n. 5 del 2016](#), istitutiva dell'AUSIR, si pone espressamente in attuazione dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia (cfr. art. 1, co. 2, l.r. n. 5 del 2016), in particolare di quelle clausole statutarie secondo cui la Regione ha potestà legislativa piena nella materia «*ordinamento degli enti locali*» e potestà legislativa concorrente nella materia «*disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale e assunzione di tali servizi*» (art. 4, co. 1, punto 1-bis; art. 5, co. 1, punto 7, Statuto).

L'AUSIR è stata «*istituita a far data dal 1° gennaio 2017*» ed è divenuta «*operativa*» il 17 gennaio 2018 con la nomina del suo Direttore generale (art. 23, co. 1, l.r. n. 5 del 2016).

L'AUSIR è istituita nella speciale forma di «*ente pubblico economico*» (art. 1, co. 2, Statuto AUSIR; art. 4, co. 3, l.r. n. 5 del 2016) e ha «*autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale*» (art. 1, co. 2, Statuto AUSIR; art. 4, co. 3, l.r. n. 5 del 2016). La sua contabilità

è «economico-patrimoniale», sicchè l'AUSIR «tiene le scritture contabili e formula il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel codice civile, in quanto compatibili» (art. 4, co. 4, l.r. n. 5 del 2016).

B) Si è detto che all'AUSIR «partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (...) per l'intero Ambito territoriale ottimale», il quale è costituito per il servizio rifiuti dal territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, mentre per il servizio idrico integrato da tale territorio più il territorio di alcuni Comuni del Veneto secondo l'Intesa conclusa il 30 ottobre 2017 fra le due Regioni (Comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Meduna di Livenza, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza e Tegli Veneto: art. 4, co. 1, art. 3, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

Infatti con la legge regionale del 2016 si è voluto superare la logica della precedente disciplina regionale, che ancorava al livello provinciale la dimensione degli ambiti ottimali, e quindi si è previsto l'accorpamento degli ambiti territoriali in un ambito regionale unico, nella consapevolezza che una maggiore efficienza è raggiungibile organizzando il SII in bacini ancora più ampi rispetto a quelli provinciali. Analogamente si è previsto per il servizio rifiuti, le cui funzioni e gestioni prima erano di livello comunale.

Le precedenti cinque Consultazioni d'ambito per il servizio idrico integrato - di livello provinciale - sono state messe in liquidazione e poi sciolte, le loro funzioni trasferite all'AUSIR (art. 24, l.r. n. 5 del 2016).

C) L'AUSIR è chiamata all'esercizio delle «funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani» (art. 4, co. 5, l.r. n. 5 del 2016).

Le funzioni svolte dall'AUSIR nei confronti dei Gestori riguardano in particolare:

- la definizione, la predisposizione e l'aggiornamento del Piano d'Ambito, costituito dall'insieme dei seguenti atti: ricognizione delle infrastrutture, programma degli interventi, modello gestionale e organizzativo, piano economico-finanziario, definizione della tariffa che i Gestori applicheranno all'utenza;
- la definizione degli ambiti di affidamento dei servizi (almeno di livello provinciale) e la decisione sull'affidamento dei servizi;
- il controllo sulle attività svolte dai Gestori, in ragione della disciplina complessiva del servizio.

D) La legge regionale prevede la partecipazione obbligatoria all'AUSIR dei Comuni (come detto, tutti quelli del Friuli-Venezia Giulia, nonché alcuni Comuni del Veneto per il solo servizio idrico integrato:

art. 4, co. 1, l.r. n. 5 del 2016): in totale i Comuni sono 226 (215 del Friuli-Venezia Giulia; 11 del Veneto).

Non si tratta di una partecipazione “all’ente”, bensì di una partecipazione “nell’ente” da parte dei rappresentanti dei Comuni, cioè i Sindaci: infatti tale partecipazione dei Comuni si attua (a) «*mediante la partecipazione dei rappresentanti (dei Comuni) agli organi dell’Ente*» (l’Assemblea regionale d’Ambito, il Consiglio di Amministrazione, le Assemblee locali), nonché (b) «*mediante la nomina da parte dei rappresentanti dei Comuni degli organi*» ulteriori dell’AUSIR (il Presidente, il Direttore generale, il Revisore dei conti: cfr. art. 1, co. 3, Statuto AUSIR).

I Comuni non hanno quote di partecipazione nell’AUSIR (come sarebbe se invece essa fosse - ad esempio - un consorzio di diritto pubblico oppure una società di capitali), ma sono gli stessi rappresentanti dei Comuni (i Sindaci) a costituire gli organi dell’AUSIR, direttamente (Assemblea regionale d’Ambito, Consiglio di Amministrazione, Assemblee locali), oppure indirettamente (Presidente, Revisore dei conti, Direttore generale, tutti nominati dall’Assemblea regionale d’Ambito).

A sua volta l’AUSIR non ha alcuna partecipazione nelle società che gestiscono i servizi nel territorio di competenza.

E) Fra gli organi spicca l’Assemblea regionale d’Ambito, che «*svolge le funzioni (dell’AUSIR) con riferimento all’intero Ambito territoriale ottimale*» (art. 6, co. 7, l.r. n. 5 del 2016).

L’Assemblea regionale d’Ambito è costituita da «*venti Sindaci eletti (...) dalle quattro Assemblee locali per la gestione integrata dei rifiuti urbani*», nonché dai «*sei Sindaci dei Comuni della Regione con il maggior numero di abitanti secondo l’ultimo censimento dell’ISTAT (che) sono membri di diritto*». Per il servizio idrico integrato l’Assemblea regionale «*è integrata da una rappresentanza di componenti con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto*» (art. 6, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

I membri assegnati all’organo sono in totale 28 di cui 2 componenti in rappresentanza della Regione del Veneto per il solo servizio idrico integrato.

F) Il Presidente dell’AUSIR è nominato nel suo seno dall’Assemblea regionale d’Ambito (art. 6, co. 6, art. 6 *bis*, art. 7, l.r. n. 5 del 2016); i suoi compiti sono elencati dalla legge stessa (art. 7, co. 2 e 3, l.r. n. 5 del 2016).

G) Il Consiglio di amministrazione è «*composto da sette membri eletti dall’Assemblea regionale d’ambito fra i suoi componenti, compreso il Presidente; due dei membri del Consiglio di*

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

amministrazione devono essere eletti tra i rappresentanti dei membri di diritto dell'Assemblea regionale d'ambito, uno eletto tra i rappresentanti delle Comunità di Montagna»; «con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico il Consiglio di amministrazione è integrato dai due Sindaci dei Comuni della Regione Veneto, già componenti dell'Assemblea regionale d'ambito dell'AUSIR»; anche i compiti del CdA sono elencati dalla legge (art. 6 bis, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

I membri assegnati all'organo sono in totale 9 di cui 2 componenti in rappresentanza della Regione del Veneto per il solo servizio idrico integrato.

H) Le Assemblee locali hanno funzioni di consultazione e di approvazione di atti riguardanti affidamenti, interventi e tariffa dei servizi, nei confronti dell'Assemblea regionale d'Ambito; esse sono 6 ("Occidentale Pordenonese"; "Occidentale"; "Interregionale"; "Centrale"; "Orientale goriziana"; "Orientale triestina"); sono costituite da tutti i Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio di ciascuna Assemblea locale (cfr. art. 8, l.r. n. 5 del 2016).

I) Il Direttore generale – nominato dall'Assemblea regionale d'Ambito a seguito di selezione pubblica – svolge compiti di amministrazione attiva, essendogli affidata «*la responsabilità gestionale, amministrativa e contabile*» dell'AUSIR (art. 10, co. 2, l.r. n. 5 del 2016). Alle dipendenze del Direttore generale è organizzata un'apposita «*struttura tecnico operativa*» (art. 4, co. 6, l.r. n. 5 del 2016).

L) Infine anche il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea regionale d'Ambito (art. 9, l.r. n. 5 del 2016).

M) Gli oneri di funzionamento dell'AUSIR sono a carico della tariffa (dunque degli utenti del servizio) perché vale la regola secondo cui «*i costi di funzionamento dell'AUSIR sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e in quota parte a carico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della normativa vigente*» (art. 4, co. 1°, l.r. n. 5 del 2016).

**- PARTE SECONDA -
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

CAPITOLO 1.

***L'INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO:
ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI, DELLA GESTIONE E DELLA REGOLAZIONE.***

1.1. Organizzazione delle funzioni e della gestione: livello statale. In particolare, il ruolo di ARERA.

A) È bene subito chiarire – sia pur in sintesi - il significato di alcune parole, espressioni e sigle che ricorrono in questa Relazione.

“Servizio idrico integrato (SII)”: è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali (art. 141, co. 2, [d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)).

“Altri servizi idrici”: è l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, diverse da quelle comprese nel SII, come ad esempio la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini, lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti, collegati o riconducibili ai servizi idrici.

“Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)”, già Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), già Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ed i Servizi idrici (AEEGSI): è un'autorità indipendente per l'intero territorio nazionale, in origine istituita con [la l. 14 novembre 1995, n. 481](#) per i settori dell'energia elettrica e del gas naturale, che nel tempo si è vista attribuire funzioni anche nei settori dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore; opera per garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse; è di particolare importanza la sua attività di regolazione tariffaria; avendo più volte cambiato funzioni e nomi, d'ora in poi si userà per semplicità il nome attuale, ARERA, o anche solo il termine Autorità.

“Gestore del Servizio Idrico Integrato” o “Gestore”: è il soggetto che gestisce il SII oppure ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, in virtù di qualunque titolo giuridico e con qualunque forma giuridica, in un determinato territorio, compresi dunque i Comuni che gestiscono tali servizi in economia.

“Metodo tariffario idrico (MTI-3)”: è il vigente metodo di calcolo delle tariffe, approvato con [deliberazione ARERA 27 dicembre 2019, n. 580/2019/R/idr](#), aggiornato e modificato con deliberazione 23 giugno 2020, n. 235/2020/R/idr e con deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/idr, quest’ultima recante recante “*Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato*”.

“TICSI”: è il “*Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti*”, approvato con [deliberazione ARERA 28 settembre 2017, 665/2017/R/idr](#).

“RQTI”: è la “*Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono*”, contenente i parametri (indicatori) di monitoraggio della qualità del servizio, approvato con [deliberazione ARERA 27 dicembre 2017, n. 917/2017/R/idr](#) (integrata e modificata nel 2021).

“Piano regionale di tutela delle acque (PRTA)”: è il piano di settore (a livello regionale) previsto dall’art. 121, d.lgs. n. 152 del 2006, con cui le Regioni individuano gli interventi volti a garantire la tutela delle risorse idriche e la sostenibilità del loro sfruttamento per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva n. 2000/60/CE. Nella Regione Friuli-Venezia Giulia il Piano regionale di Tutela delle Acque è stato approvato con [decreto del Presidente 20 marzo 2018 n. 74](#) (in seguito integrato e modificato). Nella Regione Veneto il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato con [deliberazione del Consiglio regionale 5 novembre 2009, n. 107](#) (in seguito integrata e modificata).

“Piano d'Ambito (PdA)”: è il documento programmatico, previsto dall’art. 149, d.lgs. n. 152 del 2006 e dall’art. 13, l.r. n. 5 del 2016, nel quale s’individuano gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e si definiscono gli *standard* prestazionali di servizio, necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente.

B) Limitandosi al periodo repubblicano, la materia delle acque è stata oggetto di numerosi atti normativi che hanno disciplinato tale materia sotto svariati profili.

C) Quanto alla stessa nozione di servizio idrico integrato e all’organizzazione delle relative funzioni pubbliche, spicca [la cd. legge Galli, l. 16 gennaio 1994, n. 36](#), che fu un atto di “grande legislazione”, capace di rappresentare un punto di svolta rispetto al passato con l’introduzione di concetti e soluzioni poi ripresi e affinati nella legislazione successiva.

Infatti con la legge Galli:

- si affermò l’idea del ciclo completo delle acque con la definizione del servizio idrico integrato, inteso come l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi

civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (compresi gli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del medesimo servizio);

- si introdusse una logica di tipo industriale nell'erogazione del servizio;
- si individuò una nuova dimensione territoriale sovracomunale di riferimento, cioè l'ambito territoriale ottimale, con l'obiettivo di superare la frammentazione e conseguire adeguate dimensioni gestionali, comunque nel rispetto dei bacini o sub-bacini idrografici sottesi;
- si definì meglio il perimetro delle attività in capo ai diversi soggetti coinvolti, operando una netta separazione tra l'attività di indirizzo e controllo e l'attività di gestione, individuando poi nella prima attività - essenzialmente "pubblica" - gli specifici ruoli dello Stato centrale, delle Regioni, degli Enti Locali;
- si istituì per l'intero territorio nazionale il Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse idriche (CoViRI), poi Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse idriche (CoNViRI), con competenze sul monitoraggio della qualità dei servizi e della tutela degli utenti, sulla verifica della corretta redazione dei Piani d'Ambito, sulla vigilanza in ordine alla corretta applicazione della riforma del SII;
- si definì un metodo *standard* (cd. metodo normalizzato) per il calcolo della tariffa.

La legge Galli fu abrogata dal d.lgs. n. 152 del 2006 che riformulò la disciplina del settore idrico dettando indicazioni più precise sui compiti e sulle attività che fanno capo ai diversi soggetti coinvolti, iniziando ad adeguare anche l'ordinamento interno alla disciplina europea sull'affidamento del servizio.

Attraverso vari passaggi successivi, anche referendari, che non occorre qui riepilogare, si è giunti al vigente d.lgs. n. 201 del 2022, il quale non abroga espressamente il d.lgs. n. 152 del 2006, introducendo piuttosto «*la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale*», stabilendo «*principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti*» (art. 1, co. 1-2). Tale disciplina generale è posta a integrazione di quelle di settore secondo determinate condizioni (art. 4, co. 1) e si applica anche al servizio idrico integrato, per il quale inoltre lo stesso decreto stabilisce alcune disposizioni speciali (cfr. ad es. art. 33).

D) Quanto alla regolazione tariffaria per l'acquedotto, le origini si possono far risalire al provvedimento CIP 4 ottobre 1974, n. 45, che aveva carattere sperimentale e si applicava alle cd. gestioni pilota di Genova, Napoli, Roma, Torino, nonché Trieste. Nelle premesse s'individuavano gli obiettivi di «*correlare il più possibile le tariffe ai costi*» e di «*stimolare la limitazione dei costi superflui*». Nelle disposizioni si fissavano una tariffa base, una tariffa agevolata e una tariffa per i

consumi eccedenti.

Con il successivo provvedimento CIP 11 agosto 1975, n. 26 furono emanate le norme attuative per la determinazione delle tariffe, il cui scopo dichiarato era il «*ripianamento economico della gestione aziendale*» sulla base del conteggio delle spese correnti, dei ricavi e delle spese di natura non ricorrente (investimenti), ripartite su più esercizi.

Diversa la situazione nel settore fognario perché per lungo tempo i servizi di fognatura e depurazione non furono considerati servizi a pagamento bensì servizi per l'igiene pubblica. Ancora negli artt. 247 e s., [r.d. 14 settembre 1931, n. 1175](#) (*Testo Unico per la finanza locale*) il contributo per la fognatura non era la regola, ma poteva essere autorizzato solo con decreto reale per necessità ed essere oggetto di riduzione, affrancamento, esenzione per varie ragioni. Nel 1976 con la cd. legge Merli, [l. 10 maggio 1976, n. 319](#), si stabilì l'onerosità dei servizi «*relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto decadenti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici*», prevedendo il pagamento di «*un canone o diritto secondo apposita tariffa*» (art. 16, co. 1).

Il salto di qualità fu compiuto con la legge n. 36 del 1994 in cui si prevedeva «*la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio*» riferiti all'erogazione del servizio idrico integrato (inteso quale ciclo completo delle acque, cioè acquedotto, fognatura, depurazione: art. 13, co. 2). Il metodo di determinazione della tariffa venne poi introdotto con il [d.m. 1° agosto 1996](#), «*Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento*».

L'ultimo passaggio decisivo avvenne nel 2011 con il trasferimento delle funzioni di regolazione tariffaria del SII all'AEEG (poi ARERA). L'Autorità, già in possesso di significative esperienze di regolazione nei settori energetici, riformulò il metodo tariffario, anzitutto recependo gli esiti del *referendum* del giugno 2011 (con cui fu eliminata dalla legge la remunerazione in tariffa del capitale investito dal Gestore), poi superando alcuni problemi riscontrati nel sistema previgente e legati ai seguenti fattori: finanziabilità del servizio idrico integrato, per quanto riguarda gli investimenti; eterogeneità delle tariffe tra Gestori diversi; mancanza di un sistema di valutazione efficace della qualità del servizio.

Il nuovo metodo tariffario - lo si è accennato prima - è il risultato di successivi interventi dell'Autorità: fu introdotto in via transitoria per l'anno 2013 con deliberazione n. 585/2012 (MTT); fu affinato dalla deliberazione n. 643/2013 (MTI) per gli anni 2014-2015; fu ridefinito con deliberazione n. 664/2015 (MTI-2) per gli anni 2016-2019 e con deliberazione n. 918/2017 per il biennio 2018-2019; infine risulta oggi stabilito per gli anni 2020-2023 con deliberazione n. 580/2019 (MTI-3), a sua volta modificata con deliberazione n. 235/2021 e con deliberazione n. 639/2021 (per

l'aggiornamento biennale 2022-2023).

Parallelamente l'ARERA ha anche regolato diversi altri aspetti del servizio: infatti con deliberazione n. 665/2017 è stato approvato il “*Testo integrato corrispettivi servizi idrici*” (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti; con deliberazione n. 917/2017 è stata approvata la “*Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico*” (RQTI), introducendo i parametri di monitoraggio sulla qualità del servizio e associando ad essi un sistema di premialità; con altri atti si sono disciplinati aspetti peculiari del servizio (come la gestione della morosità e del sistema di misura).

1.2. Organizzazione delle funzioni e della gestione: livello regionale.

A) Dal 2005 nella Regione Friuli-Venezia Giulia ([l.r. 23 giugno 2005, n. 13](#)) le funzioni di governo del SII per il territorio di ciascun ATO furono affidate alle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, una per ogni bacino, comunque sovracomunale, in attuazione della legislazione statale (prima l. n. 36 del 1994, artt. 8-9; poi d.lgs. n. 152 del 2006, art. 148).

B) Tali Autorità furono in seguito «soppresse» dalla legge statale (art. 2, co. 186 *bis*, [l. 23 dicembre 2009, n. 191](#)), con cui al contempo si assegnava alle Regioni il compito di attribuire con loro leggi «*le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza*».

C) Per la Regione Friuli-Venezia Giulia fu quindi approvata la [l.r. 29 dicembre 2010, n. 22](#), con cui (art. 4, co. 44 e s.) furono istituite le Consulte d'Ambito Territoriale Ottimale (CATO) quali nuovi Enti di Governo d'Ambito, nelle forme di cooperazione tra i Comuni e le ex Province, per l'organizzazione del servizio idrico integrato in ciascun ambito ottimale; esse subentrarono alle soppresse Autorità d'Ambito a partire dal 1° gennaio 2013.

D) Infine, con la l.r. n. 5 del 2016 fu istituita l'AUSIR quale Ente di Governo e individuato l'ambito unico regionale; le Consulte d'ambito furono poste in liquidazione; all'AUSIR passarono le loro funzioni e i loro rapporti giuridici (attivi e passivi).

E) Sull'organizzazione dell'AUSIR si veda sopra (Parte Prima, § 1.4.).

1.3. Organizzazione della regolazione. In particolare, la regolazione tariffaria; la normativa tecnica per acquedotto, fognatura, depurazione.

A) Si è detto che il vigente metodo tariffario è stato approvato [con deliberazione ARERA n. 580/2019](#), integrata e modificata dalle deliberazioni n. 235/2020 e n. 639/2021. Questa regolamentazione è

valida per il quadriennio 2020-2023.

Secondo questo metodo, per ogni anno è definito un moltiplicatore tariffario ϑ che rappresenta il limite di variazione della tariffa rispetto all'anno di riferimento ed è dato dalla seguente espressione:

$$\vartheta^a = \frac{VRG^a}{\sum_u \underline{tarif_u^{2019}} \cdot (\underline{vscal_u^{a-2}})^T + R_b^{a-2}}$$

dove:

- VRG è il vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore del SII, in pratica il limite superiore dei ricavi del gestore in funzione delle sue spese;
- $\sum \underline{tarif_u^{2019}} \times (\underline{vscal_u^{a-2}})^T$ è il ricavo stimato del gestore del SII, corrispondente alla sommatoria dei prodotti scalari, per ciascuna tipologia di utente, del vettore delle componenti tariffarie ($\underline{tarif_u^{2019}}$) riferito all'anno 2019, per il trasposto del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate ($\underline{vscal_u^{a-2}}$), riferito all'anno (a-2); in pratica rappresenta l'ipotetico ricavo del gestore sulla base delle tariffe anno 2019 e dei consumi dell'anno (a-2);
- R_b^{a-2} esprime i ricavi delle altre attività idriche, come risultanti dal bilancio dell'anno (a-2). Le "altre attività idriche" è l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, diverse da quelle comprese nel SII quali ad esempio la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini;

Per ciascun anno a , il vincolo ai ricavi è dato da:

$$VRG^a = Capex^a + FoNI^a + Opex^a + ERC^a + Rc_{TOT}^a$$

dove:

- la componente $Capex$ rappresenta i costi delle immobilizzazioni e include gli oneri finanziari, gli oneri fiscali e gli ammortamenti;
- la componente $FoNI$ è destinata al sostegno degli obiettivi specifici e degli interventi che ne conseguono;
- la componente $Opex$ rappresenta i costi operativi del gestore;
- la componente ERC rappresenta i costi ambientali e della risorsa eccedenti rispetto a quelli già incorporati nelle precedenti componenti;
- Rc_{TOT} è la componente a conguaglio relativa al vincolo ai ricavi del gestore dell'anno (a-2).

Al fine della valorizzazione del VRG per gli anni 2022, 2023, come specificato nell'art. 27-*bis* della deliberazione ARERA n. 580/2019 e s.m.i, l'Ente di governo dell'ambito può riconsiderare, su istanza del gestore e per la copertura dei costi efficienti, le predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2012 e 2013, nonché al periodo 21 luglio-31 dicembre 2011, potendo predisporre la componente di conguaglio aggiuntiva opportunamente inflazionata. Nella pratica l'AUSIR ha preferito rinunciare al riconoscimento di tali conguagli, rinviando al futuro l'applicazione di queste componenti a seguito di ulteriori determinazioni in merito da parte della Autorità stessa.

Per ciascun anno 2022, 2023 può essere valorizzata, su motivata istanza da parte dell'Ente di governo dell'ambito, una componente aggiuntiva di natura previsionale, da inserire nell'ambito della componente di costo per l'energia elettrica, volta ad anticipare almeno in parte gli effetti del *trend* di crescita del costo dell'energia elettrica.

B) Se dunque il VRG rappresenta il massimo ricavo cui può ambire il Gestore, l'articolazione tariffaria si occupa di suddividere tale importo tra le diverse tipologie di clienti e per diverse fasce di consumo.

Con [deliberazione n. 665/2017 \(TICSI\)](#) l'ARERA ha formulato gli indirizzi per raggiungere obiettivi di armonizzazione, semplificazione e razionalizzazione dei sistemi di articolazione tariffaria applicati.

Gli usi previsti dall'articolazione possono essere i seguenti:

- a) uso domestico (nell'ambito del quale possono essere individuate le seguenti sotto-tipologie: uso domestico residente, uso condominiale, uso domestico non residente);
- b) uso industriale;
- c) uso artigianale e commerciale;
- d) uso agricolo e zootecnico;
- e) uso pubblico non disalimentabile;
- f) uso pubblico disalimentabile;
- g) altri usi (utenze diverse residuali).

I corrispettivi applicati alle **utenze domestiche** sono articolati prevedendo, per ciascuno dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, le seguenti componenti:

- una *quota variabile*, proporzionale al consumo, con la precisazione che, limitatamente al servizio di acquedotto, tale quota è modulata per fasce di consumo;
- una *quota fissa*, non correlata al consumo, che - in linea generale - rifletta gli oneri afferenti alla sicurezza degli approvvigionamenti.

Le fasce di consumo ai fini della tariffazione della quota di acquedotto sono:

- *una fascia di consumo annuo agevolato*, definita sulla base dalla quantità essenziale di acqua, fissata pari a 50 litri/(abitante*giorno), ossia 18,25 mc/ab/anno;
- *una fascia a tariffa base*;
- *da una a tre fasce di eccedenza*, sulla base delle valutazioni compiute dall'Ente di governo dell'ambito, con la precisazione che le tariffe di eccedenza sono tra loro crescenti.

I corrispettivi applicati alle **utenze non domestiche** non prevedono la fascia agevolata.

Per i **reflui industriali scaricati in fognatura** sono fornite delle espressioni per determinare il corrispettivo riferite alle componenti di fognatura e depurazione. Tale corrispettivo tiene conto sia del volume scaricato in fognatura che della qualità del refluo scaricato, a differenza delle utenze "civili" (domestiche e non domestiche), per le quali invece la qualità del refluo non è un parametro tariffario.

Altra importante differenza è che, mentre per le utenze "civili" la quota scaricata in fognatura è *ex lege* pari a quella prelevata dall'acquedotto, per le utenze industriali la quota scaricata in fognatura può essere diversa se misurata.

C) Negli anni l'ARERA inoltre ha introdotto aliquote aggiuntive, finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi ².

D) Oltre all'indicata disciplina sulla tariffa, per il servizio idrico integrato rilevano sicuramente anche quegli atti in cui si stabiliscono obiettivi minimi per i Gestori, generando una conseguente necessità di investimenti.

Al momento l'atto più importante è la citata [deliberazione ARERA n. 917/17 \(RQTI\)](#) perché il meccanismo in essa previsto, con penali e premi, influenza sensibilmente la pianificazione.

Acquedotto

[Direttiva UE 16 dicembre 2020, n. 2020/2184](#), *concernente la qualità delle acque destinate al consumo*

² Con deliberazione n. 6/2013 l'Autorità, ha istituito la componente tariffaria UI1 destinata alla perequazione dei costi del servizio idrico in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi, espressa in centesimi di euro per metro cubo e applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione. Con deliberazione n. 664/2015 l'Autorità ha istituito la componente tariffaria UI2 per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (art.33). Con la deliberazione n. 918/2017 l'Autorità ha quantificato la componente UI2 in 0,9 centesimi di euro/metro cubo. Con la deliberazione n. 897/2017 l'Autorità ha recepito le direttive del d.p.c.m. 13 ottobre 2016, adottando il Testo Integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico (TIBSI). Dal 1° gennaio 2022 la componente UI3 è pari a 1,79 centesimi di €/mc per ciascun servizio prestato. Non viene applicata agli utenti beneficiari di bonus idrico. Con la deliberazione n. 580/2019 l'Autorità ha determinato la componente UI4 in 0,4 centesimi di euro/metro cubo, da applicarsi a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione del corrispettivo di acquedotto, fognatura, depurazione a decorrere dal 1° gennaio 2020.

umano: è la direttiva europea che disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia; gli obbiettivi con essa perseguiti sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla eventuale contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendo la salubrità e la pulizia delle medesime; al fine di assicurare che l'applicazione del nuovo metodo introdotto nella Direttiva (UE) 2015/1787 non sia limitata agli aspetti del monitoraggio, la direttiva n. 2020/2184 ha scelto un nuovo approccio generalizzato, riguardante la sicurezza dell'acqua basato sul rischio che copre l'intera catena di approvvigionamento, dal bacino idrografico all'estrazione, al trattamento, allo stoccaggio, compresa la distribuzione.

[D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31](#), *“Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”*: è la trasposizione italiana di tale direttiva europea; oggi il decreto e la direttiva sono abrogati.

[D.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18](#), *“Attuazione della direttiva 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”*: è la trasposizione italiana della direttiva europea n. 2020/2184 e abroga il d.lgs. n. 31 del 2001.

[D.P.C.M. 4 marzo 1996](#), *“Disposizione in materia di risorse idriche”*: il decreto contiene indicazioni sugli *standard* minimi da garantire all'utenza quali la dotazione minima giornaliera e la pressione al contatore.

[D.M. 21 aprile 2017, n. 93](#), *“Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”*: il regolamento fissa obblighi di revisione periodica e di vigilanza sui contatori e impone delle caratteristiche minime degli stessi.

Fognatura e depurazione

[Direttiva 21 maggio 1991, n. 271/91/CEE](#), *concernente il trattamento delle acque reflue urbane*: è la direttiva europea che fissa obblighi di collettamento e depurazione degli agglomerati sopra i 2000 A.E.; le criticità dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue ancora presenti sul territorio nazionale hanno determinato, a partire dal 2004, l'avvio, da parte della Commissione europea, di quattro procedure di infrazione (cause C 251/17, C 85/1 - entrambe oggetto di sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - causa C 668/19 e il parere motivato 2017/2181), relative alla violazione della direttiva; tali procedure interessano oltre 900 agglomerati, relativi a poco più di 29 milioni di abitanti equivalenti in Italia; nella Regione Friuli Venezia Giulia le infrazioni in materia di acque reflue hanno visto aprire procedure riguardanti molti agglomerati;

oggi quelli per i quali si è ancora in fase di risoluzione, tuttavia, sono quelli di Rivignano, Prata di Pordenone, San Giorgio della Richinvelda e Maniago.

[D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#), “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte III “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*”: è la terza parte del cd. Testo Unico Ambientale, suddivisa in quattro sezioni, di cui le prime tre sostituiscono in modo pressoché integrale la normativa previgente nei settori della difesa del suolo, della tutela delle acque e della gestione delle risorse idriche; la quarta sezione contiene le “disposizioni transitorie e finali” comuni alle tre sezioni precedenti.

[Piano regionale di tutela delle acque \(PRTA\)](#): approvato con D.P.Reg. n. 74 del 20 marzo 2018, per il Friuli-Venezia Giulia disciplina nel dettaglio gli obblighi da osservare nella gestione delle acque reflue e quindi costituisce potenzialmente la fonte di maggiori investimenti per l'adeguamento delle infrastrutture; in particolare rilevano le seguenti norme di attuazione: l'art. 11, per gli obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione, soggetti a verifica triennale da parte della Regione; l'art. 16, per i limiti di emissione degli scarichi di acque reflue urbane in acque superficiali non soggetti alle disposizioni della DIR 91/271/CEE; l'art. 17, per i limiti di emissione degli scarichi di acque reflue urbane sul suolo non soggetti alle disposizioni della DIR 91/271/CEE; l'art. 20, per i sistemi di disinfezione; l'art. 21, per gli scaricatori di piena; l'art. 22, per gli scaricatori di emergenza a servizio delle stazioni di sollevamento delle reti fognarie; l'art. 23, per il quale gli obblighi derivanti dagli articoli da 15 a 22 devono essere ottemperati entro otto anni (2026).

[Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2015, n. 11](#), “*Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque*”: la legge regionale prevede una serie coordinata di azioni finalizzate a definire lo stato delle conoscenze e attuare una gestione del territorio che, considerandone i limiti fisici, persegua il risparmio delle risorse, la riduzione del rischio idrogeologico e idraulico, la prevenzione e la stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e il rispetto dell'ambiente; gli art. 54 *bis* e s. disciplinano gli impianti di depurazione di acque reflue urbane, per salvaguardare la qualità dei corpi idrici.

CAPITOLO 2.

L'ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI NEL TERRITORIO DELL'AUSIR.

2.1. Organizzazione territoriale delle gestioni nel territorio curato dall'AUSIR (la Regione Friuli-Venezia Giulia e i territori di alcuni Comuni del Veneto).

A) Al 31 dicembre 2022, sono sette i Gestori del SII che operano nell'Ambito ottimale unico regionale, in virtù di affidamenti disposti non dall'AUSIR ma dalle precedenti amministrazioni pubbliche con funzioni in materia di servizio idrico integrato, in particolare le ATO e poi le Consulte d'Ambito, alle quali ultime per legge regionale è succeduta l'AUSIR (in tali funzioni e in tutti i rapporti esistenti):

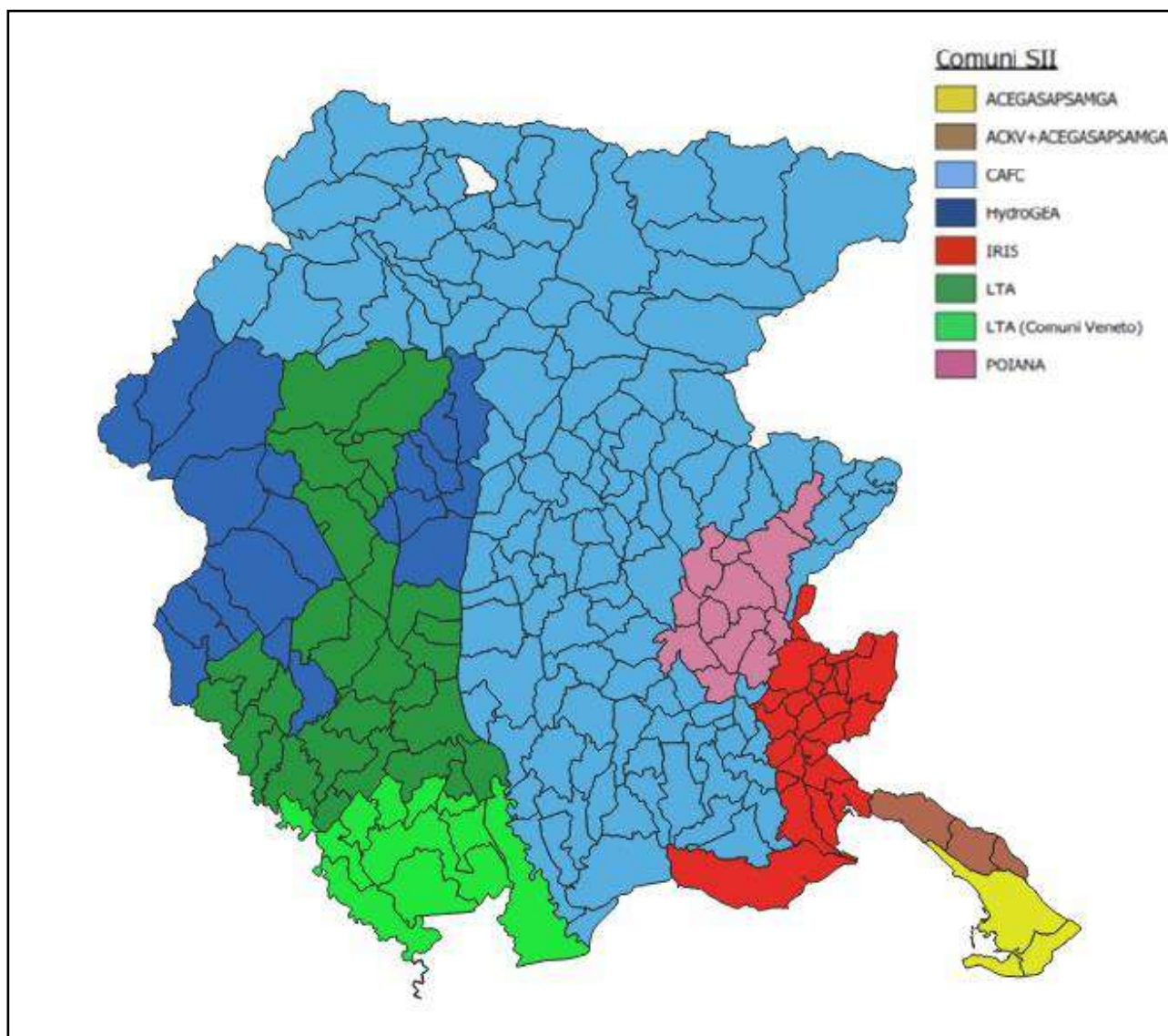
1. AcegasApsAmga S.p.A.;
2. Acquedotto del Carso - Kraški Vodovod S.p.A.;
3. Acquedotto Poiana S.p.A.;
4. CAFC S.p.A.;
5. HydroGEA S.p.A.;
6. IrisAcqua S.r.l.;
7. Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

Originariamente il numero dei Gestori era più ampio, ma negli ultimi anni si sono realizzate diverse operazioni di aggregazione, nell'ottica di ridurre la frammentazione gestionale: ad esempio nel 2016 Carniacque è stata incorporata da CAFC; nel 2017 Sistema Ambiente si è fuso con LTA.

B) Il sistema di gestione territoriale risulta dalla cartografia sotto riportata, in cui tutti i Comuni sono evidenziati con colori diversi in base alla Società che ne gestisce il servizio idrico integrato (o segmenti di esso). Il Comune di Cercivento non presenta alcuna colorazione poiché gestisce il servizio in economia. Il Comune di Sappada è stato gestito da BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. fino all'anno 2019, poi è entrato nella gestione di CAFC S.p.A. dal 1° gennaio 2020.

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI



Distribuzione territoriale dei Gestori regionali al 31 dicembre 2022.

2.2. Gli aspetti quantitativi dei servizi nell'Ambito ottimale unico.

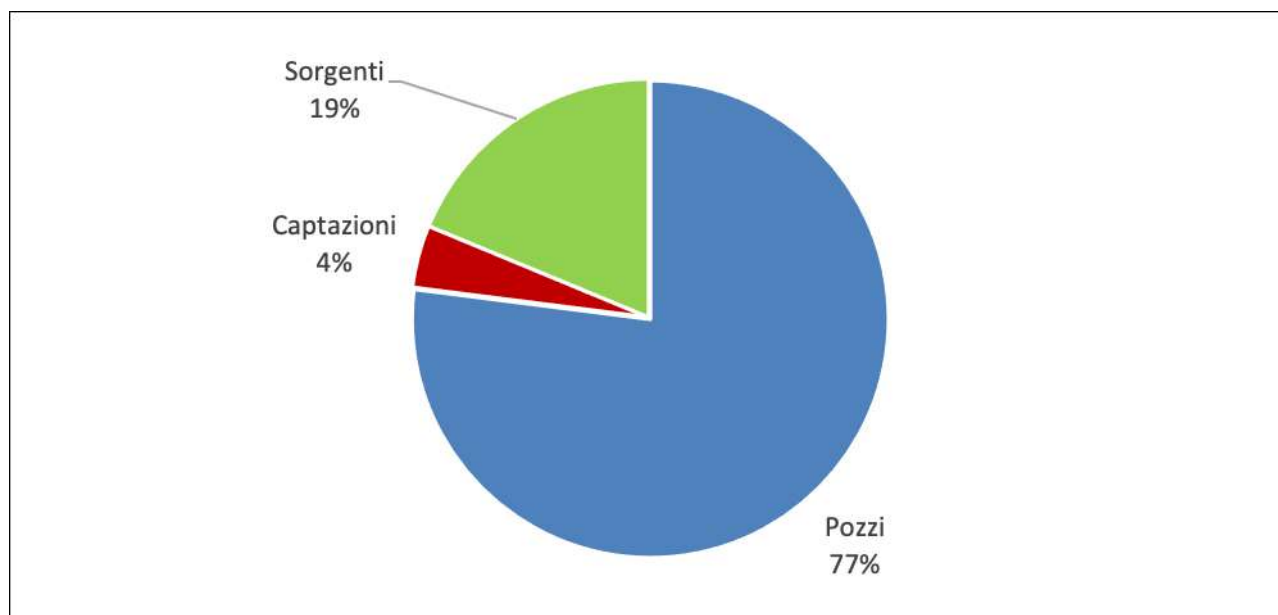
A) Per aspetti quantitativi s'intendono sia quelli riferiti alle infrastrutture, sia quelli riferiti alla consistenza del servizio svolto.

B) Con riferimento **al segmento acquedotto**, il servizio idrico nell'Ambito ottimale unico capta dall'ambiente all'incirca 200 milioni di metri cubi di acqua. Questo volume viene in parte disperso a causa delle perdite, che rappresentano circa il 44% del totale.

Ciò significa che il volume consumato dall'utenza è pari a circa 111 milioni di metri cubi, con una dotazione idrica apparente (compresi, cioè, i consumi industriali e rispetto ai soli abitanti residenti) di 256 l/(gg*ab).

Anno 2021		
volume totale	mc	197.257.943
volume fatt. totale	mc	110.861.887
Perdite tot.	%	43,8
Ab tot. serviti 2021	n	1.185.748
dotazione idrica apparente	l/(gg*ab)	256,2

Nel dettaglio si riporta la provenienza dell'acqua, distinta per tipologia (dati 2022):



I pozzi sono complessivamente la fonte di approvvigionamento prevalente (dati 2022).

	TOT ATO
POZZI	
numero	218
volume prelevato	138.479.251
CAPTAZIONI	0
numero	34
volume prelevato	7.624.463
SORGENTI	0
numero	637
volume prelevato	33.723.915

Gli scambi all'ingrosso fra i Gestori, sia interni che esterni alla Regione (dati 2022), sono stati:

PARTE VENDITTRICE		Acegas	ACKV	Poiana	CAFC	HydroGEA	IrisAcqua	LTA	ALTRI
PARTE ACQUIRENTE	Acegas								
	ACKV	876.253							
	IrisAcqua	3.225.439			80.389				1.421.540
	CAFC			123.062		293.740			37.703
	Poiana				582.522				
	LTA					1.344.239			623.200
	HydroGEA							52.287	
	ALTRI					144.675			

Complessivamente i cespiti hanno la seguente consistenza (dati 2022):

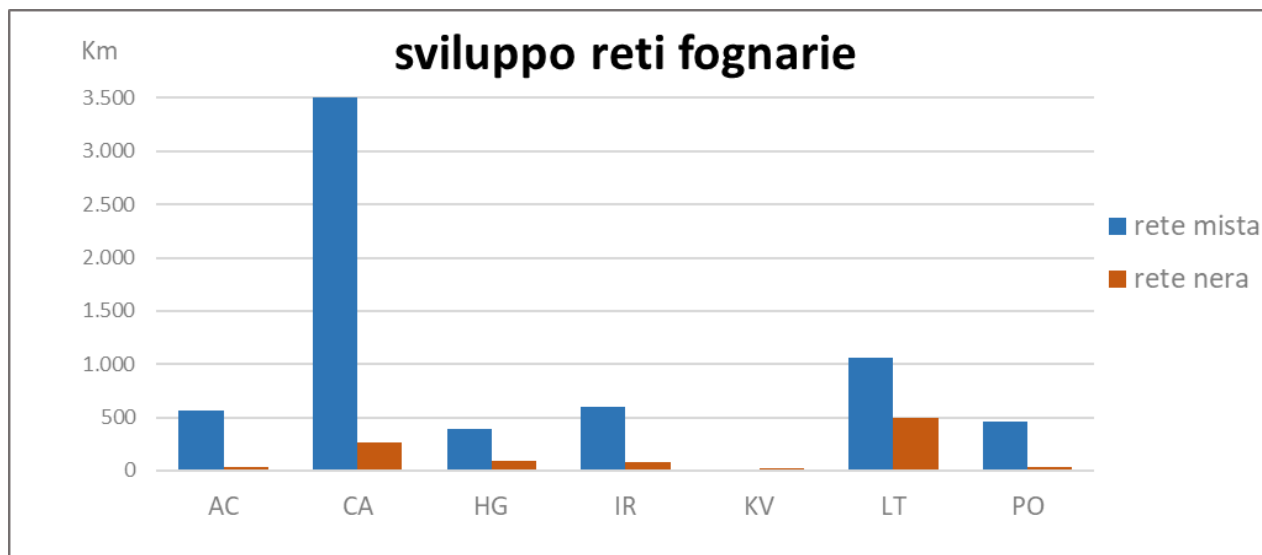
	Regione
SOLLEVAMENTI	
numero	538
con telecontrollo	316
SERBATOI	
numero	1.022
volume complessivo	236.208
POTABILIZZAZIONI	
numero impianti	59
volume trattato	50.613.067
RETI	
sviluppo (con allacci)	14.489
n. contatori	544.664

C) Con riferimento al **segmento fognatura**, complessivamente i cespiti hanno la seguente consistenza (dati 2022):

	Regione	[%]
SOLLEVAMENTI		
con telecontrollo	663	70%
con scarico emergenza	104	11%
con gruppo elettrogeno	62	7%
numero tot.	942	
SFIORATORI		
con telecontrollo	112	6%
con griglia fissa	978	51%
con griglia automatica	67	3%
numero tot.	1.923	
RETE FOGNARIA Km		
rete nera	1.021	
rete mista	6.570	
sviluppo tot.	7.698	

Si osserva che gli impianti di sollevamento sono dotati di sistemi di telecontrollo, ma non sempre sono dotati di scarico di emergenza e gruppo elettrogeno; gli sfioratori sono scarsamente telecontrollati e non sono dotati generalmente di sistemi di trattenuta dei solidi come previsto dall'art. 21 del PRTA, se prescritto nell'autorizzazione.

Per quanto riguarda la rete fognaria, si riporta la statistica delle condotte suddivise per reti miste e nere (dati 2022). Non fanno parte di questa trattazione le reti meteoriche (o reti bianche) gestite direttamente dai Comuni.



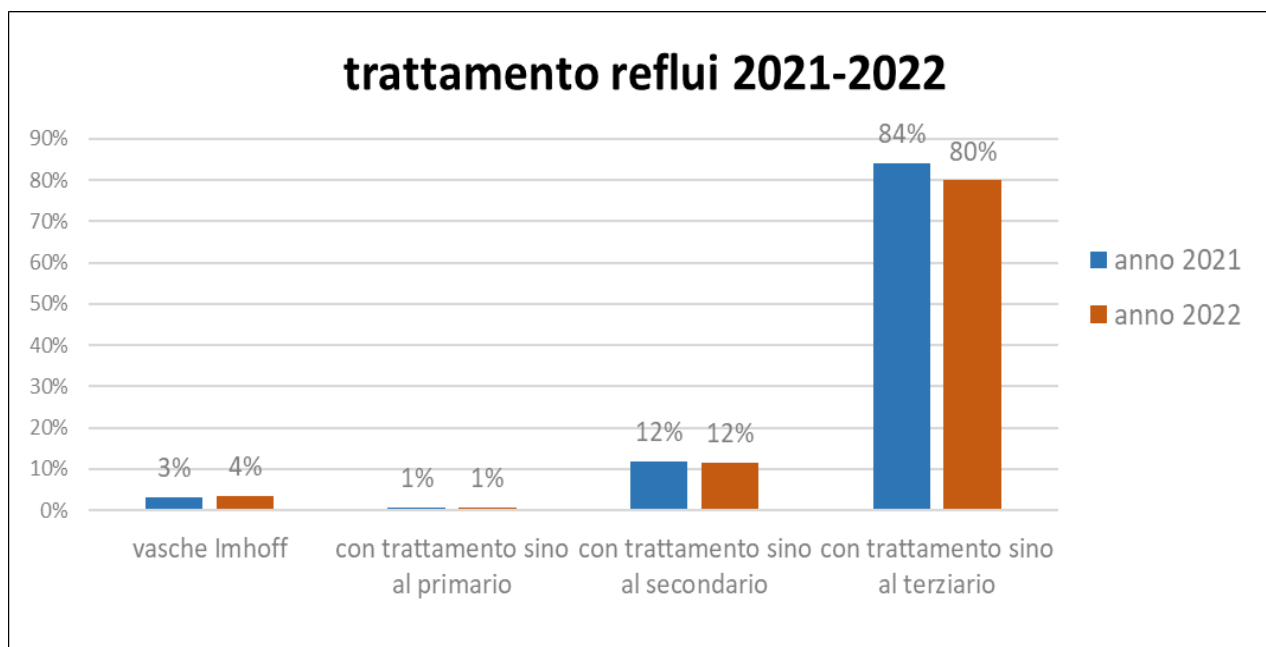
Sviluppo reti fognarie [Km] nere e miste anno (2022).

D) Con riferimento al **segmento depurazione**, nella tabella seguente si rappresentano i depuratori secondo diverse classificazioni, in particolare per tipologia impiantistica e dimensione (dati 2022):

TOT ATO	
PER TIPO (numero) n	
vasche Imhoff	395
primario	13
secondario	260
terziario	95
TOT n	763
PER TIPO (carico) AE	
vasche Imhoff	93.542
primario	20.145
secondario	306.539
terziario	2.115.597
Altro AE (n)	108.950 (16)
PER DIMENSIONE n	
A.E. < 2.000	658
2.000 <= A.E. < 10.000	95
10.000 <= A.E. < 100.000	21
A.E. >= 100.000	4
A.E. >= 500.000	1

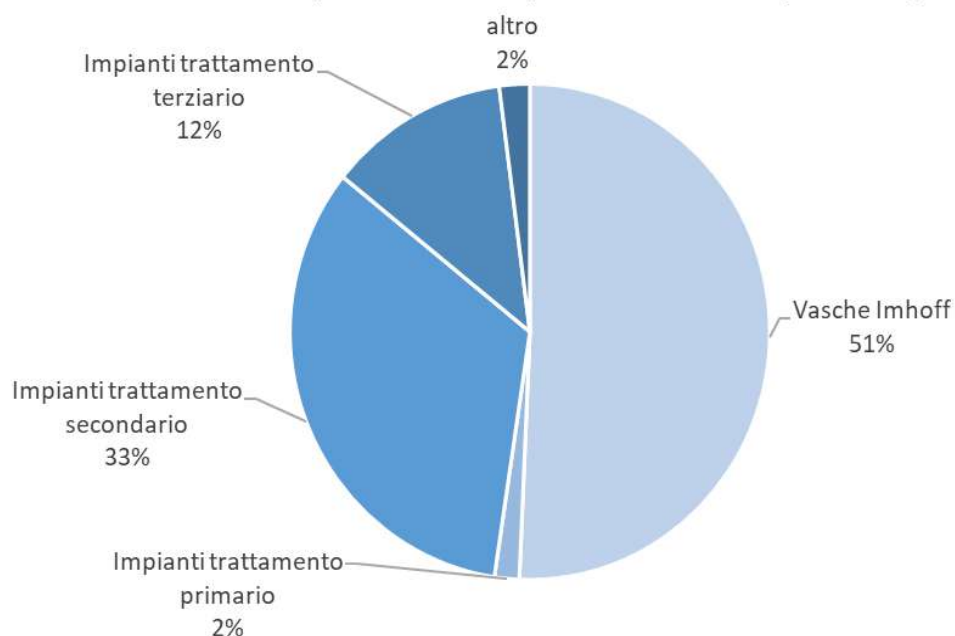
Nel grafico sottostante sono messe a confronto le percentuali di trattamento del carico depurato rispetto ai vari tipi di trattamento paragonando i dati del 2021 con quelli del 2022: si osserva una costanza delle tipologie di trattamento negli anni valutati e il netto predominio del trattamento dei reflui con sistemi sino al terziario.

Il numero di vasche Imhoff sul territorio è più elevato rispetto al numero degli impianti di trattamento terziari, i quali, però, lavorano i reflui di un numero di A.E molto superiore.



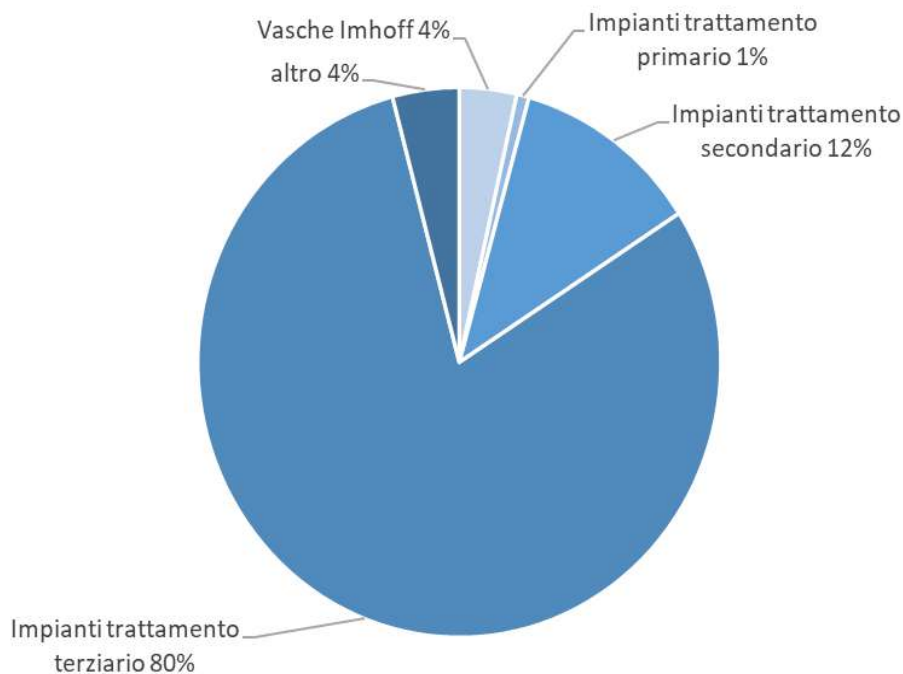
Confronto modalità trattamento reflui anni 2021-2022.

Impianti depurazione (2022)



Composizione per percentuale tipologia impianti di depurazione all'interno ATO (2022).

Trattamento impianti depurazione (2022)



Composizione per percentuale di trattamento del carico del refluo degli impianti di depurazione all'interno dell'ATO (2022).

Le vasche Imhoff, pur rappresentando la maggioranza dei sistemi di trattamento, processano solamente il 4% degli abitanti equivalenti, a favore di infrastrutture più performanti. Complessivamente vengono serviti 947.753 abitanti residenti; la percentuale media di copertura del servizio è pari al 80%.

DATI anno 2021*	TOT ATO
Abitanti serviti da acquedotto	1.178.380
Abitanti serviti da depurazione	947.753
copertura del servizio %	80%

(*) Fonte: predisposizione tariffaria (RDT - dati tecnici) aggiornamento 2022-2023. Per l'anno 2022 sono disponibili i soli dati relativi al servizio di acquedotto. Per uniformità, pertanto, i dati riportati nella tabella soprastante si riferiscono all'annualità 2021.

2.3. Le infrazioni alla direttiva europea n. 271/91 e lo stato della loro risoluzione.

A) Dal 2004 l'Italia ha subito alcune procedure d'infrazione per violazione dei seguenti articoli della direttiva n. 271/91:

- art. 3: l'estensione delle reti fognarie nell'intero agglomerato;
- art. 4: l'obbligo di trattamento biologico (trattamento secondario);
- art. 5: l'obbligo di trattamento con rimozione di azoto e fosforo (trattamento terziario) nel caso di scarico in area sensibile.
- art. 10: trattamento non sufficiente del carico nelle normali condizioni climatiche locali.

In particolare le procedure sono state finora:

- la procedura d'infrazione n. 2004/2034 (con sentenze di condanna della Corte di giustizia UE in causa C-565/10 e in causa C-251/17), per n. 81 agglomerati con carico generato maggiore di 15.000 abitanti equivalenti e scarico in area normale;
- la procedura d'infrazione n. 2009/2034 (con sentenza di condanna della Corte di giustizia UE in causa C-85/13), per il mancato rispetto della direttiva in 16 agglomerati (28 interventi) superiori per numero ai diecimila abitanti equivalenti, che scaricano in aree sensibili;
- la procedura d'infrazione n. 2014/2059 (con sentenza di condanna della Corte di giustizia UE in causa C-668/19), per n. 817 agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti e scarico in area normale o sensibile;
- la procedura d'infrazione n. 2017/2181 (ancora in fase d'istruttoria), sul non corretto trattamento delle acque reflue urbane.

B) Per il territorio di competenza dell'AUSIR, nella tabella seguente si indicano le infrazioni o condanne, gli agglomerati, i Gestori interessati, le tipologie delle infrazioni, nonché lo stato della loro risoluzione al 31 dicembre 2022:

AUSIR

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

INFRAZIONE / CONDANNA	AGGLOMERATO	GESTORE	Art. 3	Art. 4	Art. 5	STATO AL 31.12.2022
I2004/2034	TRIESTE	AcegasApsAmga		X	X	RISOLTO
I2014/2059	TRIESTE MUGGIA	AcegasApsAmga			X	RISOLTO (non ancora valutazione di risoluzione espressa da UE)
I2009/2034	CIVIDALE del FRIULI	Acquedotto Poiana			X	RISOLTO
I2009/2034	LATISANA (Capoluogo)	CAFC			X	RISOLTO
I2004/2034	CERVIGNANO	CAFC	X			RISOLTO
I2009/2034	CODROIPO; SEDEGLIANO; FLAIBANO	CAFC			X	RISOLTO
I2009/2034	TOLMEZZO	CAFC			X	RISOLTO
I2009/2034	UDINE	CAFC			X	RISOLTO
I2014/2059	TRICESIMO	CAFC		X		RISOLTO
I2014/2059	RIVIGNANO	CAFC		X		IN FASE DI RISOLUZIONE
I2014/2059	PASIAN DIPRATO	CAFC		X		RISOLTO
I2014/2059	SAN DANIELE DEL FRIULI	CAFC				RISOLTO (non ancora valutazione di risoluzione espressa da UE)
I2014/2059	SAPPADA	CAFC		X		RISOLTO (non ancora valutazione di risoluzione espressa da UE)
I2009/2034	PORDENONE; PORCIA; ROVEREDO; CORDENONS	HydroGEA / LTA			X	RISOLTO
I2009/2034	AVIANO (Capoluogo)	HydroGEA			X	RISOLTO
I2009/2034	GRADO	IrisAcqua		X	X	RISOLTO
I2009/2034	GORIZIA	IrisAcqua		X		RISOLTO
I2009/2034	GRADISCA D'ISONZO	IrisAcqua		X	X	RISOLTO
I2009/2034	CORMONS	IrisAcqua		X	X	RISOLTO
I2009/2034	SACILE	LTA			X	RISOLTO
I2009/2034	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	LTA			X	RISOLTO
I2014/2059	MANIAGO	LTA	X	X	X	IN FASE DI RISOLUZIONE
I2014/2059	PRATA DI PORDENONE	LTA		X		IN FASE DI RISOLUZIONE
I2014/2059	FIUME VENETO	LTA		X	X	RISOLTO
I2017/2181	SAN GIORGIO RICHINVELDA	LTA		X		IN FASE DI RISOLUZIONE

2.4. Gli aspetti qualitativi servizi nell'Ambito ottimale unico regionale. In particolare, i macro-indicatori M1 (perdite idriche), M2 (interruzioni del servizio), M3 (qualità dell'acqua erogata), M4 (adeguatezza del sistema fognario), M5 (smaltimento dei fanghi in discarica), M6 (qualità delle acque depurate).

A) La misura della qualità del servizio offerto si definisce **livello di servizio**, che esprime la qualità di una certa prestazione.

La **criticità** è la condizione di sofferenza del sistema causata dall'insufficiente valore di uno o più livelli di servizio e viene superata con azioni gestionali/organizzative e di investimento.

B) Nei Piani d'Ambito il livello di servizio è il parametro fondamentale che da una parte serve per valutare il servizio, dall'altra serve per assegnare risorse congrue rispetto agli obiettivi gestionali.

C) La fonte primaria dei livelli di servizio è la Carta del Servizio del Gestore, redatta anzitutto in attuazione delle direttive impartite con [d.p.c.m. 27 gennaio 1994](#) ("Principi sulla erogazione dei servizi pubblici") e con [d.p.c.m. 29 aprile 1999](#) ("Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato").

Più recentemente la qualità del servizio è stata regolata dall'ARERA con:

- la [deliberazione n. 655/2015](#), "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono";
- la [deliberazione n. 218/2016](#), "Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale";
- la [deliberazione n. 917/2017](#), "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico" (RQTI).

Di particolare interesse è quest'ultima deliberazione (cd. RQTI), che introduce gli indicatori per valutare l'efficienza del servizio idrico integrato relativamente agli aspetti infrastrutturali (non si occupa, cioè, dei rapporti contrattuali con gli utenti).

Il sistema introdotto dal RQTI è di tipo premiale: ogni Gestore riceve degli obiettivi di miglioramento o mantenimento in funzione del proprio livello di servizio; il raggiungimento o il mantenimento di tali obiettivi è poi ricondotto a un sistema di incentivazioni o penalizzazioni (in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi).

Occorre soprattutto osservare che gli indicatori (divisi in *standard* specifici, macroindicatori e indicatori semplici) consentono una lettura sintetica del livello qualitativo del servizio.

D) I dati di qualità tecnica utili per la valutazione delle *performance* del Gestore vengono raccolte

da ARERA con frequenza biennale. I dati riportati in questa relazione fanno riferimento alla raccolta RQTI dell'anno solare 2021 e corrispondono alle informazioni più aggiornate al 31 dicembre 2022.

M1: perdite idriche

Il primo macro-indicatore riguarda le perdite idriche, considerate come differenza tra volumi immessi in acquedotto e volumi in uscita.

Tale valore, che deve essere il più basso possibile, assume rilevanza in funzione dei volumi assoluti immessi e dei costi di distribuzione, collegati in particolar modo ai costi energetici.

Le perdite vengono misurate sia in rapporto allo sviluppo delle condotte (perdita/km), sia in rapporto al volume di acqua potabile immesso in rete.

INDICATORE M1 (2021)	TOT. ATO
volumi prelevati	197.257.943
volumi fatturati	110.861.886
Perdite mc	86.396.057
km condotte	12.928
M1a*	18,31
M1B**	43,8%

* perdite lineari mc/Km/gg

** perdite %

M2: interruzioni del servizio

Il macro-indicatore M2 si riferisce alle interruzioni del servizio di acquedotto.

È definito come la somma della durata delle interruzioni programmate e non programmate annue, moltiplicate per il numero di utenti finali interessati dall'interruzione stessa e rapportata al numero totale di utenti finali serviti dal Gestore.

Ad integrazione del macro-indicatore M2, è stato definito l'indicatore G2.1 ("disponibilità risorse idriche"), che rappresenta il rapporto tra risorse disponibili e risorse richieste nel giorno del massimo consumo.

INDICATORE M2 (2021)	TOT. ATO
utenti finali serviti dal gestore per il servizio di acquedotto (compresi utenti indiretti) - n	748.693
utenti finali (compresi utenti indiretti) soggetti ad interruzioni del servizio nell'anno (di durata maggiore o uguale ad 1 ora) - n	206.709

indicatore G2.1: disponibilità di risorse idriche - %	170,8
M2: Interruzioni del servizio - ore	0,71

M3: qualità acqua erogata

Il gruppo M3 indica la qualità dell'acqua erogata sulla base dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità e del tasso di analisi non conformi. Si articola nelle tre componenti M3a, M3b e M3c:

- M3a: la componente è determinata come numero di utenze interessate da sospensioni o limitazioni dell'uso della risorsa ai fini potabili, correlato al numero di giorni nell'anno per cui sono risultate vigenti le medesime sospensioni o limitazioni d'uso, e infine rapportato al numero complessivo di utenti finali allacciati al servizio di acquedotto;
- M3b: la componente è determinata come numero di campioni di acqua analizzati dal gestore nell'ambito dei controlli interni, effettuati sulla rete di distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione, per i quali è stata rilevata una non conformità per uno o più valori di parametro, ai sensi del d.lgs. n. 31 del 2001, rapportato al numero complessivo di campioni di acqua analizzati dal Gestore nell'ambito di tali controlli interni;
- M3c: la componente è determinata come numero di parametri non conformi all'Allegato I, Parte A e/o B e/o C del d.lgs. n. 31 del 2001 nei campioni di acqua analizzati nell'anno dal Gestore nell'ambito dei controlli interni, effettuati sulla rete di distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione, rapportato al numero complessivo di parametri analizzati nell'anno dal Gestore nell'ambito di tali controlli interni.

INDICATORE M3 (2021)	TOT. ATO
M3a: Incidenza ordinanze di non potabilità - %	0,00
M3b: tasso di campioni da controlli interni non conformi - %	1,18
M3c: tasso di parametri da controlli interni non conformi - %	0,09

M4: adeguatezza sistema fognario

Il gruppo M4 indica l'adeguatezza del sistema fognario tramite i seguenti indicatori:

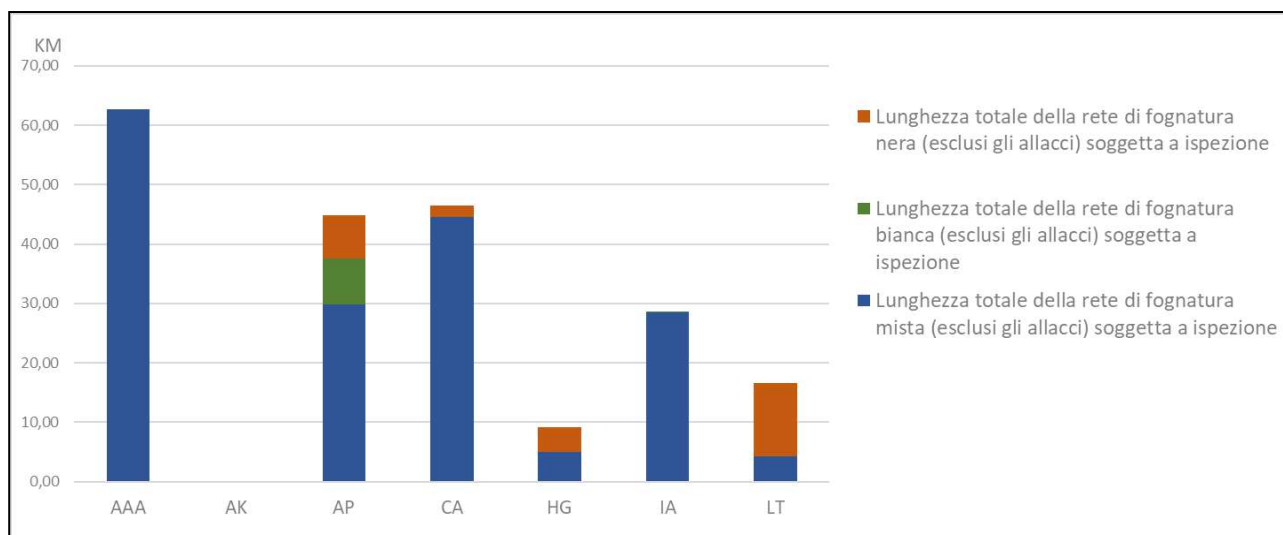
- M4a: frequenza allagamenti o sversamenti [n/100 km];
- M4b: adeguatezza normativa scaricatori di piena [% non adeguati], con la precisazione che gli sfioratori sono regolamenti da normative regionali, per cui il dato non è omogeneo a livello nazionale; nella Regione Friuli-Venezia Giulia la norma di riferimento è l'art. 21 del PTA;
- M4c: controllo sfioratori di piena [% non ispezionati];
- G4.1: rotture annue/km di fognatura ispezionata.

Questo gruppo M4 è rivolto principalmente alle fognature miste, che sono predominanti nell'Ambito

unico.

INDICATORE M4 (2021)	TOT. ATO
M4a: frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura - n./100 km	1,411
M4b: adeguatezza normativa degli scaricatori di piena (% non adeguati) - %	2,0
M4c: controllo degli scaricatori di piena (% non controllati) - %	0,9
Lunghezza totale della rete di fognatura mista (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km	174,74
Lunghezza totale della rete di fognatura bianca (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km	7,87
Lunghezza totale della rete di fognatura nera (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km	25,77
Lunghezza totale della rete fognaria principale (esclusi gli allacci) soggetta ad ispezione - km	208,38
Numero di episodi di allagamento da fognatura mista che hanno determinato situazioni di disagio o di pericolo - n	36
Numero di episodi di allagamento da fognatura bianca che hanno determinato situazioni di disagio o di pericolo - n	0
Numero di episodi di sversamento da fognatura nera - n	17

Nell'istogramma riportato sotto si può leggere la lunghezza della rete di fognatura (soggetta ad ispezione) gestita da ogni Gestore e come questa sia suddivisa in rete bianca, nera e mista. AcegasApsAmga S.p.A. e IrisAcqua S.r.l. non possiedono tratti di fognatura nera ma solo mista. LTA S.p.A. si occupa di più km di fognatura nera rispetto a quella mista, mentre HydroGEA S.p.A. gestisce quasi per metà fognatura nera e reti di fognatura mista.

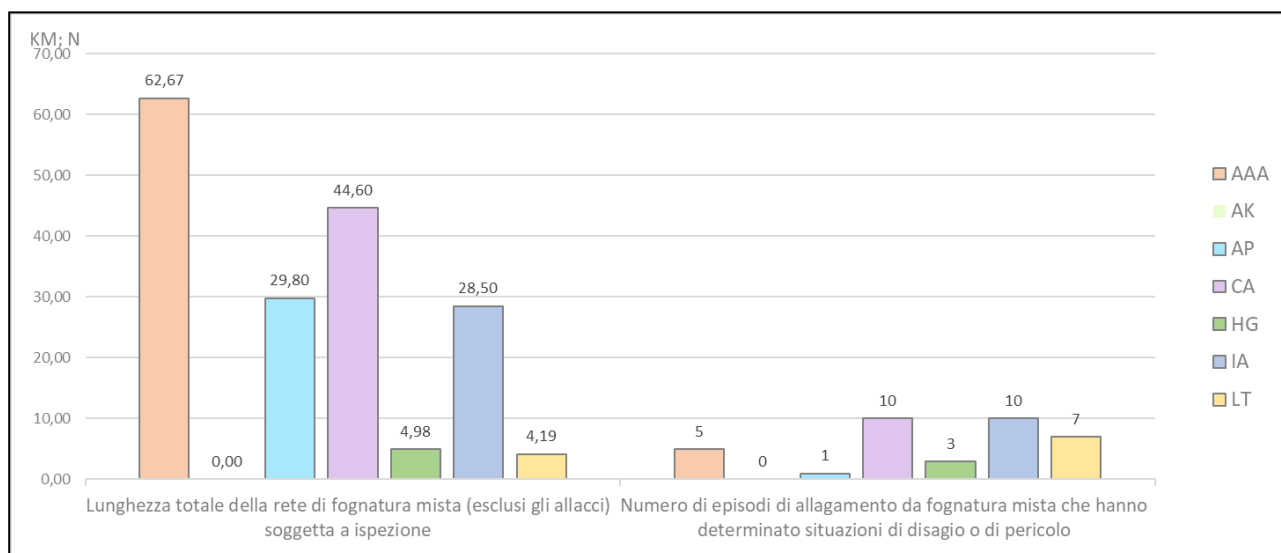


Lunghezza totale della rete di fognatura per Gestore (anno 2021).

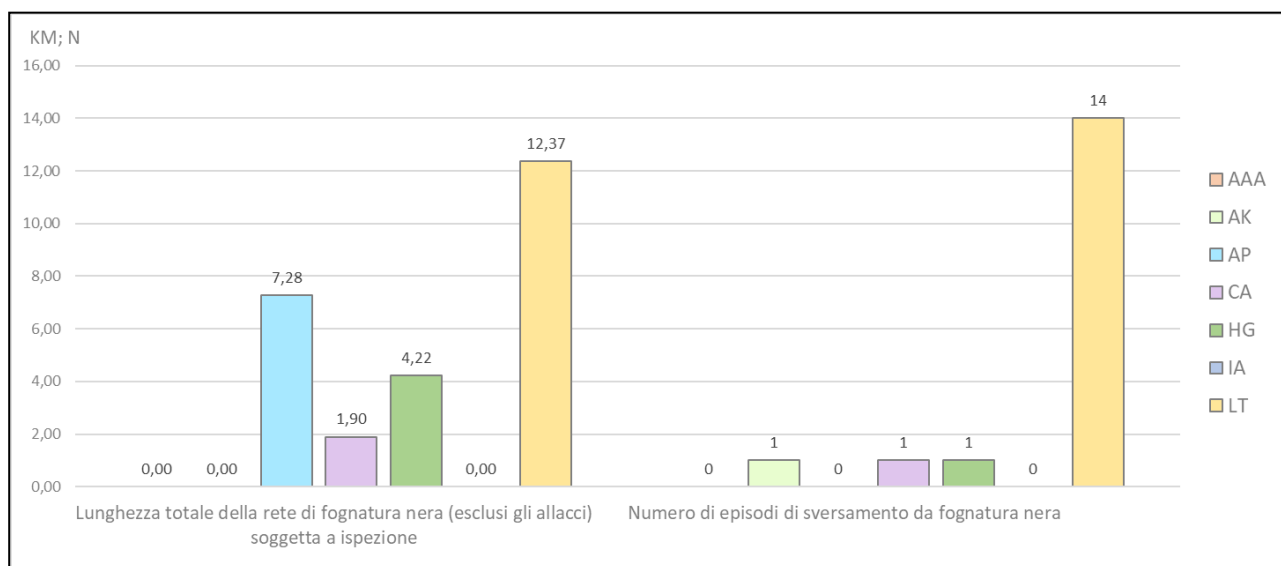
I due grafici seguenti mostrano invece il confronto, rispettivamente, tra l'estensione della rete di fognatura mista per ogni Gestore con il relativo numero di episodi di allagamento e il paragone tra l'estensione della rete di fognatura mista rispetto agli episodi di sversamento.

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI



Confronto tra km di rete di fognatura mista e numero di episodi di allagamento.



Confronto tra km di rete di fognatura nera e numero di episodi di sversamento.

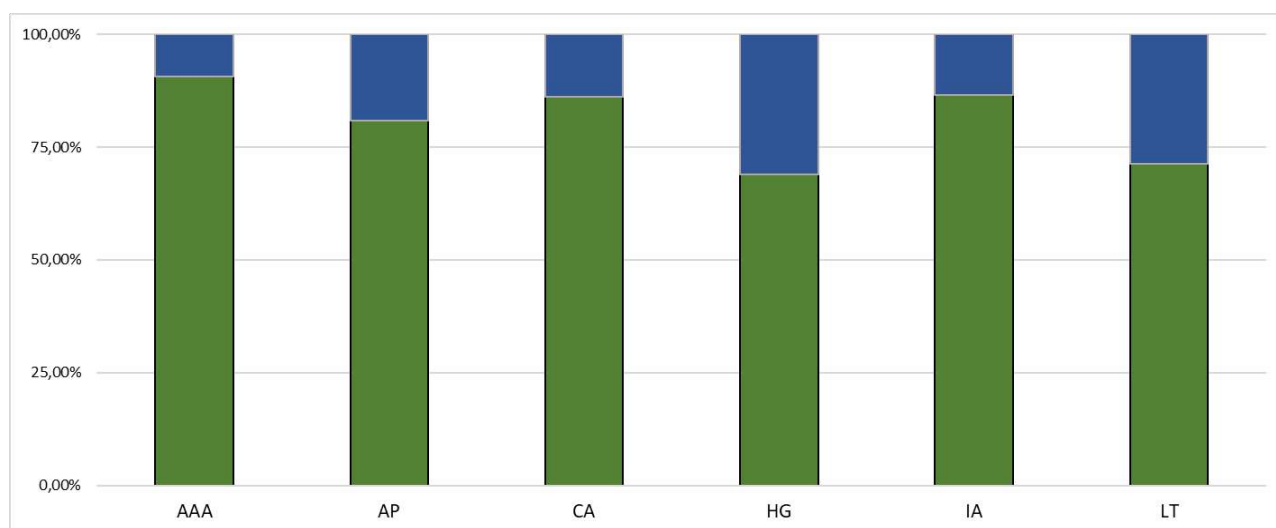
M5: smaltimento fanghi in discarica

Il gruppo M5 riguarda la depurazione, in particolare le modalità di smaltimento dei fanghi (considerando lo smaltimento a discarica non virtuoso), mentre gli indicatori semplici descrivono la copertura del servizio e la presenza di infrazioni comunitarie:

- M5: rapporto percentuale tra la quota di fanghi di depurazione misurata in sostanza secca (di seguito anche: SS) complessivamente smaltita in discarica nell'anno di riferimento e la quantità di fanghi di depurazione misurata in SS complessivamente prodotta in tutti gli impianti di depurazione presenti nel territorio di competenza del gestore nel medesimo anno;
- G5.1: *“Assenza di agglomerati inclusi nelle procedure di infrazione non ancora giunte a sentenza della Corte di Giustizia Europea”*;
- G5.2: *“Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita dall'acquedotto”*;
- G5.3: *“Impronta di carbonio del servizio di depurazione”*, valutato in accordo alla norma UNI EN ISO 14064-1 e misurato in termini di tonnellate di CO₂ equivalente.

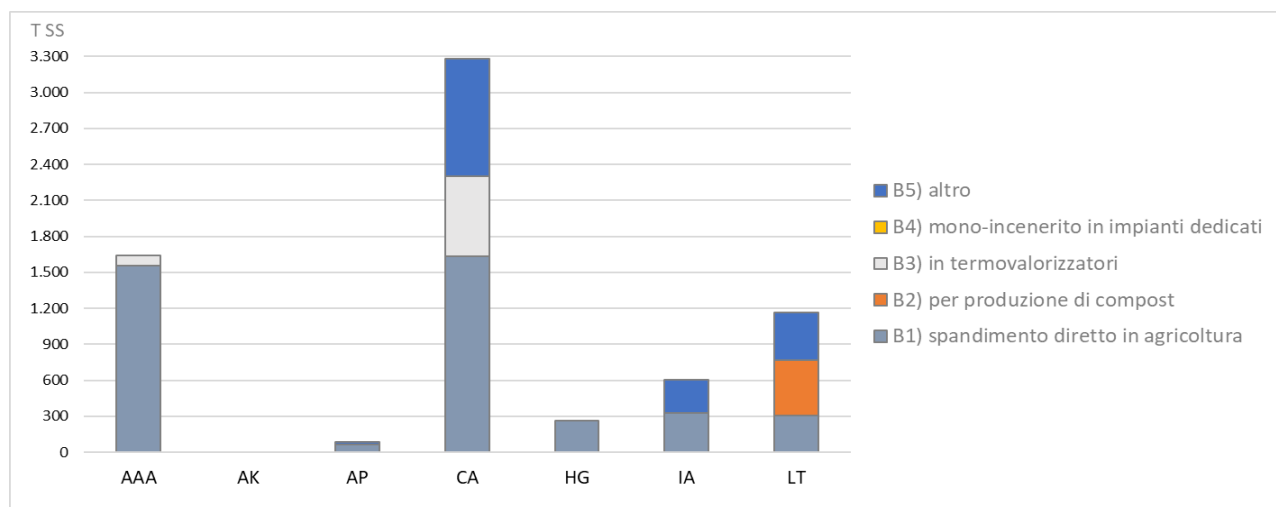
INDICATORE M5 (2021)	TOT. ATO
Quantità complessiva di fanghi di depurazione in uscita dagli impianti (in termini di sostanza secca) - t SS	7.285
A) di cui quantità complessiva di fanghi di depurazione destinati allo smaltimento finale in discarica - t SS	251
B) di cui quantità complessiva di fanghi di depurazione destinati al riutilizzo/recupero - t SS	7.035
B1) di cui spandimento diretto in agricoltura - t SS	4.142
B2) di cui per produzione di compost - t SS	462
B3) di cui in termovalorizzatori - t SS	754
B4) di cui mono-incenerito in impianti dedicati - t SS	0
B5) di cui altro - t SS	1.677
Percentuale di sostanza secca mediamente contenuta nel quantitativo di fanghi complessivamente prodotto - %	17,88
M5: Smaltimento fanghi in discarica - %	3,81
G5.1: Assenza di agglomerati inclusi nelle procedure di infrazione non ancora giunte a sentenza della Corte di Giustizia Europea - A.E.	2.190
Numero di utenti finali serviti dal gestore per il servizio di depurazione (compresi utenti indiretti) - n	608.634
G5.2: Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita da acquedotto - %	81,29

Il grafico riportato sotto mostra l'indicatore semplice G5.2 *“Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita dall'acquedotto”*. Da esso appare che la maggior parte dell'utenza servita per l'acquedotto è anche servita per la depurazione.



G5.2: Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita da acquedotto (anno 2021).

Il grafico qui sotto mostra la destinazione dei fanghi da depurazione.



Produzione dei fanghi di depurazione volti al riutilizzo/recupero distinti per destinazione (anno 2021).

Si osserva che: la maggioranza dei fanghi è attualmente smaltita in agricoltura; bassa è la percentuale destinata ad utilizzo nei termovalorizzatori; solo LTA destina una percentuale significativa alla produzione del *compost*.

M6: qualità acque depurate

Il gruppo M6 riguarda la depurazione e in particolare la qualità delle acque depurate:

- M6: tasso di superamento dei limiti nei campioni di acque depurate; la valutazione puntuale di superamento dei limiti di emissione si intende effettuata con riferimento alle concentrazioni limitatamente ai soli parametri presenti nella tabella 1 mentre, con riferimento agli impianti di trattamento di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, ai valori contenuti nella tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. n. 152 del 2006 (BOD5, COD, solidi sospesi, azoto totale e fosforo totale);
- G6.1: *“qualità acqua depurata- valore esteso”*, determinato come tasso percentuale di campioni caratterizzati da superamento in relazione anche ai limiti di emissione indicati nella tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente ai parametri inquinanti inclusi nelle rispettive autorizzazioni allo scarico e sottoposti a controllo da Allegato A 37 da parte dell'Autorità competente e ad autocontrollo, in aggiunta ai parametri delle tabelle 1 e 2 del medesimo Allegato;
- G6.2: *“Numerosità dei campionamenti eseguiti”*;
- G6.3: *“Tasso di parametri risultati oltre i limiti”*.

INDICATORE M6 (2021)	TOT. ATO
G6.2 Numerosità dei campionamenti eseguiti - n	1.339
Numero parametri analizzati nei campioni eseguiti dal gestore sulle acque reflue scaricate dagli impianti di depurazione - n	18.712
G6.3 Tasso di parametri risultati oltre i limiti - %	0,98%
M6: Qualità acqua depurata (valori limiti tab. 1 e 2- vedere RQTI 19.5) - %	7,06%
G6.1: Qualità acqua depurata- esteso (valori limiti tab. 3 - vedere RQTI 19.6) - %	11,16%

CAPITOLO 9.**LA GESTIONE DI LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE-LTA S.P.A.****9.1. Brevi cenni sulla storia amministrativa della gestione di LTA.**

A) Nel 2022 la gestione di servizio idrico integrato condotta da LTA ha interessato i territori dei Comuni di Annone Veneto, Azzano Decimo, Brugnera, Casarsa della Delizia, Cavasso Nuovo, Chions, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Maniago, Meduna di Livenza, Meduno, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Porcia, Portogruaro, Pramaggiore, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Tegli Veneto, Vajont, Valvasone Arzene, Vivaro e Zoppola.

Come detto (sopra, § 1.4.B), fra i Comuni appena citati quelli di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Meduna di Livenza, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza e Tegli Veneto appartengono alla Regione Veneto, ma rientrano nell'ambito unico governato dall'AUSIR (e sono interessati dalla gestione di LTA).

B) L'affidamento e la gestione del servizio di LTA sono secondo il modello cd. *in house providing*.

LTA è una società per azioni a totale controllo pubblico, nata nel 2014 dalla fusione di Acque del Basso Livenza S.p.A. e CAIBT S.p.A. che erano le due società di gestione operanti nell'allora esistente Ambito Territoriale Ottimale Interregionale (ATO) "Lemene" fra la Regione Veneto e la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Con varie deliberazioni succedutesi nel tempo (in particolare, deliberazioni 17 dicembre 2013, n. 21 e 29 dicembre 2017, n. 17) l'Assemblea della Consulta d'ambito per il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene" affidò *in house* a LTA il servizio in tale ambito, ridefinendo infine il termine di scadenza di tale affidamento al 30 giugno 2039 quando (2017) la stessa LTA, a seguito di fusione, incorporò anche Sistema Ambiente s.r.l., che operava nel diverso Ambito Territoriale Ottimale "Friuli Occidentale", rientrante nella sola Regione Friuli-Venezia Giulia.

Quanto a quest'ultima società Sistema Ambiente, infatti, con deliberazione 29 giugno 2009, n. 7 l'Assemblea dell'Autorità d'Ambito dell'ATO "Occidentale" aveva affidato *in house* alla stessa Sistema Ambiente, nonché a GEA S.p.A. (in seguito divenuta HydroGea S.p.A.) «la titolarità della gestione del servizio idrico integrato per la totalità dell'ambito territoriale ottimale "Occidentale" con

effetto per i territori dei Comuni che (avessero) la qualità di socio» di tali Società e con scadenza 30 giugno 2039. Successivamente (nel 2010 e nel 2013) l'Autorità d'Ambito e poi la Consulta d'Ambito "Occidentale" (succeduta alla prima) confermarono la sussistenza dei requisiti e la prosecuzione dell'affidamento e della relativa gestione di Sistema Ambiente.

Oggi il rapporto è regolato dalla Convenzione di gestione 12 giugno 2019 fra l'AUSIR (nel frattempo succeduta per legge regionale a entrambe le Consulte d'ambito sopra ricordate) e LTA, dove è anche confermata l'indicata scadenza unitaria del 30 giugno 2039 (art. 5, co. 1).

Per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla Società, secondo il modello *in house providing*, è stata stipulata un'apposita Convenzione 18 gennaio 2018 fra i Comuni soci di LTA (cfr. anche Statuto societario, art. 32).

C) Con riferimento al Piano d'Ambito o sue parti le principali deliberazioni della Consulta d'Ambito "Occidentale" furono:

- la deliberazione n. 2 del 29 maggio 2009 con cui fu approvato il Piano d'Ambito;
- la deliberazione n. 20 del 22 dicembre 2011 con cui fu approvato l'aggiornamento del Piano d'Ambito;
- la deliberazione n. 18 del 10 dicembre 2015 con cui fu approvato l'ulteriore aggiornamento del Piano d'Ambito.

In materia la principale deliberazione dell'Assemblea della Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene" fu la n. 4 del 24 luglio 2017, di approvazione del Piano d'Ambito.

In materia le principali deliberazioni dell'AUSIR (precisamente, delle Assemblee locali "Interregionale" e "Occidentale Pordenonese", nonché dell'Assemblea regionale d'Ambito) sono state invece:

- la deliberazione dell'Assemblea locale "Interregionale" 11 giugno 2018, n. 2, recante *"Aggiornamento del Programma degli Interventi (PdI) del Gestore Livenza Tagliamento Acque S.p.A. ai sensi dell'art. 8, co. 7, lett. c) della L.R. n. 5/2016 e della Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/IDR"*;
- la deliberazione dell'Assemblea locale "Occidentale Pordenonese" 11 luglio 2018, n. 2, recante *"Aggiornamento del Programma degli Interventi (PdI) del Gestore Livenza Tagliamento Acque S.p.A. ai sensi dell'art. 8, co. 7, lett. c) della L.R. n. 5/2016 e della Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/IDR"*;
- la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito 24 luglio 2018, n. 27, recante *"Approvazione dell'aggiornamento biennale delle tariffe del SII per le annualità 2018 e 2019 ai sensi della Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/IDR - Gestore Livenza Tagliamento Acque S.p.A."*;

- la deliberazione dell'Assemblea locale "Interregionale" 14 febbraio 2019, n. 1, recante *"Aggiornamento dell'articolazione tariffaria e approvazione della nuova struttura dei corrispettivi da applicare all'utenza secondo le disposizioni della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 (TICSI) - Gestore Livenza Tagliamento Acque S.p.A."*;
- la deliberazione dell'Assemblea locale "Occidentale Pordenonese" 27 marzo 2019, n. 2, recante *"Aggiornamento dell'articolazione tariffaria e approvazione della nuova struttura dei corrispettivi da applicare all'utenza secondo le disposizioni della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 (TICSI) - Gestore Livenza Tagliamento Acque S.p.A."*;
- la deliberazione dell'Assemblea locale "Occidentale Pordenonese" 5 novembre 2019, n. 4, recante *"Aggiornamento dell'articolazione tariffaria e approvazione della nuova struttura dei corrispettivi da applicare all'utenza secondo le disposizioni della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 (TICSI) - Gestore Livenza Tagliamento Acque S.p.A. Rettifica parziale della deliberazione dell'Assemblea locale "Occidentale Pordenonese" n. 2/2019"*;
- la deliberazione dell'Assemblea locale "Interregionale" 6 novembre 2019, n. 4, recante *"Aggiornamento dell'articolazione tariffaria e approvazione della nuova struttura dei corrispettivi da applicare all'utenza secondo le disposizioni della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 (TICSI) - Gestore Livenza Tagliamento Acque S.p.A. Rettifica parziale della deliberazione dell'Assemblea locale "Interregionale" n. 1/2019"*;
- la deliberazione dell'Assemblea locale "Interregionale" 10 marzo 2021, n. 2, recante *"Predisposizione del Piano delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche 2020/2027 e aggiornamento del Programma degli Interventi 2020/2023, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 - Gestore LTA S.p.A."*;
- la deliberazione dell'Assemblea locale "Occidentale Pordenonese" 18 marzo 2021, n. 3, recante *"Predisposizione del Piano delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche 2020/2027 e aggiornamento del Programma degli Interventi 2020/2023, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 - Gestore Livenza Tagliamento Acque S.p.A."*;
- la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito del 23 marzo 2021, n. 11, recante *"Predisposizione della tariffa del SII per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 e adozione dello schema regolatorio ex deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR - gestore Livenza Tagliamento Acque S.p.A."*;
- la deliberazione dell'Assemblea locale "Occidentale pordenonese" 24 ottobre 2022, n. 3, recante *"Aggiornamento del Programma degli Interventi per il biennio 2022-2023 con evidenza delle varianti al Piano delle Opere Strategiche 2020/2027, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR, n. 639/2021/R/IDR e n. 229/2022/R/IDR - Gestore Livenza Tagliamento*

Acque S.p.A.”;

- la deliberazione dell'Assemblea locale “Interregionale” del 27 ottobre 2022, n. 1, recante “*Aggiornamento del Programma degli Interventi per il biennio 2022-2023 con evidenza delle varianti al Piano delle Opere Strategiche 2020/2027, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR, n. 639/2021/R/IDR e n. 229/2022/R/IDR - Gestore Livenza Tagliamento Acque S.p.A.*”.

D) Con deliberazione 24 novembre 2022, n. 59 l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR ha approvato l'aggiornamento della Carta dei Servizi di LTA, in ottemperanza alla deliberazione ARERA 21 dicembre 2021, n. 609/2021/R/IDR.

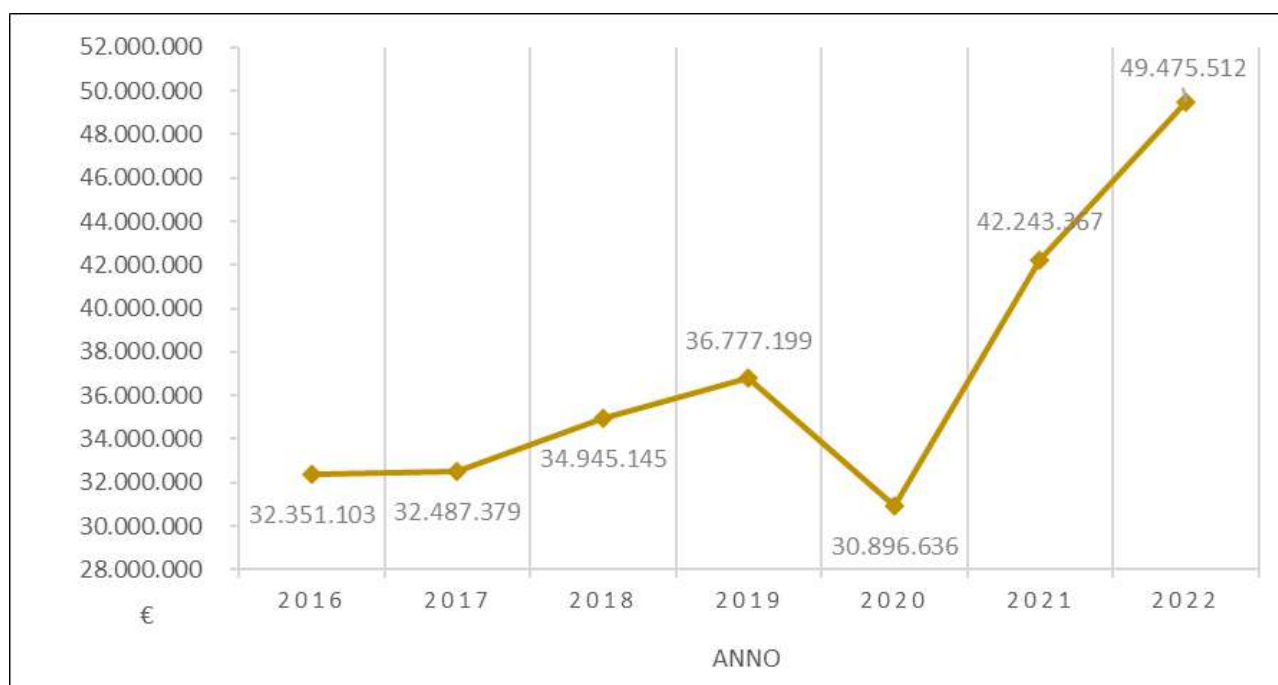
9.2. Aspetti dimensionali di LTA (valore della produzione; estensione del bacino servito; popolazione residente; ricavi da articolazione tariffaria). Aspetti quantitativi del servizio gestito da LTA, riferiti alle infrastrutture e alla consistenza del servizio svolto, distinti per l'acquedotto, la fognatura e la depurazione.

A) Di seguito sono riportati alcuni dati dimensionali riferiti al Gestore (aggiornamento al 31 dicembre 2022).

Anzitutto il valore della produzione ha avuto un incremento nell'anno 2022.

Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

Territorio servito Km ² :	1.690
N. comuni serviti:	41
Popolazione (fonte ISTAT 01.01.2022):	288.697
Scadenza concessione	30.06.2039
Valore della produzione (2016)	32.351.103
2017	32.487.379
2018	34.945.145
2019	36.777.199
2020	30.896.636
2021	42.243.367
2022	49.475.512



Andamento valore della produzione (2016-2022) LTA S.p.A.

B) Nel 2022 LTA:

- ha coperto il 20,1% dell'estensione del bacino unico regionale (totale 8.423 Km² - fonte ISTAT al 1° gennaio 2022);
- ha servito il 22,6% della popolazione residente del bacino unico regionale (totale 1.278.243 abitanti nel 2022 - fonte ISTAT al 1° gennaio 2022);
- ha conseguito il 21% dei ricavi da articolazione tariffaria 2022 del bacino unico regionale (totale 182.150.460 euro).

C) Con riferimento agli aspetti quantitativi riferiti **al segmento acquedotto**, i dati per LTA sono:

(anno 2021 RQII)	LT
volumi prelevati	34.629.470
volumi fatturati	19.560.383
perdite	15.069.087

I pozzi sono la fonte di approvvigionamento prevalente del Gestore (dati 2022).

	LT
POZZI	
numero	63
volume prelevato	27.157.919

CAPTAZIONI	
numero	5
volume prelevato	1.327.400
SORGENTI	
numero	18
volume prelevato	3.091.120

Infine si rappresentano i cespiti di acquedotto del Gestore (dati 2022).

	LT
SOLLEVAMENTI	
con telecontrollo	25
altro	23
numero	25
SERBATOI	
numero	68
volume complessivo	36.625
POTABILIZZAZIONI	
numero impianti	6
volume trattato	2.625.910
RETI	
sviluppo (con allacci)	3.147
n. contatori	102.949

D) Con riferimento al **segmento fognatura**, nella tabella seguente si rappresentano i cespiti di LTA (dati 2022).

	LT
SOLLEVAMENTI	
con telecontrollo	249
con scarico emergenza	n.d.
con gruppo elettrogeno	1
numero tot.	292
SFIORATORI	
con telecontrollo	0
con griglia fissa	45
con griglia automatica	3
numero tot.	254
RETE FOGNARIA Km	
rete nera	492
rete mista	1.058
sviluppo tot.	1.550

E) Con riferimento al **segmento depurazione**, nella tabella seguente si rappresentano i depuratori per la gestione di LTA, secondo diverse classificazioni, in particolare per tipologia impiantistica e dimensione (dati 2022):

	LT
PER TIPO (numero) n	
vasche Imhoff	53
primario	0
secondario	50
terziario	19
TOT n	122
PER TIPO (carico) AE	
vasche Imhoff	16.728
primario	0
secondario	37.699
terziario	220.000
Altro AE (n)	106.650 (15)
PER DIMENSIONE n	
A.E. < 2.000	111
2.000 <= A.E. < 10.000	18
10.000 <= A.E. < 100.000	7
A.E. >= 100.000	1
A.E. >= 500.000	0

Gli abitanti serviti per acquedotto e depurazione da LTA sono i seguenti:

DATI anno 2021*	LT
Abitanti serviti da acquedotto	239.958
Abitanti serviti da depurazione	159.150
copertura del servizio %	66%

(*) Fonte: predisposizione tariffaria (RDT - dati tecnici) aggiornamento 2022-2023. Per l'anno 2022 sono disponibili i soli dati relativi al servizio di acquedotto. Per uniformità, pertanto, i dati riportati nella tabella soprastante si riferiscono all'annualità 2021.

9.3. Aspetti qualitativi del servizio gestito da LTA. In particolare, lo stato di rispetto dei macro-indicatori M1 (perdite idriche), M2 (interruzioni del servizio), M3 (qualità dell'acqua erogata), M4 (adeguatezza del sistema fognario), M5 (smaltimento dei fanghi in discarica), M6 (qualità delle acque depurate).

A) Per l'indicatore **M1 (perdite idriche)** i valori e le classificazioni di LTA sono:

INDICATORE M1 (2021)	LT
volumi prelevati	34.629.470
volumi fatturati	19.560.383
Perdite mc	15.069.087
km condotte	3.186
M1a*	10,74
M1B**	43,5%

* perdite lineari mc/Km/gg

** perdite %

CLASSIFICAZIONE	LT
CLASSE 2016	D
CLASSE 2017	D
CLASSE 2018	D
CLASSE 2019	C
CLASSE 2020	C
CLASSE 2021	C

B) Per il macro-indicatore **M2 (interruzioni del servizio)** i valori e le classificazioni di LTA sono:

INDICATORE M2 (2021)	LT
utenti finali serviti dal gestore per il servizio di acquedotto (compresi utenti indiretti) - n	138.504
utenti finali (compresi utenti indiretti) soggetti ad interruzioni del servizio nell'anno (di durata maggiore o uguale ad 1 ora) - n	12.959
indicatore G2.1: disponibilità di risorse idriche - %	101,0
M2: Interruzioni del servizio - ore	0,19

CLASSIFICAZIONE	LT
CLASSE 2016	A
CLASSE 2017	A
CLASSE 2018	A
CLASSE 2019	A
CLASSE 2020	A
CLASSE 2021	A

Si osserva che il Gestore è in classe A (minime interruzioni del servizio).

C) Per il macro-indicatore **M3 (qualità acqua erogata)** i valori e le classificazioni di LTA sono:

INDICATORE M3 (2021)	LT
M3a: Incidenza ordinanze di non potabilità - %	0,00
M3b: tasso di campioni da controlli interni non conformi - %	1,47

M3c: tasso di parametri da controlli interni non conformi - % 0,04

CLASSIFICAZIONE	LT
CLASSE 2016	C
CLASSE 2017	C
CLASSE 2018	C
CLASSE 2019	E
CLASSE 2020	E
CLASSE 2021	C

Si osserva che LTA ha migliorato la propria classe di due livelli in un anno.

D) Per il macro-indicatore **M4 (adeguatezza sistema fognario)** i valori e le classificazioni di LTA sono:

INDICATORE M4 (2021)	LT
M4a: frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura - n./100 km	1,343
M4b: adeguatezza normativa degli scaricatori di piena (% non adeguati) - %	0,4
M4c: controllo degli scaricatori di piena (% non controllati) - %	0,4
Lunghezza totale della rete di fognatura mista (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km	4,19
Lunghezza totale della rete di fognatura bianca (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km	0,00
Lunghezza totale della rete di fognatura nera (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km	12,37
Lunghezza totale della rete fognaria principale (esclusi gli allacci) soggetta ad ispezione - km	16,56
Numero di episodi di allagamento da fognatura mista che hanno determinato situazioni di disagio o di pericolo - n	7
Numero di episodi di allagamento da fognatura bianca che hanno determinato situazioni di disagio o di pericolo - n	0
Numero di episodi di sversamento da fognatura nera - n	14

CLASSIFICAZIONE	LT
CLASSE 2016	C
CLASSE 2017	C
CLASSE 2018	A
CLASSE 2019	A
CLASSE 2020	A
CLASSE 2021	E

Si osserva che LTA si occupa di più km di fognatura mista rispetto a quella nera (cfr. sopra, § 9.2.D).:-

E) Per il macro-indicatore **M5 (smaltimento fanghi in discarica)** i valori e le classificazioni di LTA sono:

INDICATORE M5 (2021)	LT
Quantità complessiva di fanghi di depurazione in uscita dagli impianti (in termini di sostanza secca) - t SS	1.274
A) di cui quantità complessiva di fanghi di depurazione destinati allo smaltimento finale in discarica - t SS	112
B) di cui quantità complessiva di fanghi di depurazione destinati al riutilizzo/recupero - t SS	1.162
B1) di cui spandimento diretto in agricoltura - t SS	304
B2) di cui per produzione di compost - t SS	462
B3) di cui in termovalorizzatori - t SS	0
B4) di cui mono-incenerito in impianti dedicati - t SS	0
B5) di cui altro - t SS	396
Percentuale di sostanza secca mediamente contenuta nel quantitativo di fanghi complessivamente prodotto - %	19,30
M5: Smaltimento fanghi in discarica - %	8,79
G5.1: Assenza di agglomerati inclusi nelle procedure di infrazione non ancora giunte a sentenza della Corte di Giustizia Europea - A.E.	2.190
Numero di utenti finali serviti dal gestore per il servizio di depurazione (compresi utenti indiretti) - n	98.606
G5.2: Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita da acquedotto - %	71,19

CLASSIFICAZIONE	LT
CLASSE 2016	A
CLASSE 2017	A
CLASSE 2018	A
CLASSE 2019	A
CLASSE 2020	A
CLASSE 2021	A

Si osserva che LTA rientra costantemente nella classe migliore.

F) Per il macro-indicatore **M6 (qualità acque depurate)** i valori e le classificazioni di LTA sono:

INDICATORE M6 (2021)	LT
G6.2 Numerosità dei campionamenti eseguiti - n	388
Numero parametri analizzati nei campioni eseguiti dal gestore sulle acque reflue scaricate dagli impianti di depurazione - n	5.102
G6.3 Tasso di parametri risultati oltre i limiti - %	0,39%
M6: Qualità acqua depurata (valori limiti tab. 1 e 2- vedere RQTI 19.5) - %	1,14%
G6.1: Qualità acqua depurata- esteso (valori limiti tab. 3 - vedere RQTI 19.6) - %	4,64%

CLASSIFICAZIONE	LT
CLASSE 2016	B
CLASSE 2017	B
CLASSE 2018	B
CLASSE 2019	B
CLASSE 2020	B
CLASSE 2021	B

9.4. Lo stato di attuazione degli interventi in capo a LTA al 31 dicembre 2022. In particolare, la spesa complessiva per investimenti; i contributi pubblici impiegati nello stesso periodo, compresi i contributi stanziati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; la spesa pro capite (riferita alle utenze servite da acquedotto); la spesa specifica (riferita ai volumi di acqua potabile fatturati).

A) Secondo l'impostazione originaria (l. n. 36 del 1994; d.lgs. n. 152 del 2006; l.r. n. 5 del 2016) il Piano d'Ambito comprende anche un *Programma degli Interventi* che è commisurato all'intero periodo di gestione e indica gli interventi di nuova costruzione, di manutenzione straordinaria, nonché di adeguamento degli impianti da realizzare e i relativi tempi di attuazione, necessari al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio.

A seguito della regolazione del sistema predisposta dall'ARERA, è stato introdotto un orizzonte più breve, corrispondente ad un quadriennio (c.d. "*periodo regolatorio*"). L'attuale quadriennio regolatorio fa riferimento al periodo 2020-2023 (MTI-3).

B) Di seguito si farà riferimento a quanto previsto nella programmazione dell'annualità 2022, analizzando per LTA la spesa complessiva per investimenti programmata, i contributi pubblici che il Gestore ha previsto di introitare nello stesso periodo, la spesa *pro-capite* (riferita alle utenze servite da acquedotto), la spesa specifica (riferita ai volumi di acqua potabile fatturati).

LTA S.p.A. dati al 31.12.2022		
Investimenti 2022	€	31.727.904 €
di cui contributi pubblici	€	1.963.726 €
Investimento annuo per utenze (lordo contributi)	€/utenze/anno	262,13
Investimento annuo per utenze (netto contributi)	€/utenze/anno	245,91
Investimento annuo per mc venduto (lordo contributi-solo mc acquedotto)	€/mc/anno	1,79
Investimento annuo per mc venduto (netto contributi- solo mc acquedotto)	€/mc/anno	1,68

C) Qui di seguito è riportata la tabella dove sono riepilogate le spese per investimenti 2022 in euro effettivamente sostenute dal Gestore (cfr. nota LTA Prot. AUSIR n. 3558/2023), distinti per segmento del servizio idrico integrato, comunicati all'AUSIR da LTA:

SPESE PER INVESTIMENTO 2022 - LTA [€]	
Acquedotto	11.830.750,40
Depurazione	6.108.313,00
Fognatura	12.663.231,40
Altri/Generici	1.125.609,00
Totale	31.727.903,80

D) Nel corso del 2022 l'AUSIR ha trasferito a favore di tutti i gestori risorse pubbliche pari a complessivi Euro 11.846.508,32, destinate alla realizzazione di opere del servizio idrico integrato. Si riporta di seguito la tabella riepilogativa riferita a LTA, con l'indicazione della denominazione dell'intervento finanziato, della somma trasferita e della fonte di finanziamento.

TITOLO INTERVENTO	SOMMA TRASFERITA	BENEFICIARIO	FONTI DI FINANZIAMENTO
Intervento denominato "Condotta Campo Pozzi Colesit - Centrale di Forcate, Comune di Fontanafredda"	1.316.192,14 €	LTA S.p.A.	L.R. 12/2009, art. 5, co. 4, 5, 6 e 7
DGSTA_22_0277 - Connessione delle reti fognarie dei comuni di San Giorgio della Richinvelda e Arzene e collettamento a depuratore unico	138.000,00 €	LTA S.p.A.	AP dd 22.07.2019 - PO Ambiente FSC 2014/2020
DGSTA_22_0272 - Estensione della rete fognaria - Comune di Prata di Pordenone - 1° stralcio	98.600,00 €	LTA S.p.A.	AP dd 22.07.2019 - PO Ambiente FSC 2014/2020
DGSTA_22_0273 - Adeguamento e ampliamento del depuratore di San Cassiano	101.200,00 €	LTA S.p.A.	AP dd 22.07.2019 - PO Ambiente FSC 2014/2020
DGSTA_22_0275 - Estensione della rete fognaria - Maniago	150.000,00 €	LTA S.p.A.	AP dd 22.07.2019 - PO Ambiente FSC 2014/2020
DGSTA_22_0276 - Potenziamento depuratore di Via San Giovanni e collegamento alla rete fognaria - Comune di Prata di Pordenone	150.000,00 €	LTA S.p.A.	AP dd 22.07.2019 - PO Ambiente FSC 2014/2020

9.5. (segue) Infrazioni alla direttiva UE n. 271/1991. In particolare, lo stato della loro risoluzione al 31 dicembre 2022 con riferimento al territorio gestito da LTA.

A) Si rinvia al precedente § 2.3. per gli agglomerati, oggetto d'infrazione, cui è interessato il gestore LTA, e per lo stato di risoluzione delle relative infrazioni al 31 dicembre 2022.

9.6. Il rispetto degli obblighi stabiliti nella Convenzione di gestione. Gli oneri e i risultati della gestione in house di LTA in capo al cd. ente affidante.

A) Nel 2022 l'AUSIR non ha sollevato a LTA contestazioni per inadempimenti rispetto alla Convenzione di gestione, né ha ricevuto da terzi (in particolare, dai Comuni o dall'utenza) lamentele oppure richieste di contestazioni d'inadempimento verso lo stesso Gestore.

B) Come detto (§ 9.1.), il servizio di LTA non fu affidato dall'AUSIR, bensì dalle pregresse e ormai sciolte Consultazioni d'ambito "Lemene" e "Occidentale".

Essendo l'AUSIR - per legge regionale - subentrata a tali Consultazioni nelle funzioni e nei rapporti, si

ritiene (anche in assenza di ulteriori, diverse indicazioni dell'ANAC: v. sopra, Parte Prima, § 1.3.) che ai fini di questa Relazione l'AUSIR si debba considerare come «ente affidante» in capo al quale rilevare in questa Relazione «gli oneri e i risultati» dell'affidamento *in house* alla società LTA (art. 30, co. 1, ult. per., d.lgs. n. 201 del 2022).

C) Nel 2022 non vi sono stati oneri derivati all'AUSIR dall'affidamento *in house* alla società LTA.

Peraltro, né le Consulte d'Ambito, né l'AUSIR hanno mai avuto partecipazioni (dirette o indirette) al capitale sociale di LTA.

Oggi tale scelta risulta confermata e sancita in generale dallo stesso d.lgs. n. 201 del 2022 (art. 6, co. 2), secondo cui «*al fine di garantire il rispetto del principio*» di separazione fra le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi, «*gli enti di governo dell'ambito o le Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio*» e «*non si considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito*».

Comunque né LTA, né i Comuni soci hanno informato l'AUSIR di operazioni fatte nel 2022 da tali Comuni nei confronti di LTA che hanno comportato oneri per i Comuni stessi (come ad es. ripianamenti delle perdite, trasferimenti straordinari, aperture di credito, aumenti di capitale, trasferimenti straordinari di partecipazioni, rilascio di garanzie, ecc.).

D) Resta il fatto che gli oneri di funzionamento dell'AUSIR sono a carico della tariffa (dunque degli utenti del servizio), come già spiegato (sopra, Parte Prima, § 1.4.).

E) Quanto ai risultati della gestione *in house* di LTA, essi si ricavano sia dai dati (quantitativi e qualitativi) illustrati nei precedenti § 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., sia dalla tariffa approvata per LTA (v. *infra*, § 9.7.).

9.7. L'aggiornamento biennale (2022-2023) della tariffa di LTA: la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR 24 novembre 2022, n. 59 e la conseguente deliberazione dell'ARERA 14 marzo 2023, n. 104/2023/R/IDR. La tariffa di LTA.

A) Con deliberazione 24 novembre 2022, n. 59 l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR ha approvato l'aggiornamento biennale (2022-2023) della predisposizione della tariffa per LTA (ai sensi delle deliberazioni ARERA n. 580/2019/R/IDR, n. 639/2021/R/IDR e n. 229/2022/R/IDR), in particolare aggiornando il cd. schema regolatorio di tale Gestore.

B) Con [deliberazione 14 marzo 2023, n. 104/2023/R/IDR](#) l'ARERA ha approvato tale schema regolatorio e, «*tenuto conto degli obiettivi specifici*» per LTA, ha anche deciso «*di rideterminare, quali valori massimi delle tariffe (...) i valori del moltiplicatore ϑ (...) per gli anni 2022 e 2023*».

C) Come accennato in precedenza, nella tariffa del Gestore (meglio, nello schema regolatorio e negli atti che lo compongono) si combinano i dati riguardanti al contempo la qualità e la quantità del servizio nel bacino d'utenza servito.

Pertanto qui di seguito è riportato l'aggiornamento del cd. Piano Economico-Finanziario 2020-2023 per LTA (approvato con l'indicata deliberazione AUSIR n. 59 del 2022 quale Allegato E).

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: Livenza Tagliamento Acque S.p.A.- Allegato E

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI		UdM	Del 580/2019/R/IDR	Del 639/2021/R/IDR
VRG ²⁰¹⁸		euro	35.900.070	35.900.070
Popolazione residente cui aggiungere 0,25xabitanti futuri		n. abitanti	261.719	261.719
$\frac{VRG^{2018}}{pop+0,25pop_{fut}} \leq VRG_{PM} (SI) \text{ oppure } \frac{VRG^{2018}}{pop+0,25pop_{fut}} > VRG_{PM} (NO)$	SI/NO		SI	SI
Nessuna aggregazione o variazione dei processi tecnici significativa: (NO) oppure Presenza di aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significative: (SI)	SI/NO		SI	SI
$\sum_{2020}^{2023} IP_a^{EXP} + CFP_a^{EXP}$	euro		118.126.629	111.025.608
RAB _{MT12}	euro		70.527.526	70.527.526
$\frac{\sum_{2020}^{2023} IP_a^{EXP} + CFP_a^{EXP}}{RAB_{MT1-2}} \leq \omega (SI) \text{ oppure } \frac{\sum_{2020}^{2023} IP_a^{EXP} + CFP_a^{EXP}}{RAB_{MT1-2}} > \omega (NO)$	SI/NO		NO	NO
SCHEMA REGOLATORIO (A)	A/B	Schema regolatorio		Schema regolatorio
SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA (B)				
Ψ	(0,4-0,8)		0,80	0,80
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)		VI	VI

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Opex ^a	euro	15.563.172	15.471.081	19.498.419	19.142.100
Capex ^a	euro	2.871.890	2.570.827	3.230.993	3.180.585
FoNI ^a	euro	11.046.373	10.150.285	9.869.842	12.672.047
RC ^a ₁₀₁	euro	-894.306	-554.466	981.375	1.610.516
ERC ^a	euro	9.110.174	10.450.777	6.319.497	7.399.125
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	37.897.303	38.088.504	39.700.128	44.004.373

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	37.897.303	38.088.504	39.700.128	44.004.373
R ^a ₂	euro	682.554	866.410	793.548	536.705
$\sum \text{tariff}^{010} \cdot \text{vscat}^{a2}$	euro	37.206.202	36.860.667	35.272.314	36.328.161
θ^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,000	1,015	1,101	1,194

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,085	1,085	1,101	1,194
VRG ^a (coerente con θ^a applicabile)	euro	37.897.303	38.088.504	39.700.128	44.004.373
θ^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,000	1,015	1,101	1,194

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: Livenza Tagliamento Acque S.p.A.- Allegato E

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNInew, ERC					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Opex ^a _{ord}	euro	8.813.585	8.585.668	12.105.511	11.865.507
Opex ^a _{af}	euro	6.464.059	6.989.885	7.078.768	6.946.867
Op ^{new,a}	euro	118.217	118.217	146.829	162.415
Opex ^a _{cl}	euro	103.709	103.709	103.709	103.709
Opex ^a _{cc}	euro	63.602	63.602	63.602	63.602
Op ^a _{social}	euro	0	0	0	0
Op ^a _{mis}	euro	0	0	0	0
Op ^a _{COVID}	euro	0			
Opex^a (al netto degli ERC)	euro	15.563.172	15.471.081	19.498.419	19.142.100
AMM ^a	euro	1.075.544	1.060.292	1.411.898	1.418.477
GF ^a	euro	1.300.705	1.105.624	1.321.663	1.286.630
OFisc ²	euro	495.641	404.911	497.432	475.478
ΔCUIIT ³ _{Capex}	euro	0	0	0	0
Capex^a (al netto degli ERC)	euro	2.871.890	2.570.827	3.230.993	3.180.583
IP ^{new,i}	euro	17.793.443	24.500.856	23.670.023	24.709.493
Capex ⁱ	euro	3.185.822	3.991.054	3.995.733	4.785.732
FNInew,a	euro	7.996.400	6.571.751	3.228.237	5.802.663
ERC ^a _{Capex}	euro	313.932	1.420.227	764.740	1.605.148
ERC ^a _{Opex}	euro	8.796.242	9.030.550	5.554.757	5.793.978
ERC^a	euro	9.110.174	10.450.777	6.319.497	7.399.125

FONDO NUOVI INVESTIMENTI					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
FNIn ^a _{ord}	euro	7.996.400	6.571.751	3.228.237	5.802.663
AMM ^a _{ord}	euro	3.049.973	3.578.534	4.007.257	4.616.245
ΔCUIIT ³ _{ord}	euro	0	0	2.434.349	2.253.138
ΔT ^{AT,0} _{ord}	euro	0	0	0	0
ΔT ^{ord}	euro	0		0	0
FoNI^a	euro	11.046.373	10.150.285	9.669.842	12.672.047

INVESTIMENTI					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Investimenti al lordo dei contributi	euro	21.286.222	30.612.519	26.842.596	32.284.272
Contributi	euro	3.492.779	6.111.863	3.172.572	7.574.779
Investimenti al netto dei contributi	euro	17.793.443	24.500.656	23.670.023	24.709.493
CIN	euro	87.465.284	101.183.865	112.307.139	128.652.332
CIN ₀	euro	49.869.683	60.117.560	68.918.346	77.916.748
OFACIN	%	1,49%	1,09%	1,43%	1,50%

Meccanismi incentivanti per il miglioramento della qualità, controllo sui livelli raggiunti e modalità di copertura dei premi					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Strumento allocativo (€/mc)	€/mc	0,00	0,00	0,00	0,00
$(1+y^{(0)}_{i,j}) \cdot \max(0, \Delta Opex)$	euro	146.354	146.354	146.354	146.354

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: Livenza Tagliamento Acque S.p.A.- Allegato E

Trasferimento importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario Unico (Del. 440/2017/R/ldr)		
	UdM	2020-2023
Fabbisogno degli investimenti per adeguamento agglomerati oggetto di condanne UE del 19/07/2012 e 10/04/2014	euro	4.567.700
Fabbisogno di investimenti coperto da tariffa	euro	3.267.700
Fabbisogno di investimenti coperto con risorse regionali o altre fonti pubbliche	euro	1.300.000
Risorse da destinare alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro	0
Parte del VRG destinata alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro	0
Risorse regionali o altre fonti pubbliche destinate alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro	0

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE		
	UdM	Del 639/2021/R/IDR
$Ip_{c,t}$	euro	661.271.786
$FA_{P,c,t}$	euro	277.591.762
$CFP_{c,t}$	euro	521.437.894
$FA_{CFP,c,t}$	euro	181.493.878
LIC	euro	7.631.960
VR a fine concessione	euro	51.367.968

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: Livenza Tagliamento Acque S.p.A.- Allegato E

CONTO ECONOMICO

Voce_Conto_Economico	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Ricavi da tariffe	euro	26.180.432	27.527.616	31.332.945	31.583.283
Contributi di allacciamento	euro	1.450.000	2.169.383	18.446	36.891
Altri ricavi SII	euro	4.389.508	4.097.164	520.025	520.025
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	866.410	866.410	793.548	536.705
Totale Ricavi	euro	32.886.349	34.660.573	32.664.963	32.676.904
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	- 14.324.708	- 14.512.771	- 14.132.889	- 13.992.662
Costo del personale	euro	- 9.581.170	- 9.581.170	- 10.486.735	- 10.486.735
Totale Costi	euro	- 23.905.878	- 24.093.940	- 24.619.624	- 24.479.397
MOL	euro	8.980.471	10.566.633	8.045.339	8.197.507
Ammortamenti	euro	- 5.851.554	- 5.790.153	- 4.636.773	- 5.536.655
Reddito Operativo	euro	3.128.917	4.776.480	3.408.566	2.660.852
Interessi passivi	euro	- 1.243.346	- 1.164.618	- 1.378.793	- 1.206.447
Risultato ante imposte	euro	1.885.571	3.611.862	2.029.773	1.454.405
IRES	euro	- 526.074	- 1.007.709	- 566.307	- 405.779
IRAP	euro				
Totale imposte	euro	- 526.074	- 1.007.709	- 566.307	- 405.779
Risultato di esercizio	euro	1.359.497	2.604.152	1.463.466	1.048.626

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: Livenza Tagliamento Acque S.p.A.- Allegato E

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	26.180.432	27.527.616	28.526.479	28.778.888
Contributi di allacciamento	euro	1.450.000	2.169.383	550.000	550.000
Altri ricavi SII	euro	639.859	639.859	520.025	520.025
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	866.410	866.410	793.548	536.705
RICAVI OPERATIVI	euro	29.136.701	31.203.268	30.390.053	30.385.618
Costi operativi	euro	- 23.158.689	- 23.346.751	- 24.487.505	- 24.347.278
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	- 23.158.689	- 23.346.751	- 24.487.505	- 24.347.278
Imposte	euro	- 526.074	- 1.007.709	- 566.307	- 405.779
IMPOSTE	euro	- 526.074	- 1.007.709	- 566.307	- 405.779
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	5.451.938	6.848.808	5.336.241	5.632.561
Variazioni circolante commerciale	euro	2.979.537	2.513.100	1.180.465	4.270.383
Variazione credito IVA	euro	-	- 344.081	-	- 214.169
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	- 97.616
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	8.431.475	9.017.826	6.516.706	9.591.158
Investimenti con utilizzo del FONI	euro	- 8.205.595	- 7.364.147	- 9.726.302	- 13.318.400
Altri investimenti	euro	- 13.080.626	- 23.248.372	- 6.884.913	- 9.355.141
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 12.854.747	- 21.594.692	- 10.094.510	- 13.082.383
FONI	euro	11.042.504	10.103.391	9.669.842	12.672.047
Eventuale anticipazione da CSEA	euro	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario a breve	euro	- 2.383.553	488.887	- 2.954.485	1.068.728
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	3.492.779	6.111.863	2.112.472	6.167.259
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	- 703.017	- 4.890.552	- 1.266.680	6.825.651
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	12.703.657	- 2.296.459	- 2.182.813	- 3.198.590
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	- 1.243.346	- 1.164.618	- 1.378.793	- 1.206.447
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-
Eventuale restituzione a CSEA	euro	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	11.460.311	- 3.461.077	- 3.561.607	- 4.405.037
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	10.757.295	- 8.351.629	- 4.828.287	2.420.614
Valore residuo a fine concessione	euro	-	-	-	-
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro	-	-	-	-

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	
TIR levered	%	
ADSCR	n.	
DSCR minimo	n.	
LLCR	n.	

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: Livenza Tagliamento Acque S.p.A.- Allegato E

STATO PATRIMONIALE

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
ATTIVO	166.543.593	182.065.234	208.847.902	224.135.019
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0	0
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	124.917.813	149.740.179	162.333.648	189.166.524
I - Immobilizzazioni immateriali	14.913.249	14.230.163	19.957.889	19.395.527
II - Immobilizzazioni materiali	105.770.225	131.275.676	134.730.033	162.125.271
III - Immobilizzazioni finanziarie	4.234.340	4.234.340	7.645.726	7.645.726
C) Attivo circolante	41.405.156	32.104.431	46.248.949	34.703.190
I - Rimanenze	1.146.760	1.146.760	1.129.862	1.129.862
II - Crediti	21.069.157	20.120.062	28.419.908	24.064.266
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	15.689.239	7.337.609	10.699.179	3.509.062
IV - Disponibilità liquide	3.500.000	3.500.000	6.000.000	6.000.000
D) Ratei e risconti	220.624	220.624	265.305	265.305

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: Livenza Tagliamento Acque S.p.A.- Allegato E

STATO PATRIMONIALE

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
PASSIVO	166.543.593	182.065.234	208.847.902	224.135.019
A) Patrimonio netto	66.908.172	84.192.052	65.540.963	83.137.608
I - Capitale	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	27.507	27.507	27.507	27.507
III - Riserve di rivalutazione	12.821.811	12.821.811	12.821.811	12.821.811
IV - Riserva legale	811.744	811.744	922.718	922.718
V - Riserve statutarie	0	0	0	0
VI - Altre riserve	32.202.957	46.882.683	31.140.065	47.688.085
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0	0
VIII - Utile (perdita) portato a nuovo	1.684.657	3.044.154	1.165.395	2.628.861
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.359.497	2.604.152	1.463.466	1.048.626
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0	0
B) Fondi per rischi e oneri	1.712.627	2.459.817	1.779.172	1.911.291
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.215.529	1.215.529	1.207.102	1.207.102
D) Debiti	49.231.891	48.644.242	65.841.477	63.399.830
1) obbligazioni	26.200.000	25.500.000	44.678.890	42.926.390
2) obbligazioni convertibili	0	0	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0	0
4) debiti verso banche	12.229.167	10.632.708	8.880.471	7.434.381
5) debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0
6) acconti	0	0	7.724	7.724
7) debiti verso fornitori	5.731.026	7.295.030	5.032.107	6.005.603
8) debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0
9) debiti verso imprese controllate	0	0	0	0
10) debiti verso imprese collegate	0	0	0	0
11) debiti verso controllanti	0	0	0	0
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0
12) debiti tributari	408.129	552.935	501.183	384.630
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	0	531.512	431.512
14) altri debiti	4.663.569	4.663.569	6.209.590	6.209.590
E) Ratei e risconti	47.475.373	45.553.594	74.479.188	74.479.188
Dividend Payout Ratio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

9.8. Conclusioni.

In ragione dei dati sopra illustrati si ritiene - per quanto di competenza - che la gestione del servizio realizzata nel 2022 dal Gestore abbia avuto un andamento compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario della gestione, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi contrattuali, in conformità ai pertinenti atti e indicatori stabiliti dall'ARERA.

RELAZIONE DI RICOGNIZIONE

EX ART. 30, D.LGS. N. 201 DEL 2022, PER L'ANNO 2022

GESTORE AMBIENTE SERVIZI S.P.A.

- PARTE PRIMA -

INTRODUZIONE GENERALE

CAPITOLO 1.

LA RELAZIONE DI RICOGNIZIONE

PREVISTA DALL'ART. 30, D.LGS. N. 201 DEL 2022.

1.1. Oggetto e scopo della relazione di ricognizione.

A) Nell'art. 30, [d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201](#)¹ è così previsto (secondo le modifiche introdotte dall'art. 18, co. 11, lett. a, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. dalla l. 21 aprile 2023, n. 41):

«1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

¹ Essendo preordinata dalla legge a fini di trasparenza e conoscibilità, questa Relazione contiene i *link* in rete agli atti e documenti indicati nel testo quando in esso appaiono per la prima volta (e talora anche successivamente per una migliore lettura). Le deliberazioni dell'AUSIR sono invece pubblicate - secondo la legislazione statale e regionale, nonché secondo lo Statuto dell'AUSIR - sul sito dell'Ente (<http://www.ausir.fvg.it/amministrazione-trasparente>).

B) Lo scopo della disposizione e della relazione di ricognizione è individuato nel successivo art. 31, co. 1: *«rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica»*.

Tale scopo era indicato anche nella *Relazione illustrativa* che il Governo (Draghi-I) aveva allegato allo schema del decreto legislativo, inviato alle Camere per i pareri di competenza: fornire *«ampia pubblicità al fine di conoscibilità e trasparenza»*, con l'ulteriore precisazione *«in modo da permettere ad operatori economici così come a cittadini e utenti di avanzare proposte»* (pag. 4, *Relazione illustrativa*, nel fascicolo della Camera dei deputati, [Atto del Governo 003](#)).

C) Le indicate disposizioni del d.lgs. n. 201 del 2022 si riallacciano ai principi e criteri direttivi posti dal Parlamento al Governo nella [legge di delegazione 5 agosto 2022, n. 118](#), che è la *Legge annuale per il mercato e la concorrenza - Concorrenza 2021* (cfr. in particolare art. 8, co. 2, lett. h, s, u).

D) Il d.lgs. n. 201 del 2022, che contiene il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, costituisce anche attuazione del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), secondo cui la Repubblica italiana doveva approvare, entro dicembre 2022, la legge sulla concorrenza 2021 (misura M1C2-6), nonché *«tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021»* (misura M1C2-8: cfr. decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, oggi in www.italiadomani.gov.it).

E) L'AUSIR (Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti) deve redigere la relazione-ricognizione per i servizi affidati nel territorio di sua competenza perché rientra nel novero degli *«enti competenti»*, (art. 30, co. 1, d.lgs. n. 201 del 2022), a loro volta definiti dal medesimo decreto (art. 2, co. 1, lett. b) come gli enti locali e anche *«gli altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli enti di governo degli ambiti o bacini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le forme associative tra enti locali previste dall'ordinamento»*.

Difatti l'AUSIR (v. *infra*, § 1.4.) è stata costituita dalla [l. Regione Friuli-Venezia Giulia 15 aprile 2016, n. 5](#) quale *«Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani»* (con l'aggiunta di alcuni Comuni della Regione Veneto per il solo servizio idrico integrato: cfr. art. 4, co. 1).

F) La relazione-ricognizione annuale, ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022, è destinata a sommarsi alla

relazione sullo stato di attuazione dei Piani d'ambito (per il servizio idrico integrato e per il servizio rifiuti) che ogni anno l'AUSIR deve presentare al Consiglio e alla Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia, sempre per fini di trasparenza e conoscibilità, in base alla legge regionale n. 5 del 2016 (cfr. art. 14).

1.2. Periodo di riferimento per la ricognizione: anno 2022.

A) Questa Relazione è storicamente la prima del genere previsto dall'art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.

B) Essendo questa Relazione da redigere e approvare entro il 31 dicembre 2023 (cfr. co. 3 del medesimo art. 30), in essa l'AUSIR ha preso a riferimento l'anno 2022, per il quale esiste una base (certa e consolidata) di dati, in particolare sotto il profilo tariffario, sia per il servizio idrico integrato che per il servizio rifiuti, salvi alcuni riferimenti a dati, atti o eventi del 2021 o del 2023 che talvolta si faranno in questa Relazione per una migliore comprensione degli argomenti trattati.

1.3. Indicazioni dell'ANAC sulla relazione di ricognizione ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.

A) L'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), cui la Relazione deve essere inviata, non ha sinora adottato linee guida o un modello per le relazioni ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022, pur riservandosi di farlo in futuro al fine di «*orientare l'azione degli enti interessati verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices*» (cfr. <https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica>).

B) Sul suo sito, invece, l'ANAC ha indicato per il servizio idrico integrato e il servizio rifiuti alcuni atti e indicatori dell'ARERA, ex art. 7, d.lgs. n. 201 del 2022, di cui l'AUSIR ha tenuto conto in questa Relazione e prima ancora - secondo precisi doveri di legge - nei suoi vari atti d'esercizio delle funzioni riferite a tali servizi.

1.4. L'AUSIR quale ente competente ad approvare la relazione ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.

A) La [legge regionale n. 5 del 2016](#), istitutiva dell'AUSIR, si pone espressamente in attuazione dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia (cfr. art. 1, co. 2, l.r. n. 5 del 2016), in particolare di quelle clausole statutarie secondo cui la Regione ha potestà legislativa piena nella materia «*ordinamento degli enti locali*» e potestà legislativa concorrente nella materia «*disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale e assunzione di tali servizi*» (art. 4, co. 1, punto 1-bis; art. 5, co. 1, punto 7, Statuto).

L'AUSIR è stata «*istituita a far data dal 1° gennaio 2017*» ed è divenuta «*operativa*» il 17 gennaio 2018 con la nomina del suo Direttore generale (art. 23, co. 1, l.r. n. 5 del 2016).

L'AUSIR è istituita nella speciale forma di «*ente pubblico economico*» (art. 1, co. 2, Statuto AUSIR; art.

4, co. 3, l.r. n. 5 del 2016) e ha «*autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale*» (art. 1, co. 2, Statuto AUSIR; art. 4, co. 3, l.r. n. 5 del 2016). La sua contabilità è «*economico-patrimoniale*», sicchè l'AUSIR «*tiene le scritture contabili e formula il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel codice civile, in quanto compatibili*» (art. 4, co. 4, l.r. n. 5 del 2016).

B) Si è detto che all'AUSIR «*partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (...) per l'intero Ambito territoriale ottimale*», il quale è costituito per il servizio rifiuti dal territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, mentre per il servizio idrico integrato da tale territorio più il territorio di alcuni Comuni del Veneto secondo l'Intesa conclusa il 30 ottobre 2017 fra le due Regioni (Comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Meduna di Livenza, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza e Tegli Veneto: art. 4, co. 1, art. 3, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

Infatti con la legge regionale del 2016 si è voluto superare la logica della precedente disciplina regionale, che ancorava al livello provinciale la dimensione degli ambiti ottimali, e quindi si è previsto l'accorpamento degli ambiti territoriali in un ambito regionale unico, nella consapevolezza che una maggiore efficienza è raggiungibile organizzando il SII in bacini ancora più ampi rispetto a quelli provinciali. Analogamente si è previsto per il servizio rifiuti, le cui funzioni e gestioni prima erano di livello comunale.

Le precedenti cinque Consultazioni d'ambito per il servizio idrico integrato - di livello provinciale - sono state messe in liquidazione e poi sciolte, le loro funzioni trasferite all'AUSIR (art. 24, l.r. n. 5 del 2016).

C) L'AUSIR è chiamata all'esercizio delle «*funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*» (art. 4, co. 5, l.r. n. 5 del 2016).

Le funzioni svolte dall'AUSIR nei confronti dei Gestori riguardano in particolare:

- la definizione, la predisposizione e l'aggiornamento del Piano d'ambito, costituito dall'insieme dei seguenti atti: ricognizione delle infrastrutture, programma degli interventi, modello gestionale e organizzativo, piano economico-finanziario, definizione della tariffa che i Gestori applicheranno all'utenza;
- la definizione degli ambiti di affidamento dei servizi (almeno di livello provinciale) e la decisione sull'affidamento dei servizi;
- il controllo sulle attività svolte dai Gestori, in ragione della disciplina complessiva del servizio.

D) La legge regionale prevede la partecipazione obbligatoria all'AUSIR dei Comuni (come detto, tutti quelli del Friuli-Venezia Giulia, nonché alcuni Comuni del Veneto per il solo servizio idrico integrato: art. 4, co. 1, l.r. n. 5 del 2016): in totale i Comuni sono 226 (215 del Friuli-Venezia Giulia; 11 del Veneto).

Non si tratta di una partecipazione "all'ente", bensì di una partecipazione "nell'ente" da parte dei rappresentanti dei Comuni, cioè i Sindaci: infatti tale partecipazione dei Comuni si attua (a) *«mediante la partecipazione dei rappresentanti (dei Comuni) agli organi dell'Ente»* (l'Assemblea regionale d'Ambito, il Consiglio di Amministrazione, le Assemblee locali), nonché (b) *«mediante la nomina da parte dei rappresentanti dei Comuni degli organi»* ulteriori dell'AUSIR (il Presidente, il Direttore generale, il Revisore dei conti: cfr. art. 1, co. 3, Statuto AUSIR).

I Comuni non hanno quote di partecipazione nell'AUSIR (come sarebbe se invece essa fosse - ad esempio - un consorzio di diritto pubblico oppure una società di capitali), ma sono gli stessi rappresentanti dei Comuni (i Sindaci) a costituire gli organi dell'AUSIR, direttamente (Assemblea regionale d'Ambito, Consiglio di Amministrazione, Assemblee locali), oppure indirettamente (Presidente, Revisore dei conti, Direttore generale, tutti nominati dall'Assemblea regionale d'Ambito).

A sua volta l'AUSIR non ha alcuna partecipazione nelle società che gestiscono i servizi nel territorio di competenza.

E) Fra gli organi spicca l'Assemblea regionale d'Ambito, che *«svolge le funzioni (dell'AUSIR) con riferimento all'intero Ambito territoriale ottimale»* (art. 6, co. 7, l.r. n. 5 del 2016).

L'Assemblea regionale d'Ambito è costituita da *«venti Sindaci eletti (...) dalle quattro Assemblee locali per la gestione integrata dei rifiuti urbani»*, nonché dai *«sei Sindaci dei Comuni della Regione con il maggior numero di abitanti secondo l'ultimo censimento dell'ISTAT (che) sono membri di diritto»*. Per il servizio idrico integrato l'Assemblea regionale *«è integrata da una rappresentanza di componenti con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto»* (art. 6, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

I membri assegnati all'organo sono in totale 28 di cui 2 componenti in rappresentanza della Regione del Veneto per il solo servizio idrico integrato.

F) Il Presidente dell'AUSIR è nominato nel suo seno dall'Assemblea regionale d'Ambito (art. 6, co. 6, art. 6 bis, art. 7, l.r. n. 5 del 2016); i suoi compiti sono elencati dalla legge stessa (art. 7, co. 2 e 3, l.r. n. 5 del 2016).

G) Il Consiglio di amministrazione è *«composto da sette membri eletti dall'Assemblea regionale d'ambito fra i suoi componenti, compreso il Presidente; due dei membri del Consiglio di amministrazione devono essere eletti tra i rappresentanti dei membri di diritto dell'Assemblea regionale d'ambito, uno eletto tra i rappresentanti delle Comunità di Montagna»*; *«con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico il Consiglio di amministrazione è integrato dai due Sindaci dei Comuni della Regione Veneto, già componenti dell'Assemblea regionale d'ambito dell'AUSIR»*; anche i compiti del CdA sono elencati dalla legge (art. 6 bis, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

I membri assegnati all'organo sono in totale 9 di cui 2 componenti in rappresentanza della Regione del Veneto per il solo servizio idrico integrato.

H) Le Assemblee locali hanno funzioni di consultazione e di approvazione di atti riguardanti affidamenti, interventi e tariffa dei servizi, nei confronti dell'Assemblea regionale d'Ambito; esse sono 6 ("Occidentale Pordenonese"; "Occidentale"; "Interregionale"; "Centrale"; "Orientale goriziana"; "Orientale triestina"); sono costituite da tutti i Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio di ciascuna Assemblea locale (cfr. art. 8, l.r. n. 5 del 2016).

I) Il Direttore generale – nominato dall'Assemblea regionale d'Ambito a seguito di selezione pubblica – svolge compiti di amministrazione attiva, essendogli affidata *«la responsabilità gestionale, amministrativa e contabile»* dell'AUSIR (art. 10, co. 2, l.r. n. 5 del 2016). Alle dipendenze del Direttore generale è organizzata un'apposita *«struttura tecnico operativa»* (art. 4, co. 6, l.r. n. 5 del 2016).

L) Infine anche il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea regionale d'Ambito (art. 9, l.r. n. 5 del 2016).

M) Gli oneri di funzionamento dell'AUSIR sono a carico della tariffa (dunque degli utenti del servizio) perché vale la regola secondo cui *«i costi di funzionamento dell'AUSIR sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e in quota parte a carico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della normativa vigente»* (art. 4, co. 1°, l.r. n. 5 del 2016).

- PARTE SECONDA -

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

CAPITOLO 1.

L'INQUADRAMENTO NORMATIVO

DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI:

ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI, DELLA GESTIONE E DELLA REGOLAZIONE.

1.1. Organizzazione delle funzioni e della gestione: livello statale. In particolare, il ruolo di ARERA.

A) Nel [d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#) (art. 183, co. 1, lett. n) si definisce la gestione dei rifiuti come «*la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari*», non costituendo invece «*attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati*».

Definita ciascuna di queste attività, poi, la gestione integrata dei rifiuti è intesa come «*il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade (...), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti*» (d.lgs. n. 152 del 2006, art. 183, co. 1, lett. ll).

Secondo la stessa legislazione statale, la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di «*ambiti territoriali ottimali*», definiti dalle Regioni, alle quali inoltre è «*demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti*» urbani (d.lgs. n. 152 del 2006, art. 200, co. 1, e art. 201, co. 1).

B) Successivamente, abolite le Autorità d'ambito (cfr. art. 2, co. 186 *bis*, [l. 23 dicembre 2009, n. 191](#)), con l'art. 3 *bis*, [d.l. 13 agosto 2011, n. 138](#) si è confermata e anzi rafforzata la scelta di attribuire alle Regioni la definizione del «*perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi*» (co. 1).

Si è inoltre stabilito che «*le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza*

economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati (dalle Regioni) cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente» (co. 1 bis), con significative regole pure sugli affidamenti (cfr. anche co. 2 e s.).

Tutte queste disposizioni e *«le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica»* - secondo il medesimo art. 3 bis, d.l. n. 138 del 2011 (cfr. co. 6 bis) - si dovevano intendere *«riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani»*, sicché il relativo servizio era per questa via ricondotto definitivamente nell'alveo di tale tipologia di servizi pubblici (e dunque della relativa disciplina).

C) Qualche anno dopo il legislatore statale ([l. 27 dicembre 2017, n. 205](#), art. 1, co. 527°) ha attribuito all'ARERA per l'intero territorio nazionale anche alcune rilevanti funzioni in materia di rifiuti, fra cui spiccano, per quanto si dirà in seguito:

- quella di predisporre e aggiornare periodicamente il *«metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”»* (cfr. lett. f);
- quella di *«approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento»* (cfr. lett. h);
- quella di *«definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché' vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi»* (cfr. lett. b).

D) Si è giunti infine al vigente d.lgs. n. 201 del 2022, il quale non abroga espressamente il d.lgs. n. 152 del 2006, introducendo piuttosto *«la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale»*, stabilendo *«principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti»* (art. 1, co. 1-2). Tale disciplina generale è posta a integrazione di quelle di settore secondo determinate condizioni (art. 4, co. 1) e si applica anche al servizio di gestione dei rifiuti urbani, per il quale inoltre lo stesso decreto stabilisce alcune disposizioni speciali (cfr. ad es. art. 33).

1.2. Organizzazione delle funzioni e della gestione: livello regionale.

A) Nella Regione Friuli-Venezia Giulia, come già accennato, anche per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani vale la l.r. n. 5 del 2016, con cui fu istituita l'AUSIR quale Ente di Governo e individuato l'ambito unico, che è l'intero territorio della Regione.

B) Sull'organizzazione dell'AUSIR si veda sopra (Parte Prima, § 1.4.).

1.3. Organizzazione della regolazione. In particolare, il Piano d'ambito dell'AUSIR; il Metodo Tariffario Rifiuti (MRT-2) di ARERA per il periodo regolatorio 2022-2025 e la predisposizione tariffaria dell'AUSIR per il 2022; il ruolo dei Comuni nella determinazione della TARI.

A) Con deliberazione 10 dicembre 2019, n. 52 l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR – all'esito di un complesso procedimento in cui furono coinvolte la Regione e le quattro Assemblee locali dell'AUSIR – approvò il Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Il documento, come stabilito dall'art. 13, l.r. n. 5 del 2016, fu predisposto in coerenza con la pianificazione regionale di settore e con i contenuti previsti dall'art. 203, co. 3, d.lgs. n. 152 del 2006, vale a dire:

- a) la ricognizione degli impianti e delle infrastrutture esistenti;
- b) il programma degli interventi;
- c) il modello gestionale e organizzativo del servizio;
- d) il piano economico-finanziario.

B) Con [deliberazione 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif](#), l'ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Partendo dall'esperienza dell'applicazione del MTR per la redazione dei piani economico-finanziari 2020 e 2021, con questa deliberazione l'ARERA ha introdotto alcune significative innovazioni alla disciplina regolatoria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, tra cui merita evidenziare:

- **la regolazione quadriennale**, in base alla quale l'applicazione del MTR-2 già nel corso del 2022 ha prodotto i piani economico-finanziari di ciascuna delle quattro annualità del secondo periodo regolatorio 2022-2025; in base all'art. 8 della deliberazione, peraltro, tali prospetti sono sottoposti ad aggiornamento obbligatorio al termine del primo biennio (aggiornamento PEF 2024-2025) e in qualsiasi momento del periodo regolatorio «*al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano (...) con procedura partecipata dal gestore*» (cd. aggiornamento "infra-periodo");
- l'individuazione degli **impianti di chiusura del ciclo** e i criteri di determinazione delle tariffe di accesso agli stessi.

Nel complesso il MTR-2 ha confermato l'impianto generale del precedente MTR impiegato per la regolazione tariffaria 2020-2021, ovvero:

- definizione di un perimetro (della gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati) uniforme per l'intero territorio nazionale, articolato in n. 5 categorie, che sono raccolta e trasporto dei rifiuti, spazzamento e lavaggio stradale, gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, trattamento e recupero dei rifiuti, trattamento e smaltimento dei rifiuti, con la precisazione che ogni valutazione relativa agli oneri riconducibili alle attività esterne al ciclo di gestione dei rifiuti urbani viene mantenuta in capo alle Amministrazioni comunali;
- definizione di un criterio uniforme per la determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento dell'anno "a", basato sull'elaborazione mediante precisi algoritmi di calcolo dei dati consuntivi di gestione dell'anno "a-2"; in particolare, trattandosi di un metodo finalizzato alla predisposizione dei PEF quadriennali 2022-2025, l'art. 7 MTR-2 stabilisce che *«i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati: a) per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie; b) per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione: con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile...»*; se sono assenti i dati contabili 2021, quindi, anche i PEF degli anni successivi al primo (2023-2024-2025) devono essere elaborati sulla scorta dei costi efficienti 2020, rinviando all'aggiornamento biennale il riallineamento delle componenti di costo ai *«dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2)»*;
- applicazione di un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (cd. *price-cap*), ovvero di un tetto di incremento rispetto al PEF dell'anno precedente basato su una combinazione di fattori che tengono in considerazione sia la dinamica inflazionaria, sia il riconoscimento dei margini finanziari per il raggiungimento di *target* migliorativi della gestione a beneficio dell'ambiente e dell'utenza finale, sia della necessità di assorbire gli effetti del d.lgs. n. 116 del 2020 (modifiche in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e possibilità di conferimento delle stessa al di fuori del servizio pubblico);
- suddivisione delle competenze tra i soggetti che intervengono nel procedimento di approvazione dei PEF e dei corrispettivi.

Per quest'ultimo aspetto l'art. 7 della deliberazione ARERA fa la seguente distinzione di soggetti e di competenze:

- **il Gestore del servizio** (inteso come il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, oppure i singoli servizi che lo compongono, inclusi dunque i Comuni che gestiscono in economia), cui spetta il compito di predisporre il piano economico finanziario per

il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente (co. 7.1), corredato da (co. 7.3): (a) una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. n. 445 del 2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; (b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; (c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

- **L'Ente territorialmente competente** (nella Regione FVG, l'AUSIR), che ha il compito di validare il piano economico finanziario mediante *«la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario»* (co. 7.4), di assumere *«le pertinenti determinazioni»* e di *«trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025»* (co. 7.5); laddove risultino operativi su un medesimo ambito tariffario più gestori (inclusi i Comuni che gestiscono in economia) compete sempre all'AUSIR - ai sensi dell'art. 29.1 del MTR-2 - acquisire da ciascuno la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF quadriennale di ciascun ambito tariffario;
- **la stessa ARERA**, che verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale (co. 7.7).

Bisogna segnalare che - ai sensi dell'art. 7, co. 8 della deliberazione ARERA - i prezzi risultanti dai piani economico-finanziari validati dall'Ente Territorialmente Competente (AUSIR) costituiscono i prezzi massimi del servizio che fino all'approvazione definitiva da parte dell'ARERA possono essere applicati agli utenti dei servizi.

C) Infatti spetta a ciascun Comune predisporre e approvare la tariffa per il suo territorio in ragione del piano economico-finanziario e dei prezzi massimi in esso contenuti: per il Friuli-Venezia Giulia è stabilito che *«le aliquote delle prestazioni patrimoniali che le persone fisiche e giuridiche sono tenute a versare in relazione all'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono definite, per il territorio di competenza, da ciascun Comune della Regione nel rispetto della normativa nazionale di settore»* (l.r. n. 5 del 2016, art. 22, co. 1°). Pertanto, così come nelle altre Regioni, anche in Friuli-Venezia Giulia i Comuni approvano i corrispettivi a carico dell'utenza, cioè la TARI oppure la tariffa cd. corrispettiva ai sensi dell'articolo 1, comma 668, [l. 27 dicembre 2013, n. 147](#).

Più spesso è il Comune ad approvare la TARI e a riscuoterla, ma nella Regione Friuli-Venezia Giulia da tempo esistono anche (e stanno aumentando) Comuni che hanno optato per la tariffa

corrispettiva che – secondo l'indicata disposizione statale del 2013 - è «*in luogo della TARI*» ed è «*applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*», anziché dal Comune.

D) Di seguito si riepilogano i provvedimenti di validazione dei piani economico-finanziari per il quadriennio 2022-2025 assunti dall'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363 del 2021. Il bacino di gestione interessato da ciascun provvedimento è identificato mediante il nominativo della Società affidataria del servizio:

Provvedimento di validazione del PEF 2022
ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif e s.m.i.

Bacino di gestione	
AcegasApsAmga S.p.A.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 29/22 dd 28.04.2022
SNUA S.r.l.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 30/22 dd 28.04.2022
A&T 2000 S.p.A.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 33/22 dd 17.05.2022
Ambiente Servizi S.p.A.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 34/22 dd 17.05.2022
GEA S.p.A.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 35/22 dd 17.05.2022
NET S.p.A.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 37/22 dd 17.05.2022
MTF S.r.l.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 39/22 dd 26.05.2022
Isontina Ambiente S.r.l.	Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 41/22 dd 26.05.2022

E) Viste le novità e la complessità del nuovo Metodo MTR-2, nonché la sua applicazione nell'intero territorio nazionale (dunque per un numero elevatissimo di bacini tariffari), con riferimento al Friuli-Venezia Giulia l'ARERA è riuscita sinora ad approvare la predisposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (periodo 2022-2025) per il solo territorio del Comune di Trieste, capoluogo di Regione ([deliberazione 14 febbraio 2023, n. 52/2023/R/rif.](#)).

1.4. I livelli quali-quantitativi del servizio e il raggiungimento degli obiettivi di piano; il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA e le Carte della qualità del servizio.

A) Nel 2022 l'ARERA ha completato anche la regolazione della qualità tecnica e contrattuale, aggiungendo alla complessiva disciplina del servizio un importante tassello, alla cui attuazione è chiamata l'AUSIR, ponendo anche le basi per svolgere nel futuro una dettagliata ricognizione e schedatura delle modalità di erogazione del servizio adottate in ciascun territorio comunale, così di fatto superando la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 29 giugno 2020, n. 16, con cui era stato approvato lo schema tipo di disciplinare tecnico per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che si poneva l'obiettivo di agevolare il procedimento di standardizzazione dell'offerta, nel rispetto delle specificità e delle prerogative di ciascuna realtà

locale.

Infatti l'ARERA con [deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif](#) ha approvato la nuova "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", in particolare il cd. Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi e omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi *standard* generali differenziati per schemi regolatori (v. immagine seguente), individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni.

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA= NO	QUALITÀ TECNICA= SI
PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO	SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO

Fonte: del. ARERA n. 15/2022/R/rif, Allegato A, art. 3.1.

In particolare, bisogna segnalare le seguenti disposizioni generali perché esse illustrano alcuni tratti fondamentali del nuovo assetto dato alla regolazione della qualità tecnica e contrattuale:

- «il TQRIF si applica dal 1° gennaio 2023» (art. 1, co. 2);
- «sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel (...) TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo» (art. 2, co. 1, TQRIF);
- «qualora le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani siano gestite da soggetti distinti, tali disposizioni si applicano: a) al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, per le prestazioni inerenti all'attivazione, variazione o cessazione del servizio di cui al Titolo II, ai reclami, alle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati di cui al Titolo III, ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV, e alle modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V; b) al gestore della raccolta e trasporto e al gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade, ognuno per le attività di propria competenza, con riferimento al ritiro dei rifiuti su chiamata di cui al Titolo VI, agli interventi per disservizi e per la riparazione delle attrezzature per la raccolta

- domiciliare di cui al Titolo VII, alle disposizioni relative alla continuità e regolarità del servizio di cui al Titolo VIII e al Titolo IX, e alla sicurezza del servizio di cui al Titolo X» (art. 2, co. 2, TQRIF);*
- *«in deroga a quanto previsto al precedente comma 2.2, lettera a), l'Ente territorialmente competente può individuare quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel presente TQRIF inerenti ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade, il gestore delle suddette attività previa intesa con lo stesso e con le Associazioni dei consumatori locali, in luogo del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti» (art. 2, co. 4, TQRIF);*
 - *«l'Ente territorialmente competente approva per ogni singola gestione un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a tal fine, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l'Ente territorialmente competente integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza» (art. 5, co. 1, TQRIF);*
 - *«la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, di cui al precedente comma 1 deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 3 del TITR sul sito web del gestore del servizio integrato, ovvero di ciascun gestore dei singoli servizi che lo compongono, deve essere conforme alle disposizioni del presente TQRIF, indicare il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, e contenere, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi previsti dall'Ente territorialmente competente» (art. 5, co. 2, TQRIF).*

B) A seguito della nuova deliberazione ARERA, anzitutto l'AUSIR ha comunicato a tutti i Gestori e Comuni dell'Ambito territoriale ottimale regionale, ai sensi dell'art. 2.2 della stessa deliberazione ARERA, l'intenzione di non introdurre gli *standard* qualitativi ulteriori rispetto a quelli *«minimi previsti dal TQRIF, fatto salvo il mantenimento di quelli migliorativi e/o ulteriori già eventualmente previsti nei contratti di servizio in essere»*.

Poi con deliberazione 15 marzo 2022, n. 23 l'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR ha individuato il posizionamento delle 215 gestioni regionali nella matrice degli schemi regolatori sopra riportata e ha assunto per tutte le gestioni il livello qualitativo minimo, intendendo in tal modo procedere a una progressiva applicazione dei vincoli qualitativi imposti da ARERA e a una graduale implementazione dei connessi costi operativi e di investimento nei PEF (e, di riflesso, nella TARI/tariffa applicata agli utenti).

A giugno 2022 l'AUSIR ha avviato un tavolo tecnico per la definizione dello schema unico regionale

della Carta della qualità di cui all'art. 5 TQRIF, al quale hanno preso parte tutti gli attuali Gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani operanti nell'ambito ottimale ex art. 3 l.r. n. 5 del 2016.

All'esito dei numerosi incontri del tavolo tecnico, l'AUSIR e i Gestori hanno condiviso un possibile schema tipo della Carta della qualità da replicare sull'intero territorio regionale, che si articola in: (1) un documento principale denominato "*Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*", contenente i principi generali e gli *standard* qualitativi applicabili all'intero bacino di gestione di ciascuna Società; (2) alcuni allegati tecnici di dettaglio, ai quali è rimandata la regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio in ciascun bacino tariffario.

In sede di compilazione degli allegati tecnici, è stato chiesto ai Gestori di interfacciarsi con i rispettivi uffici comunali al fine di prevedere nelle Carte anche la disciplina relativa ai servizi svolti in economia dagli Enti locali.

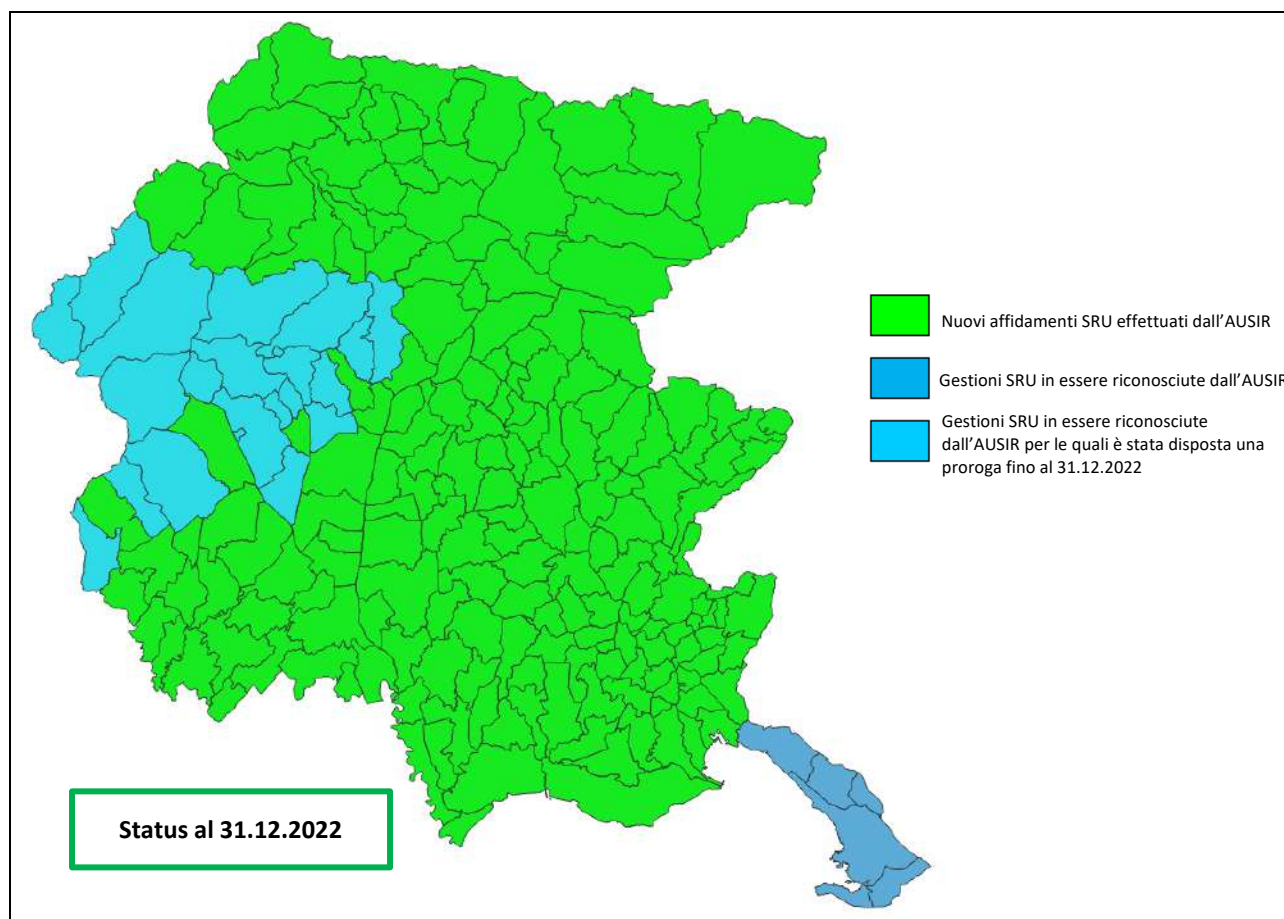
C) Oggi sono in via di conclusione tutti i procedimenti di approvazione delle 215 Carte della qualità come sopra redatte, sicché nella prossima Relazione annuale si potrà eventualmente illustrare il seguito di tale vicenda di regolazione.

CAPITOLO 2.

L'ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI NEL TERRITORIO DELL'AUSIR.

2.1. Organizzazione territoriale delle gestioni nel territorio curato dall'AUSIR (la Regione Friuli-Venezia Giulia).

A) Dal 2019 al 2021 l'AUSIR ha realizzato una complessiva riorganizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero Ambito Territoriale Ottimale Regionale attraverso affidamenti o riconoscimenti delle gestioni esistenti, come illustrato nella cartina seguente.



Al 31 dicembre 2022:

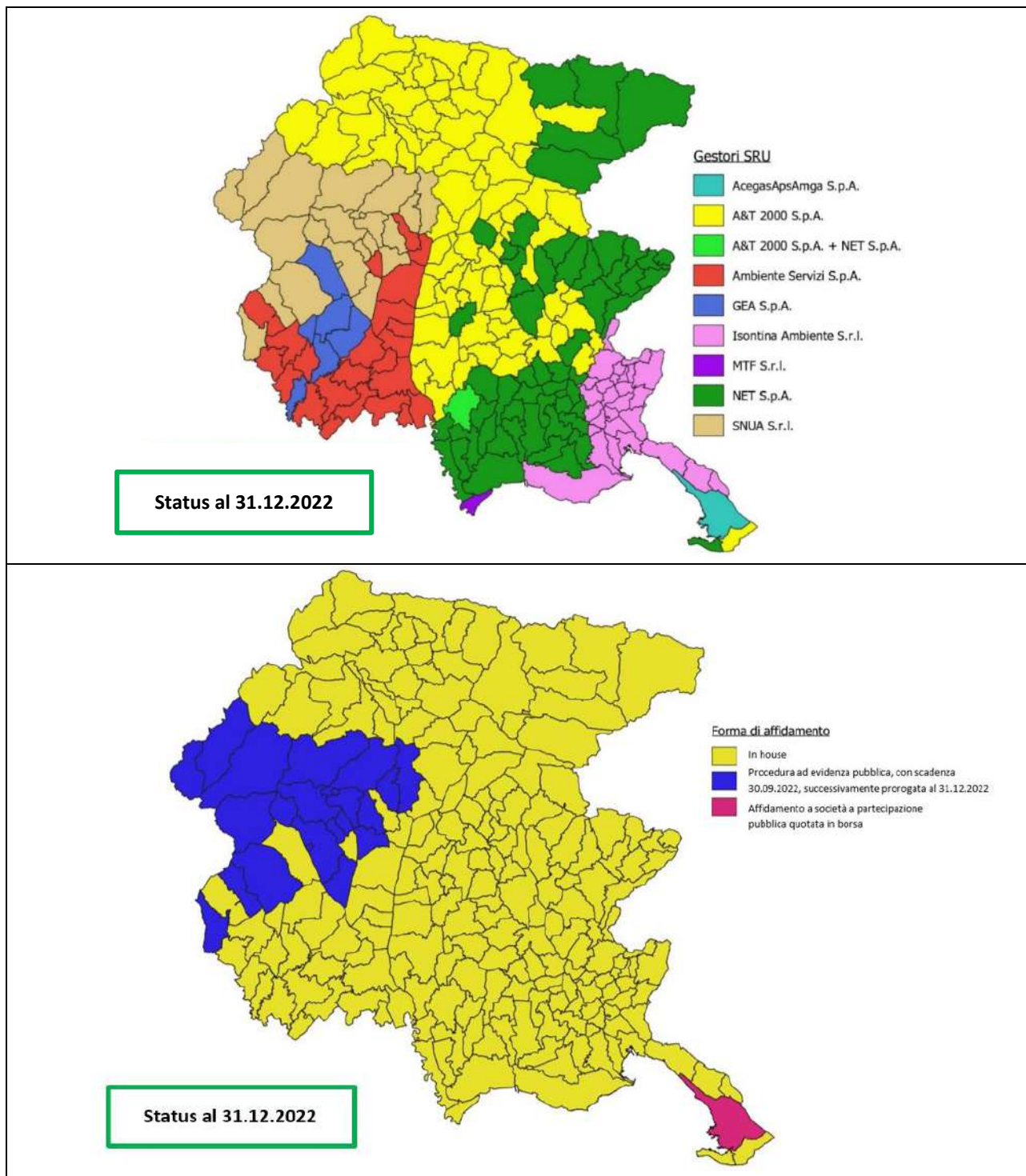
- la riorganizzazione del servizio con i nuovi affidamenti era già a regime per n. 188 Comuni della Regione con scadenza al 1° gennaio 2035;
- per i n. 21 Comuni del bacino di SNUA S.r.l. la gestione del servizio è stata prorogata sino al 31 dicembre 2022 nelle more della conclusione del procedimento relativo all'acquisizione da parte dei Comuni interessati della partecipazione in una delle due Società affidatarie del servizio nella ex-Provincia di Pordenone (Ambiente Servizi S.p.A. e GEA S.p.A.);

AUSIR

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

- per i restanti 6 Comuni (costituenti la ex-Provincia di Trieste) le gestioni in essere prima dell'operatività dell'AUSIR permangono fino alla loro naturale scadenza.

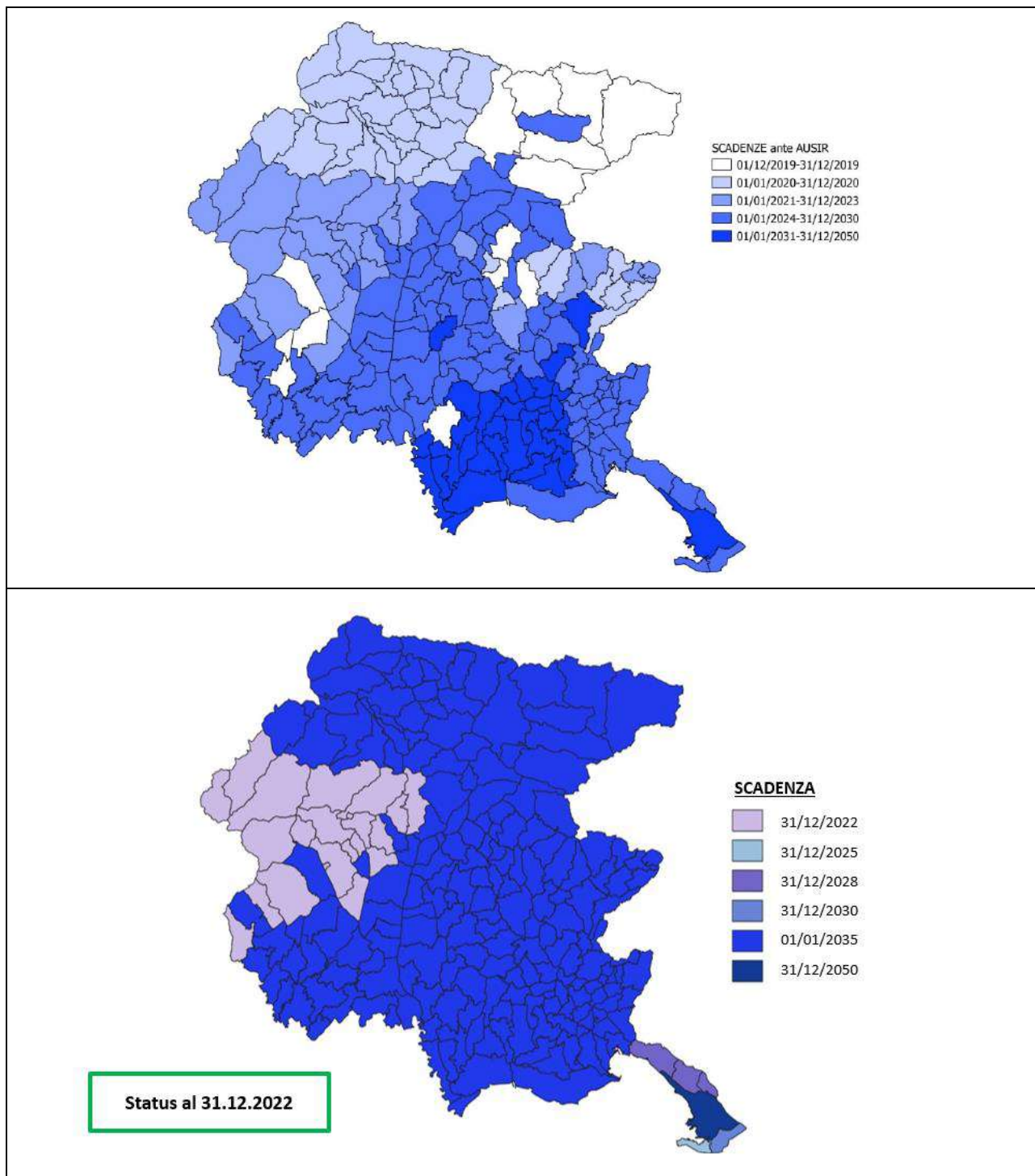
B) Le due cartine seguenti rappresentano i Gestori, i territori gestiti e le forme di affidamento.



AUSIR

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

C) L'attività prodotta negli anni di operatività dell'AUSIR ha favorito il progressivo riallineamento delle scadenze delle gestioni, come risulta dal confronto delle rappresentazioni seguenti: al 31 dicembre 2022 si discostavano dalla scadenza del 1° gennaio 2035 i soli Comuni del bacino di gestione di SNUA S.r.l. e i 6 Comuni della ex-Provincia di Trieste.



2.2. Aspetti dimensionali delle gestioni nell'Ambito unico regionale. In particolare, gli abitanti e i Comuni serviti; l'estensione territoriale e la suddivisione per zone altimetriche; i PEF validati; la raccolta differenziata.

A) Sotto il profilo dell'individuazione dei soggetti operanti nell'Ambito regionale, la tabella riepilogativa di seguito riportata indica al 2022 i dati relativi agli 8 bacini di gestione, evidenziando per ciascuno la popolazione residente, il numero di Comuni serviti dal medesimo Gestore e l'estensione superficiale dell'area servita:

Bacino di gestione [Gestore principale]	Abitanti residenti (*)	Comuni serviti	kmq
A&T 2000 S.p.A.	230.144	78,5 (**)	2.931,64
AcegasApsAmga S.p.A.	199.015	1	85,10
Ambiente Servizi S.p.A.	172.404	23	809,36
GEA S.p.A.	92.171	6	253,01
Isontina Ambiente S.r.l.	149.108	28	564,72
MTF S.r.l.	6.833	1	15,71
NET S.p.A.	300.074	56,5 (**)	2.059,96
SNUA S.r.l.	44.898	21	1.212,99

(*) Dati servizio demografico dell'Istat al 01.01.2022.

(**) incluso il territorio di competenza nel Comune di Rivignano Teor.

B) In base alla suddivisione in zone altimetriche operata dall'ISTAT, sul territorio regionale si registra la seguente distribuzione:

	Z1 Montagna interna	Z3 Collina interna	Z4 Collina litoranea	Z5 Pianura	
Ambito unico regionale					
TOTALE	60.951	193.160	228.833	711.703	Popolazione servita
	58	44	6	107	Comuni serviti

C) La tabella sotto riportata riassume l'ammontare dei PEF validati dall'AUSIR per il 2022 nell'intero Ambito unico regionale.

	Quota Gestore "principale" 2022 (netto IVA) - €	Quota Comune, prestatori d'opera e IVA (2022) - €	Totale 2022 - €	Popolazione servita al 01.01.2022 - Ab. eq.
Ambito unico regionale				
TOTALE	149.711.137,35	28.217.838,20	177.928.975,54	1.239.810 (*) (**)

(*) Per il bacino di gestione di MTF S.r.l. è stata considerata una popolazione equivalente di circa 42.000 ab, in coerenza con le valutazioni di cui alla relazione ex art. 34 D.L. 179/2012 allegata alla deliberazione di affidamento n. 37/2019.

(**) Per l'ambito tariffario di Grado è stata considerata una popolazione equivalente di circa 17.900 ab, in coerenza con le valutazioni operate per Lignano Sabbiadoro.

D) La disciplina europea e quella statale in attuazione richiedono l'attivazione di gestioni accurate in materia di differenziazione, per favorire il conseguimento degli obiettivi vincolanti di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio, garantendo sia un riciclaggio di elevata qualità, sia l'impiego di materie prime secondarie di qualità.

Con [decreto del Presidente della Regione 15 luglio 2022, n. 88](#) è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani - Aggiornamento 2022, che prevede tra gli altri il seguente obiettivo per il Friuli-Venezia Giulia: «Op2. Incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Al fine di potenziare l'invio al riciclaggio dei rifiuti urbani e di promuovere l'attuazione di sistemi di raccolta differenziata che garantiscano la massima differenziazione, l'obiettivo prevede che entro il 2027 la raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunga almeno il 75%, laddove l'articolo 3 della L.R. 34/2017 fissa, entro il 2024, il raggiungimento di almeno il 70%».

Relativamente ai risultati in termini di raccolta differenziata (RD), il Piano d'Ambito fotografava la seguente condizione di partenza:

	% RD 2018	% RD obiettivo per il primo triennio
SUB-AMBITO		
Assemblea Occidentale	83%	88%
Assemblea Centrale	70%	85%
Assemblea Orientale goriziana	68%	81%
Assemblea Orientale triestina (escluso Trieste)	60%	80%
Città di Trieste	41%	48% (*)

(*) Nelle more dell'aggiornamento triennale del piano, per il Comune di Trieste è stato assunto un target di raccolta differenziata per il 2022 pari al 48%, quale obiettivo intermedio nel percorso di adeguamento della gestione SRU ai vincoli europei (Direttiva UE 2018/852).

L'ARPA FVG nel suo sito raccoglie, bonifica e valida i principali dati annuali e semestrali su produzione e gestione dei rifiuti nella Regione Friuli-Venezia Giulia, allo scopo di fornire un quadro conoscitivo costantemente aggiornato, anche suddiviso per Comune, ove i dati annuali sono certificati, mentre i dati semestrali sono raccolti e pubblicati al solo fine statistico (<https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/rifiuti/sezioni-principali/rifiuti-urbani/produzione-di-rifiuti-urbani-in-fvg/>).

CAPITOLO 5.

LA GESTIONE DI AMBIENTE SERVIZI S.P.A.

5.1. Brevi cenni sulla storia amministrativa della gestione di Ambiente Servizi.

A) Nel 2022 il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani condotto da Ambiente Servizi ha interessato i territori dei Comuni di Arba, Azzano Decimo, Brugnera, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Chions, Cordovado, Fiume Veneto, Fontanafredda, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pravisdomini, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Valvasone Arzene e Zoppola.

B) L'affidamento e la gestione del servizio di Ambiente Servizi sono secondo il modello *cd. in house providing*.

Con la deliberazione 12 aprile 2019, n. 21, l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR decise: «1) di individuare il territorio dei Comuni dell'Assemblea locale "Occidentale" quale ambito ottimale di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani»; 2) «di scegliere per tale ambito la forma di affidamento in *house providing* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in capo ad Ambiente Servizi s.p.a. e GEA s.p.a.»; 3) «di affidare ad Ambiente servizi s.p.a. e GEA s.p.a. la titolarità della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per la totalità dell'ambito di affidamento con effetto per i territori dei Comuni che abbiano la qualità di socio delle rispettive società», alle condizioni stabilite nella stessa deliberazione, fra cui «la durata minima di tale affidamento in 15 anni, decorrenti dall'avvio del servizio stesso, con la conseguenza di sottoporre allo stato l'affidamento al termine finale del 1° gennaio 2035».

A seguito di tale affidamento a regime dell'intero servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il rapporto è regolato dal *Contratto di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati*, stipulato il 27 dicembre 2019 fra l'AUSIR e Ambiente Servizi, dove è anche ripresa l'indicata scadenza del 1° gennaio 2035 (art. 5, co. 1).

Per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla Società, secondo il modello *in house providing*, è prevista anche un'apposita Convenzione fra i Comuni soci di Ambiente Servizi, ex art. 30, d.lgs. n. 267 del 2000.

C) Con riferimento al Gestore Ambiente Servizi si segnalano le seguenti ulteriori deliberazioni dell'AUSIR:

- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 10 dicembre 2019, n. 52, recante «Approvazione del Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani»;

- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 10 dicembre 2019, n. 53, recante *"Approvazione dello schema tipo di contratto di servizio per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 203 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;
- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 29 giugno 2020, n. 16, recante *"Approvazione dello schema tipo di disciplinare tecnico per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 203 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;
- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 27 maggio 2021, n. 23, recante *"Validazione dei piani economico-finanziari per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF e della deliberazione ARERA 24 novembre 2020, n. 493/2020/R/RIF - Bacino di gestione Ambiente Servizi S.p.A."*;
- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 17 maggio 2022, n. 34, recante *"Validazione dei piani economico-finanziari per il quadriennio 2022-2025, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. - Bacino di gestione Ambiente Servizi S.p.A."*.

5.2. I principali dati di Ambiente Servizi e della relativa gestione.

A) Di seguito sono riportati alcuni dati dimensionali riferiti al Gestore (aggiornamento al 31 dicembre 2022).

Nel 2022 per il bacino di gestione di Ambiente Servizi gli abitanti residenti sono stati n. 172.404 (14,43%), i Comuni serviti n. 23, l'estensione del territorio servito kmq 809,36 (10,20%).

La distribuzione per zone altimetriche è stata la seguente:

	Z1 Montagna interna	Z3 Collina interna	Z4 Collina litoranea	Z5 Pianura	
Bacino di gestione Ambiente Servizi S.p.A.	-	6.726	-	165.678	Popolazione servita
	-	4	-	19	Comuni serviti

B) L'ammontare del PEF validato dall'AUSIR per il 2022 è stato:

	Quota AS 2022 (netto IVA) - €	Quota Comune, prestatori d'opera e IVA (2022) - €	Totale 2022 - €	Popolazione servita al 01.01.2022 - Ab.
Bacino di gestione Ambiente Servizi S.p.A.	18.688.685,78	2.987.705,73	21.676.391,52	172.404

C) I valori *pro capite* derivanti dagli importi validati nel bacino di gestione di Ambiente Servizi per l'anno 2022 unitamente ai risultati in termini di raccolta differenziata (%RD) così come determinati

da ARPA FVG per l'anno 2022, ponderati in virtù della popolazione residente, sono stati:

	Costo SRU pro-capite medio 2022 - €	Costo GESTORE pro-capite medio 2022 (netto IVA) - €	%RD medio ponderato 2022 fonte: ARPA FVG (°) - €	Popolazione servita - Ab.
Bacino di gestione Ambiente Servizi S.p.A.	125,73	108,40	81,48%	172.404

Sotto il profilo della variazione annua, il prospetto qui di seguito consente il confronto tra gli importi validati dall'AUSIR nel 2021 e quelli 2022 sopraesposti:

	Quota AS (netto IVA)			Costo SRU		
	2021	2022	Variazione	2021	2022	Variazione
Bacino di gestione Ambiente Servizi S.p.A.	17.716.426,31	18.688.685,78	5,49%	20.681.190,22	21.676.391,52	4,81%

D) Cogliendo l'innovazione del MTR-2, in base alla quale i procedimenti di predisposizione tariffaria completati nel 2022 hanno prodotto per ciascun bacino tariffario i PEF quadriennali 2022-2025, con la tabella sotto riportata si vuole dar conto dell'evoluzione dei costi del Gestore Ambiente Servizi medi ponderati *pro capite* validati dall'AUSIR a partire dal 2020, anno di prima applicazione dell'MTR, e fino al 2025.

	Media ponderata €Gest/Ab 2020	Media ponderata €Gest/Ab 2021	Media ponderata €Gest/ Ab 2022	Media ponderata €Gest/Ab 2023	Media ponderata €Gest/Ab 2024	Media ponderata €Gest/Ab 2025
Bacino di gestione Ambiente Servizi S.p.A.	99,19	102,41	108,40	109,88	110,88	110,29

In talune circostanze i *trend* che emergono dalla precedente tabella possono essere influenzati, ad esempio, dalle dinamiche di trasferimento al Gestore “principale” di alcuni servizi precedentemente curati in economia dal Comune, dal passaggio a tariffa corrispettiva disposto dall'Ente locale o dal superamento del *price-cap* (nel qual caso, tutti i costi ammissibili del Comune sono di fatto direttamente riconosciuti nel totale del PEF). Si offre quindi di seguito la rappresentazione riferita ai costi complessivi medi ponderati:

	Media ponderata €tot/Ab 2020	Media ponderata €tot/Ab 2021	Media ponderata €tot/Ab 2022	Media ponderata €tot/Ab 2023	Media ponderata €tot/Ab 2024	Media ponderata €tot/Ab 2025
Bacino di gestione Ambiente Servizi S.p.A.	117,38	119,55	125,73	127,90	129,62	129,86

E) L'analisi sotto riportata illustra il “peso” del costo del Gestore (comprensivo di IVA) rispetto al

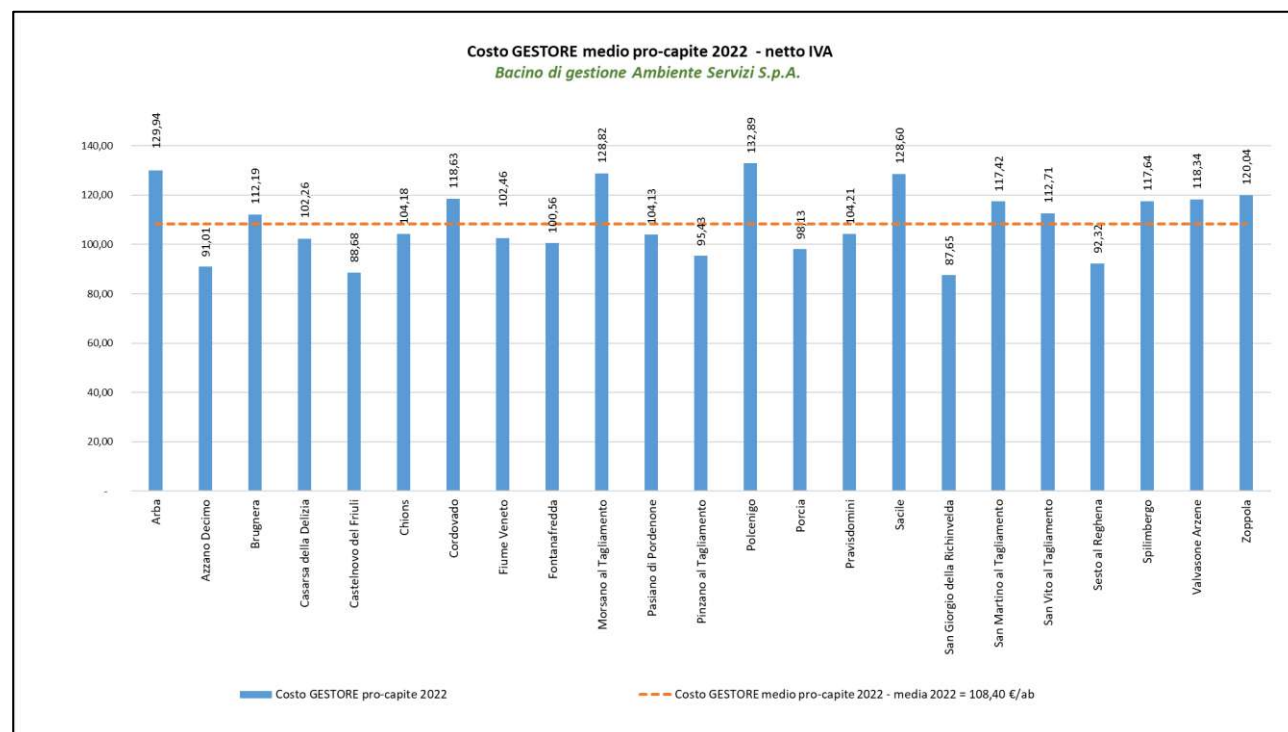
totale del PEF validato per l'anno di riferimento (2022). I dati sono stati ponderati, all'interno del bacino di gestione, in virtù della popolazione residente sul relativo bacino tariffario.

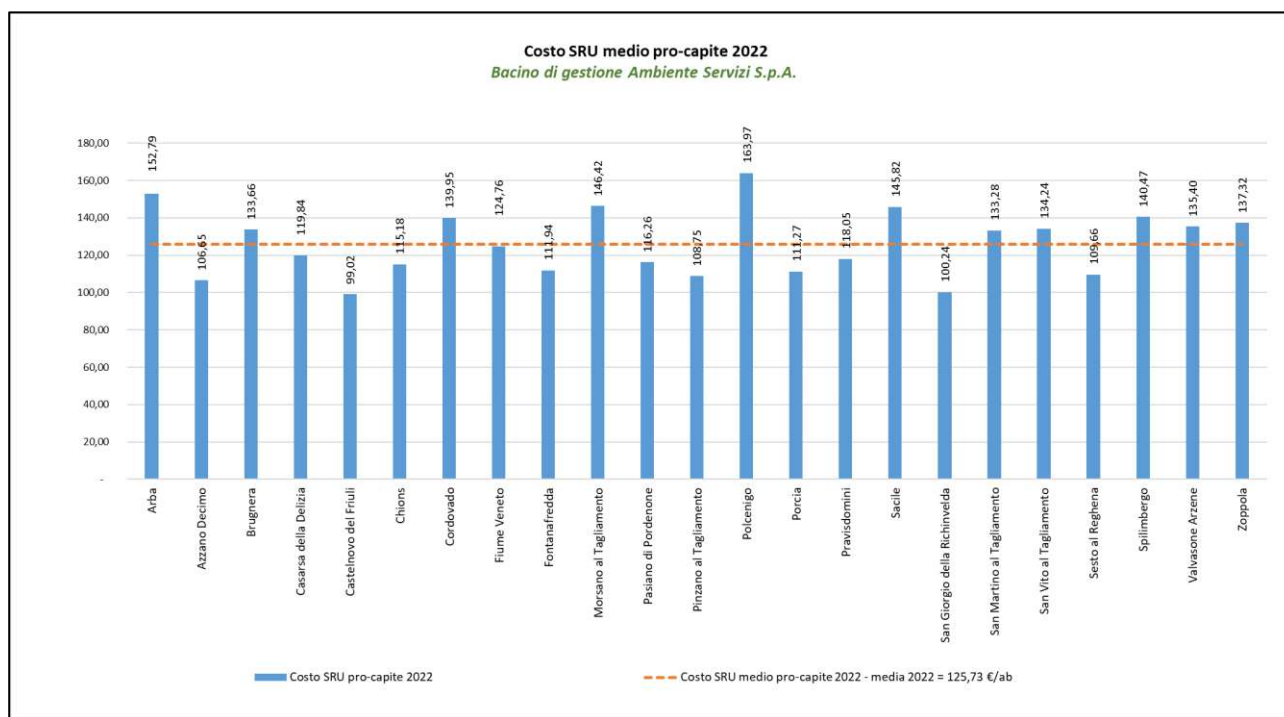
	Costo COMUNE+SOGGETTI TERZI medio ponderato 2022	Costo GESTORE+IVA medio ponderato 2022
Bacino di gestione Ambiente Servizi S.p.A.	5,07%	94,93%

F) Ponendo attenzione alla composizione del bacino di gestione di Ambiente Servizi nel 2022 sotto il profilo della popolosità dei territori serviti, risulta la situazione seguente:

	<1.000 ab	1.000 - 5.000	5.000 - 10.000	10.000 - 30.000	>30.000	
Bacino di gestione Ambiente Servizi S.p.A.	831	24.612	45.015	101.946	-	Popolazione servita nel cluster
	88,68 €	114,81 €	105,85 €	107,30 €	-	Costo GESTORE medio pro-capite
	0,5%	14,3%	26,1%	59,1%	-	% Popolazione/Popolazione servita

G) Di seguito si procede infine a una illustrazione puntuale della distribuzione dei valori €/ab all'interno del bacino di gestione di Ambiente Servizi.





H) Quanto alla raccolta differenziata Comune per Comune, con riferimento anche all'anno 2022, in ragione dei dati ARPA la situazione è la seguente:

Bacino di gestione Ambiente Servizi	GESTORE	RD 2021	RD 2022
Arba	Ambiente Servizi S.p.A.	79,95%	78,80%
Azzano Decimo	Ambiente Servizi S.p.A.	80,83%	80,59%
Brugnera	Ambiente Servizi S.p.A.	81,17%	80,51%
Casarsa della Delizia	Ambiente Servizi S.p.A.	84,37%	83,89%
Castelnovo del Friuli	Ambiente Servizi S.p.A.	76,26%	75,86%
Chions	Ambiente Servizi S.p.A.	87,48%	88,25%
Cordovado	Ambiente Servizi S.p.A.	86,63%	86,52%
Fiume Veneto	Ambiente Servizi S.p.A.	82,03%	81,28%
Fontanafredda	Ambiente Servizi S.p.A.	81,73%	81,75%
Morsano al Tagliamento	Ambiente Servizi S.p.A.	79,43%	79,18%
Pasiano di Pordenone	Ambiente Servizi S.p.A.	82,81%	83,05%
Pinzano al Tagliamento	Ambiente Servizi S.p.A.	74,05%	72,34%
Polcenigo	Ambiente Servizi S.p.A.	76,20%	74,72%
Porcia	Ambiente Servizi S.p.A.	85,84%	85,22%
Pravissdomini	Ambiente Servizi S.p.A.	83,68%	83,43%
Sacile	Ambiente Servizi S.p.A.	79,63%	79,42%
San Giorgio della Richinvelda	Ambiente Servizi S.p.A.	77,43%	76,21%
San Martino al Tagliamento	Ambiente Servizi S.p.A.	84,17%	84,45%
San Vito al Tagliamento	Ambiente Servizi S.p.A.	83,10%	81,52%

Bacino di gestione Ambiente Servizi	GESTORE	RD 2021	RD 2022
Sesto al Reghena	Ambiente Servizi S.p.A.	87,10%	86,76%
Spilimbergo	Ambiente Servizi S.p.A.	76,56%	75,88%
Valvasone Arzene	Ambiente Servizi S.p.A.	86,18%	86,20%
Zoppola	Ambiente Servizi S.p.A.	82,32%	81,77%

5.3. Gli investimenti operati da Ambiente Servizi nel corso del 2022.

A) Al fine di valutare quali investimenti siano stati operati nel corso del 2022, l'AUSIR ha chiesto ad Ambiente Servizi di fornire le seguenti informazioni relative ai costi di investimento sostenuti per il proprio bacino di gestione, specificando per ciascuno di essi:

- titolo e categoria dell'investimento;
- importo complessivo dell'investimento, con evidenza della quota eventualmente coperta da finanziamenti regionali e/o nazionali e/o comunitari;
- quota dell'investimento già completata al 31.12.2021;
- quota dell'investimento realizzata nell'anno di riferimento (ovvero, dal 01.01.2022 al 31.12.2022);
- data presunta di completamento dell'investimento.

Dall'indagine condotta risultano i valori riportati nella tabella seguente:

	Costo complessivo dell'investimento [€]	Costo realizzato fino al 31.12.2021 [€]	Costo completato tra 01.01.2022 e 31.12.2022 [€]	Costo da completare a partire dal 01.01.2023 [€]	Investimento 2022 pro-capite [€/Ab]
Ambiente Servizi S.p.A.	1.060.102,13 €	- €	937.796,13 €	122.306,00 €	5,44

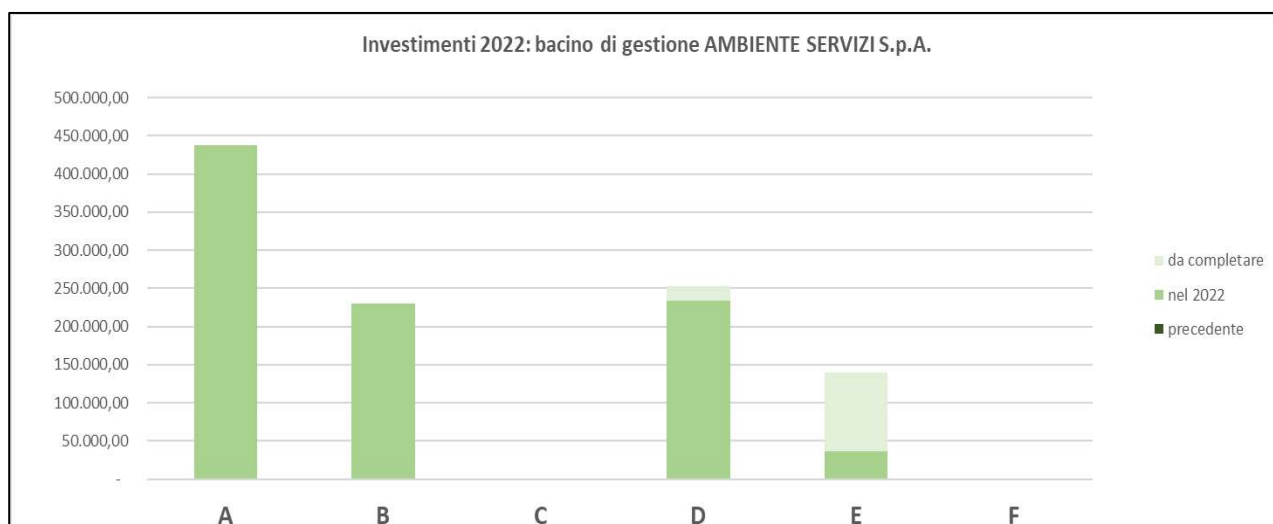
B) Per quanto riguarda gli investimenti riconosciuti a finanziamento, la situazione per Ambiente Servizi è la seguente:

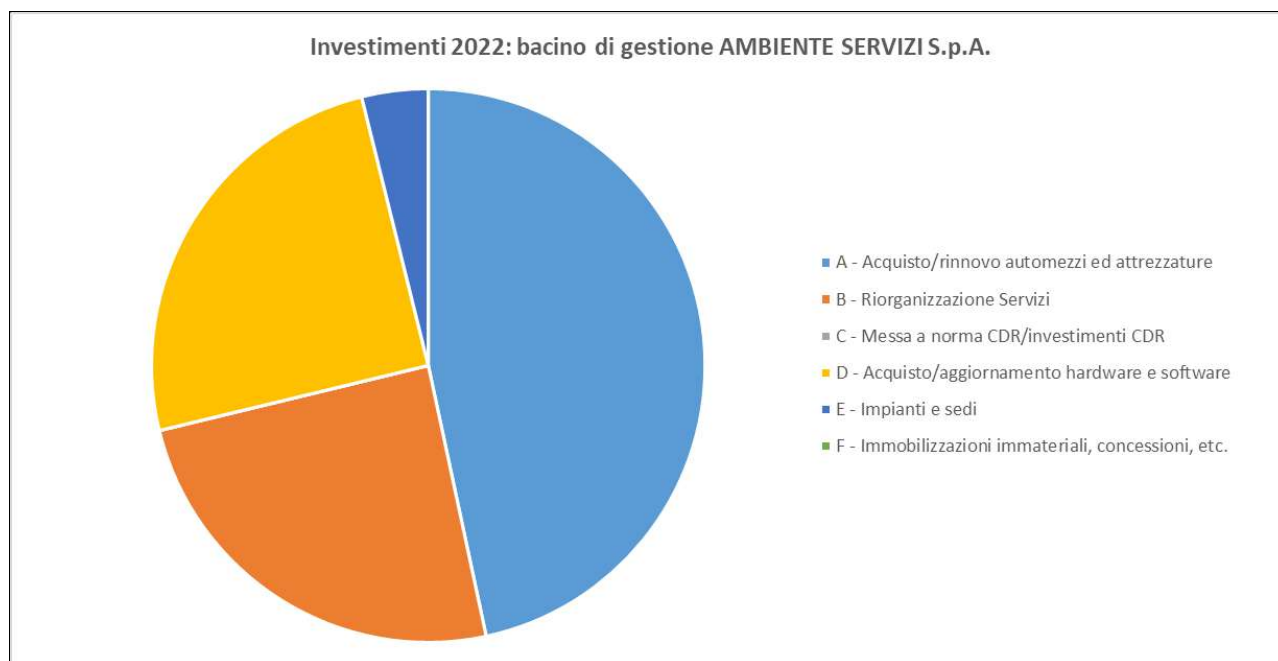
	Costo complessivo dell'investimento [€]	Di cui quote coperte da finanziamento/i	%	Tipologia di finanziamento/i
Ambiente Servizi S.p.A.	1.060.102,13 €	- €	0%	-

C) Di seguito si procede ad un'analisi specifica degli investimenti operati da Ambiente Servizi nel suo bacino di gestione, come comunicati dallo stesso Gestore per l'anno 2022.

	cat.	Costo totale dell'investimento	di cui quote coperte da finanziamento	tipologia finanziamento	Costo già completato al 01.01.2021	Costo completato tra 01.01.2022 e 31.12.2022	Costo da completare a partire dal 01.01.2023	Data presunta di completamento dell'investimento
Ambiente Servizi								
Software applicativo acquistato	D	215.417,00 €	215.417,00 €		- €	196.047,00 €	19.370,00 €	31/12/2023

	cat.	Costo totale dell'investimento	di cui quote coperte da finanziamento	tipologia finanziamento	Costo già completato al 01.01.2021	Costo completato tra 01.01.2022 e 31.12.2022	Costo da completare a partire dal 01.01.2023	Data presunta di completamento dell'investimento
Costi amplificazione / miglioramento fabbricati aree terz.	B	80.711,00 €	80.711,00 €		- €	80.711,00 €	- €	
Costruzioni leggere	B	149.793,97 €	149.793,97 €		- €	149.793,97 €	- €	
Impianti specifici	E	139.302,00 €	139.302,00 €		- €	36.366,00 €	102.936,00 €	31/12/2023
Impianti interni spec.com tel	D	10.110,00 €	10.110,00 €		- €	10.110,00 €	- €	
Attrezzatura officina e simili	A	265,00 €	265,00 €		- €	265,00 €	- €	
Attrezzatura apparecc. industriale e simili	A	4.753,48 €	4.753,48 €		- €	4.753,48 €	- €	
Contenitori rifiuti	A	395.469,21 €	395.469,21 €		- €	395.469,21 €	- €	
Navette	A	12.000,00 €	12.000,00 €		- €	12.000,00 €	- €	
Attrezzatura specifica su automezzi	D	8.130,00 €	8.130,00 €		- €	8.130,00 €	- €	
Mobili e arredi	A	24.945,86 €	24.945,86 €		- €	24.945,86 €	- €	
Macchine d'ufficio elettroniche	D	19.204,61 €	19.204,61 €		- €	19.204,61 €	- €	





5.4. Il rispetto degli obblighi stabiliti nel Contratto di servizio. Gli oneri e i risultati della gestione in house di Ambiente Servizi in capo al cd. ente affidante.

A) Nel 2022 l'AUSIR non ha sollevato a Ambiente Servizi contestazioni per inadempimenti rispetto al Contratto di servizio, né ha ricevuto da terzi lamentele oppure richieste di contestazioni d'inadempimento verso lo stesso Gestore.

B) Come detto (§ 5.1.), il servizio di Ambiente Servizi fu affidato dall'AUSIR.

Si ritiene (anche in assenza di ulteriori, diverse indicazioni dell'ANAC: v. sopra, Parte Prima, § 1.3.) che ai fini di questa Relazione l'AUSIR si debba considerare come «ente affidante» in capo al quale rilevare in questa Relazione «gli oneri e i risultati» dell'affidamento *in house* alla società Ambiente Servizi (art. 30, co. 1, ult. per., d.lgs. n. 201 del 2022).

C) Nel 2022 non vi sono stati oneri derivati all'AUSIR dall'affidamento *in house* alla società Ambiente Servizi.

Pertanto, l'AUSIR non ha mai avuto partecipazioni (dirette o indirette) al capitale sociale di Ambiente Servizi.

Oggi tale scelta risulta confermata e sancita in generale dallo stesso d.lgs. n. 201 del 2022 (art. 6, co. 2), secondo cui «al fine di garantire il rispetto del principio» di separazione fra le funzioni di

regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi, «gli enti di governo dell'ambito o le Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio» e «non si considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito».

Comunque né Ambiente Servizi, né i Comuni soci hanno informato l'AUSIR di operazioni fatte nel 2022 da tali Comuni nei confronti di Ambiente Servizi che hanno comportato oneri per i Comuni stessi (come ad es. ripianamenti delle perdite, trasferimenti straordinari, aperture di credito, aumenti di capitale, trasferimenti straordinari di partecipazioni, rilascio di garanzie, ecc.), secondo anche quanto confermato di recente da Ambiente Servizi all'AUSIR (con nota di prot. interno n. 3733/2023).

D) Resta il fatto che gli oneri di funzionamento dell'AUSIR sono a carico della tariffa (dunque degli utenti del servizio), come già spiegato (sopra, Parte Prima, § 1.4.).

E) Quanto ai risultati della gestione *in house* di Ambiente Servizi, essi si ricavano sia dai dati illustrati nei precedenti § 5.2. e 5.3., sia dai piani economico-finanziari (PEF) per ciascun territorio comunale, validati dall'AUSIR, coi relativi prezzi che devono essere considerati da ogni Comune per il proprio territorio perché essi rappresentano comunque i prezzi massimi applicabili all'utenza fino all'approvazione definitiva dell'ARERA (v. *infra*, § 5.5.).

5.5. La validazione dei piani economico-finanziari per il quadriennio 2022-2025 con riferimento al bacino di gestione di Ambiente Servizi.

A) Con deliberazione 17 maggio 2022, n. 34 l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR ha validato «i piani economico-finanziari degli ambiti tariffari (riferiti ai territori comunali serviti da Ambiente Servizi) per il quadriennio 2022-2025», precisando «che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, co. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, i prezzi risultanti dai piani economico-finanziari di cui all'allegato F costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati fino all'approvazione definitiva da parte dell'ARERA», il cui procedimento è in corso di svolgimento.

B) In ragione di tale validazione la situazione Comune per Comune è la seguente:

Bacino di gestione Ambiente Servizi	regime tariffario	PEF AUSIR 2022	Corrispettivo 2022 gestore	Corrispettivo 2022 Comune comprensivo di IVA	Superamento limite ex art. 4 MTR-2	Incremento % su PEF 2021
Arba	TARI	194.651	165.541	29.110	NO	4,94%
Azzano Decimo	TARI	1.670.070	1.425.285	244.785	NO	4,83%
Brugnera	TARI	1.238.789	1.039.758	199.031	NO	4,75%

AUSIR

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Bacino di gestione Ambiente Servizi	regime tariffario	PEF AUSIR 2022	Corrispettivo 2022 gestore	Corrispettivo 2022 Comune comprensivo di IVA	Superamento limite ex art. 4 MTR-2	Incremento % su PEF 2021
Casarsa della Delizia	TARI	987.514	842.616	144.898	NO	4,69%
Castelnovo del Friuli	TARI	82.289	73.692	8.597	NO	5,33%
Chions	TARI	587.411	531.322	56.090	NO	2,21%
Cordovado	TARI	381.501	323.379	58.122	NO	4,87%
Fiume Veneto	TARI	1.464.610	1.202.771	261.839	NO	5,08%
Fontanafredda	TARI	1.428.562	1.283.332	145.230	NO	5,32%
Morsano al Tagliamento	TARI	392.409	345.244	47.165	NO	4,64%
Pasiano di Pordenone	TARI	902.173	808.084	94.090	NO	5,60%
Pinzano al Tagliamento	TARI	162.910	142.956	19.954	NO	5,12%
Polcenigo	TARI	512.084	415.026	97.058	NO	4,59%
Porcia	TARI	1.667.333	1.470.494	196.838	NO	5,41%
Pravidomini	TARI	402.553	355.345	47.208	NO	4,44%
Sacile	TARI	2.898.526	2.556.217	342.309	NO	4,87%
San Giorgio della Richinvelda	TARI	454.194	397.156	57.038	NO	4,87%
San Martino al Tagliamento	TARI	193.659	170.606	23.054	NO	4,97%
San Vito al Tagliamento	TARI	2.026.586	1.701.570	325.015	NO	4,53%
Sesto al Reghena	TARI	690.942	581.701	109.241	NO	4,62%
Spilimbergo	TARI	1.661.163	1.391.196	269.967	NO	4,59%
Valvasone Arzene	TARI	530.378	463.528	66.850	NO	4,74%
Zoppola	TARI	1.146.084	1.001.867	144.217	NO	4,81%

C) Invece il dettaglio dei piani economico-finanziari di tutti gli ambiti tariffari del bacino di gestione di Ambiente Servizi è riportato nell'Allegato F della deliberazione AUSIR n. 34 del 2022.

5.6. Conclusioni.

In ragione dei dati sopra illustrati si ritiene - per quanto di competenza - che la gestione del servizio realizzata nel 2022 dal Gestore abbia avuto un andamento compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario della gestione, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi contrattuali, in conformità ai pertinenti atti e indicatori stabiliti dall'ARERA.

INDICATORI DI QUALITA'						
Descrizione	Tipologia indicatore	Impianti sportivi	Servizi cimiteriali	Luci votive	Trasporto scolastico	
Qualità contrattuale						
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	I servizi di gestione degli impianti sportivi (campi da calcio di Fiume Veneto e Bannia, campi da tennis di Fiume Veneto, impianto sportivo adibito al gioco delle Bocce di Fiume Veneto e palestra comunale di Bannia) , sono affidati a Società Sportive tramite convenzione/determinazione di affidamento pluriennale.	I servizi per le operazioni cimiteriali vengono richiesti in genere dalla imprese di pompe funebri, incaricate dai familiari del defunto, tramite modelli predisposti dall'ufficio. Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale. Una volta ricevuta l'istanza la procedura prosegue in via esclusivamente telematica con la Cooperativa appaltatrice del servizio e l'impresa di pompe funebri	Nel sito del Comune sono riportati i riferimenti del concessionario, le tariffe, nonché la modulistica da compilare per l'attivazione del servizio. Il concessionario ha pubblicato nel proprio sito il Regolamento di utenza, le tariffe, e mette a disposizione un form per l'attivazione del servizio e uno per le segnalazioni. Inoltre nelle bacheche dei cinque cimiteri comunali sono esposte, a cura del concessionario, le tariffe applicate per il servizio.	Il servizio viene attivato, variato e cessato tramite l'utilizzo da parte dell'utenza del software Dedalo on line. Inoltre tutte le informazioni sono pubblicate del sito istituzionale del Comune di Fiume Veneto.	
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	Sulla base di specifico regolamento comunale, le richieste di utilizzo temporaneo devono essere inoltrate almeno 10 giorni lavorativi prima della data di utilizzo prevista (fatti salvi i casi di particolare urgenza debitamente motivati)	immediato	30 giorni	Immediato	
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	I termini di recesso in presenza di disdetta sono di sei mesi per la gestione dei campi di Calcio di Fiume Veneto e Bannia, impianti di gioco Bocce e Tennis di Fiume Veneto; per la gestione della palestra comunale di Bannia sono quelli previsti per legge	30 giorni	In presenza di disdetta, da inoltrare entro il 30 novembre, il servizio cessa con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo	30 giorni	
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	---	immediato	30 giorni	Immediato	
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	30 giorni	30 giorni	7 giorni	30 giorni	
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	30 giorni	30 giorni	3 giorni	30 giorni	
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	In base al tipo di disservizio immediato o programmato	Si	7 giorni	1 giorno	
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	---	settimanali	La pulizia viene effettuata dai tecnici durante gli interventi di manutenzione	Giornalieri	
Carta dei servizi	qualitativo	---	non richiesta nella convenzione regionale	Il concessionario ha solo un Regolamento di utenza	Informativa pubblicata in Dedalo on line e nel sito istituzionale del Comune di Fiume Veneto.	
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	Nel caso in cui la tariffa d'utilizzo temporaneo sia introitata dall'Amministrazione Comunale, le richieste di rateizzazione sono valutate sulla base della richiesta motivata degli utilizzatori da approvare con delibera di Giunta Municipale	Il pagamento delle operazioni cimiteriali da parte del cittadino è anticipato, non è prevista rateizzazione. L'ordine alla cooperativa di effettuare l'operazione cimiteriale avviene solo ad avvenuta ricezione del pagamento della tariffa tramite PagoPa. Le operazioni alla ditta vengono pagate mensilmente.	Il pagamento viene effettuato in seguito ad invio all'utenza di avvisatura PAGOPA. Non è prevista la rateizzazione.	Pagamento unica soluzione tramite PagoPa	
Qualità tecnica						
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	Facoltà dell'amministrazione comunale di controllare il rispetto degli obblighi assunti da parte degli affidatari per la gestione degli impianti sportivi.	Viene prodotto mensilmente il resoconto delle operazioni cimiteriali effettuate, comunicati nel momento dell'effettuazione gli interventi di diserbo, sfalcio mentre le pulizie e movimentazione bidoni rifiuti vengono effettuate con cadenza settimanale	Le attività svolte vengono riportate nel Registro degli interventi, conservato dal concessionario	Verifiche giornaliere.	
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	---	Le attrezzature e i mezzi sono stati individuati nel progetto tecnico facente parte dell'offerta	non applicabile	Verifiche annuali prima dell'avvio del servizio.	
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	---	Si	I controlli vengono espletati dai tecnici in occasione degli interventi che effettuano	No	
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	Disciplinato dalle specifiche convenzioni e atti unilaterali d'obbligo	Disciplinati dal Duvri presente nella convenzione reagonale e nel DUVRI predisposto per l'affidamento	Il concessionario ha un Piano della sicurezza ed è sottoposto a monitoraggio da parte di azienda terza	Disciplinati dal Duvri approvato in sede di gara.	
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	Accessibilità ad utenti disabili non garantita in tutte le strutture	L'accesso agli utenti disabili non è garantito in tutti i cimiteri	non applicabile	E' garantito il servizio agli utenti disabili tramite mezzo speciale.	

Altri indicatori	qualitativo e/o quantitativo	---				
n. utenti	quantitativo	---			1.894	
n. punti luce gestiti	quantitativo	---			3.755	
n. interventi di manutenzione ordinaria effettuati	quantitativo	---			24	
n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	quantitativo	---			0	
n. interruzioni di servizio	qualitativo	---			0	
n. morosità	qualitativo	---			2-3%	
n. disservizi segnalati da utenza	quantitativo	---			9	
n. disservizi segnalati da utenza risolti	qualitativo	---			9	
n. disservizi segnalati da Ente	quantitativo	---			0	
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico						
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	Presenti agevolazioni tariffarie per particolari categorie di utenza	viene garantita la gratuità delle operazioni cimiteriali di inumazione per i soggetti assistiti oltre che le operazioni di esumazione ed estumulazioni massive	Non previste		Si applicano le seguenti agevolazioni tariffarie: 2° figlio iscritto al servizio 30%, 3° figlio 40%, 4° figlio e seguenti 50%
Accessi riservati	quantitativo	non applicabile	non applicabile		non applicabile	No
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	---				